



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE,
ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Servizio autorizzazioni per la
prevenzione dall'inquinamento

inquinamento@regione.fvg.it
suaa@regione.fvg.it
ambiente@certregione.fvg.it
tel + 39 040 377 4058
I - 34133 Trieste, via Carducci 6

OGGETTO: AIA I FI E UOXO AIA E DEG SAPI - PN/AIA/12-R

Accettazione delle garanzie finanziarie per la gestione dei rifiuti, svolta dalla Società FANNA CEMENTI S.R.L. presso l'installazione sita nel Comune di Fanna (PN).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Visto l'articolo 5, comma 1, lettera l), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti);

Vista la legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare);

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto l'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2020, n. 1133, recante "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali" e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 3841 del 31 gennaio 2025, con il quale è stata aggiornata l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a favore della Società BUZZI UNICEM S.R.L. con sede legale in Casale Monferrato (AL), via Luigi Buzzi, 6, identificata dal codice

fiscale 11983660157, per l'esercizio delle attività di cui al punto 3.1 e al punto 5.2, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, presso l'installazione sita nel Comune di Fanna (PN), via Pradis, 2;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 9984 del 3 marzo 2025, con il quale è stata modificata l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 3841/2025;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 26700 del 26 maggio 2025, con il quale:

1) è stata volturata, a favore della Società FANNA CEMENTI S.R.L. con sede legale nel Comune di Fanna (PN), via Pradis, 2, identificata dal codice fiscale 02734170067, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata, a favore della Società BUZZI UNICEM S.R.L., con il decreto del Direttore

del servizio competente n. 3841 del 31 gennaio 2025, come modificata con il decreto del Direttore del servizio competente n. 9984 del 3 marzo 2025, per l'esercizio delle attività di cui al punto 3.1 e al punto 5.2, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, presso l'installazione sita nel Comune di Fanna (PN), via Pradis, 2;

2) è stato prorogato il termine per l'adempimento ad una prescrizione dell'autorizzazione integrata ambientale ed è stata modificata l'AIA stessa;

Visto il certificato n. 13200A di conformità alla norma UNI EN ISO 14001: 2015, rilasciato dalla Società ICQM S.p.A. con sede in Milano, via De Castillia, 10, da cui risulta che dalla data del 22 ottobre 2013 la Società BUZZI UNICEM S.R.L. è dotata di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001: 2015 per l'attività di "Produzione di cemento e leganti idraulici attraverso le fasi di ricevimento e stoccaggio materie prime, correttivi e combustibili, frantumazione materie prime, essiccazione-macinazione miscela cruda, omogeneizzazione farina, cottura clinker, macinazione clinker e costituenti per cemento, deposito cemento in sili, insacco e pallettizzazione, spedizione cemento (sfuso e in sacco)", svolta presso il sito operativo di Fanna (PN), via Pradis, 2, fino al 30 settembre 2026;

Preso atto che con nota di Posta Elettronica Certificata (PEC) del 2 aprile 2025, assunta al protocollo regionale n. 263800 del 3 aprile 2025, la Società Fanna Cementi S.r.l. ha inviato la nota della Società ICQM S.p.A. datata 2 aprile 2025, con la quale, la Società di certificazione:

1) ha confermato che i certificati di conformità ICMQ n. 13200A, n. 08133A e n. 08134A, intestati alla Società Buzzi Unicem S.p.A. relativi all'unità produttiva sita nel Comune di Fanna (PN), via Pradis, 2, alla "Cava Clauva" sita nel comune di Maniago (PN) e alla "Cava Colle Albareit" sita nel Comune di Maniago, risultano attualmente validi e non sono né sospesi né revocati;

2) ha specificato che l'ultima visita ispettiva è stata effettuata in data 16 e 18 settembre 2024 e che, a seguito del cambio di proprietà, è stato avviato l'iter di certificazione per la nuova ragione sociale Fanna Cementi S.r.l., con pianificazione della verifica di valutazione secondo la norma

UNI EN ISO 14001:2015 per i giorni 25 e 26 agosto 2025 (Stage 1) e per i giorni dal 26 al 29 agosto 2025 (Stage 2);

Considerato che:

1) ai sensi dell'articolo 26, commi 1 e 2 della legge regionale 34/2017, le garanzie finanziarie per la copertura dei costi connessi agli interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione, nonché dei costi relativi alla chiusura degli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti e degli interventi ad essa successivi sulla base del progetto autorizzato o delle prescrizioni formulate dalla struttura competente in materia di gestione dei rifiuti, sono prestate a favore della Regione, con le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici);

2) l'articolo 3, comma 2-bis, del decreto legge 26 novembre 2010, n. 196, come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, dispone, tra l'altro, la riduzione del 40% dell'importo della garanzia finanziaria di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 152/2006, per le imprese in possesso della certificazione ambientale di cui alla norma UNI EN ISO 14001;

Considerato, in relazione alla Garanzia finanziaria n. IF 000000217589 – 08492/8200/00730233 (ex 03175/8200/01060329 ex 14017/8200/01060329 ex 08393/8200/01060329) che:

1) con atto di data 14 gennaio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni la Cassa di Risparmio del Veneto – Centro Corporate di Padova si è costituita garante nei confronti del Comune di Fanna fino alla concorrenza di euro 445.779,35 nell'interesse della Società Cementizillo S.p.A.;

2) la Cassa di Risparmio del Veneto si è fusa per incorporazione nella banca Intesa Sanpaolo S.p.A. come da atto di data 10 luglio 2018 a rogito del notaio dott. Remo Maria Morone repertorio n. 7494 e raccolta n. 3614;

3) conseguentemente alla fusione per incorporazione avente efficacia dalla data del 23 luglio 2018, l'obbligazione fidejussoria nei confronti del Comune di Fanna, originariamente in capo alla Cassa di Risparmio del Veneto è ora in capo a Intesa Sanpaolo S.p.A.;

4) la Società Cementizillo S.p.A. si è fusa per incorporazione nella Società Buzzi Unicem S.p.A. come da atto di data 18 giugno 2018, a rogito del notaio dott.ssa Patrizia Cauchi Baralis, Repertorio n. 3518 e Raccolta n. 2419, registrato a Vercelli in data 21 giugno 2018, serie 1T n. 3649;

5) con atto del 3 agosto 2018 Intesa Sanpaolo S.p.A. ha confermato che l'impegno fidejussorio prestato a suo tempo nell'interesse della Società Cementizillo S.p.A., deve ora intendersi prestato, senza che questo costituisca alcun effetto novativo, nell'interesse della Società Buzzi Unicem S.p.A.;

6) con Addendum alla garanzia n. IF 000000217589 – 08492/8200/00730233 (ex 03175/8200/01060329 ex 14017/8200/01060329 ex 08393/8200/01060329) del 20 aprile 2023 Intesa Sanpaolo S.p.A. ha confermato la piena validità di detta garanzia, che deve pertanto intendersi ora prestata nei medesimi termini e alle medesime condizioni, nell'interesse della Società Buzzi Unicem S.r.l.;

Atteso che all'articolo 2 del decreto del Direttore del Servizio competente n. 3841 del 31 gennaio 2025, è stato prescritto alla Società Buzzi Unicem S.r.l. (ora Fanna Cementi S.r.l.) di provvede, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del decreto stesso, a volturare, a favore della Regione, le garanzie finanziarie già prestate a favore del Comune di Fanna con la Polizza bancaria n. IF 000000217589 – 08492/8200/00730233 (ex 03175/8200/01060329 ex 14017/8200/01060329 ex 08393/8200/01060329), ovvero a prestare, entro il medesimo termine, al fine di coprire i costi di eventuali interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata, una nuova garanzia finanziaria a favore della Regione, del valore di euro 272.122,09 (duecentosettantaduemilacentoveventidue/09), avente validità fino alla scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la Fidejussione bancaria n. 126811 del 27 marzo 2025, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) il 27 marzo 2025, assunta al protocollo regionale n. 246650 del 28 marzo 2025, prestata dalla Società FANNA CEMENTI S.R.L. con sede legale nel Comune di Fanna (PN), via Pradis, 2, favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per un valore di euro 272.122,09 (duecentosettantaduemilacentoveventidue/09) e rilasciata da BANCO BPM S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza F. Meda, 4, avente efficacia fino alla scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale (20 febbraio 2026) e comunque fino al formale ordine di svincolo da parte

dell'Ente garantito, al fine di provvedere alla copertura dei costi connessi agli interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione dei rifiuti (recupero R1, recupero R5 e messa in riserva R13), nonché dei costi relativi alla chiusura degli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti e degli interventi ad essa successivi;

Ritenuto di procedere all'accettazione della garanzia finanziaria prestata dalla Società FANNA CEMENTI S.R.L. a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con la Fidejussione bancaria n. 126811 del 27 marzo 2025, in quanto conforme alle disposizioni del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. e della legge regionale 34/2017;

DECRETA

E' accettata, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34, la garanzia finanziaria prestata dalla Società FANNA CEMENTI S.R.L. con sede legale nel Comune di Fanna (PN), via Pradis, 2, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con la Fidejussione bancaria n. 126811 del 27 marzo 2025, del valore complessivo di euro 272.122,09 (duecentosettantaduemilacentoveventidue/09), avente efficacia fino alla scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale (20 febbraio 2026) e comunque fino al formale ordine di svincolo da parte dell'Ente garantito, rilasciata da BANCO BPM S.p.A. con sede legale in Milano, Piazza F. Meda, 4, al fine di provvedere alla copertura dei costi connessi agli interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione dei rifiuti nonché dei costi relativi alla chiusura degli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti e degli interventi ad essa successivi.

Art. 1 – Disposizioni finali

- 1.** Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Fanna Cementi S.r.l., al Comune di Fanna, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO), a Livenza Tagliamento Acque S.p.A., all'Autorità Unica per i Servizi Idrici e Rifiuti (AUSIR) e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.
- 2.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.
- 3.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

ambd2



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE,
ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Servizio autorizzazioni per la
prevenzione dall'inquinamento

inquinamento@regione.fvg.it
suaa@regione.fvg.it
ambiente@certregione.fvg.it
tel + 39 040 377 4058
I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Ö^&^ç Á »Á ï €ÖÜØÖ^Á/Á Æ DEG

SAPI - PN/AIA/12-R

Voltura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata con il decreto n. 3841 del 31 gennaio 2025, come modificata con il decreto n. 9984 del 3 marzo 2025, per l'esercizio delle attività di cui al punto 3.1 e al punto 5.2, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, presso l'installazione sita nel Comune di Fanna (PN), proroga termine prescrizione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e modifica dell'AIA stessa.

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI, alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Visto l'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2020, n. 1133, recante "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali" e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 3841 del 31 gennaio 2025, con il quale è stata aggiornata l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a favore della Società BUZZI UNICEM S.R.L. con sede legale in Casale Monferrato (AL), via Luigi Buzzi, 6, identificata dal codice fiscale 11983660157, per l'esercizio delle attività di cui al punto 3.1 e al punto 5.2, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, presso l'installazione sita nel Comune di Fanna (PN), via Pradis, 2;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 9984 del 3 marzo 2025, con il quale è stata modificata l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 3841/2025;

Vista la nota del 20 febbraio 2025, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), assunta al protocollo regionale n. 149110 del 21 febbraio 2025, con la quale il legale rappresentante della Società BUZZI UNICEM S.R.L. e il legale rappresentante della Società FANNA CEMENTI S.R.L. con sede legale nel Comune di Fanna (PN), via Pradis, 2, identificata dal codice fiscale 02734170067:

- 1) hanno comunicato, ai sensi dell'articolo 29-nonies, del decreto legislativo 152/2006, la variazione della titolarità dell'impianto sito in Comune di Fanna (PN), via Pradis, 2, a seguito del conferimento del ramo d'azienda oggetto di autorizzazione integrata ambientale;
- 2) hanno chiesto che l'AIA autorizzata con il decreto n. 3841 del 31 gennaio 2025, come modificata con il decreto n. 9984 del 3 marzo 2025, venga volturata a favore della Società FANNA CEMENTI S.R.L.;
- 3) hanno dichiarato che nulla è variato riguardo alle tecnologie impiegate e all'attività autorizzata rispetto a quanto contenuto nell'AIA;

Preso atto che

- 1) con atto di conferimento del 16 dicembre 2024, autenticato nelle firme dal notaio avv. Francesco Pene Vidari, Repertorio n. 87920 e Raccolta n. 19432, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale I di Torino il 18 dicembre 2024 al n. 60180, Serie 1T, la Società Buzzi Unicem S.r.l. ha conferito, quale aumento di capitale, sotto condizioni sospensive, alla Società Fanna Cementi S.r.l., il ramo d'azienda composto dallo stabilimento di Fanna, terreni e cave accessorie;
- 2) con atto di constatazione di avveramento di condizione sospensiva Repertorio n. 60220 e Raccolta n. 28613, redatto dal notaio dott. Luca Sioni e registrato a Pordenone il 3 febbraio 2025 al n. 1533 mod. 1T, la Società Buzzi Unicem S.r.l. e la Società Fanna Cementi S.r.l.:
 - a) hanno preso atto che la prima condizione sospensiva si è verificata in data 18 dicembre 2024, che la seconda condizione sospensiva si è verificata in data 30 gennaio 2025 e che la terza condizione sospensiva, relativa alla cessione, da parte della Buzzi Unicem S.r.l., della totalità delle quote societarie della Fanna Cementi S.r.l. alla Società Alpacem Cementi Italia S.p.A. non si è ancora realizzata;
 - b) hanno rinunciato alla condizione sospensiva inerente alla cessione delle quote e, contestualmente alla rinuncia, hanno stabilito e concordato che il conferimento del ramo d'azienda abbia effetto dal giorno 1 febbraio 2025;

Atteso che nell'Allegato B "LIMITI E PRESCRIZIONI", "EMISSIONI IN ATMOSFERA", "ulteriori prescrizioni per il punto di emissione E4b", al decreto n. 3841/2025, come sostituito dal decreto n. 9984/2025, è stata imposta, tra le altre, la seguente prescrizione:

9. *entro tre mesi dal ricevimento dell'autorizzazione il Gestore deve adeguare il videoterminale che mostra in tempo reale l'immagine ad alta definizione, prevedendo anche la registrazione/conservazione delle immagini stesse;*

Vista la nota prot. n. 42/2025 del 30 aprile 2025, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), assunta al protocollo regionale n. 329916 del 2 maggio 2025, con la quale il Gestore

ha chiesto una proroga fino al 20 maggio 2025, per l'adeguamento del videoterminale, in quanto la telecamera ad alta definizione sarà consegnata per la seconda settimana del mese di maggio 2025;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa normativamente richiesta ed acquisita agli atti;

Ritenuto, per quanto sopra esposto:

- 1) di procedere alla voltura dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del servizio competente n. 3841 del 31 gennaio 2025, come modificata con il decreto del Direttore del servizio competente n. 9984 del 3 marzo 2025;
- 2) di considerare esauritive le motivazioni addotte dal Gestore per la proroga richiesta e di procedere conseguentemente alla concessione della stessa;
- 3) di procedere alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del servizio competente n. 3841 del 31 gennaio 2025, come modificata con il decreto del Direttore del servizio competente n. 9984 del 3 marzo 2025;

DECRETA

1. E' volturata, a favore della Società FANNA CEMENTI S.R.L. con sede legale nel Comune di Fanna (PN), via Pradis, 2, identificata dal codice fiscale 02734170067, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata, a favore della Società BUZZI UNICEM S.R.L., con il decreto del Direttore del servizio competente n. 3841 del 31 gennaio 2025, come modificata con il decreto del Direttore del servizio competente n. 9984 del 3 marzo 2025, per l'esercizio delle attività di cui al punto 3.1 e al punto 5.2, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, presso l'installazione sita nel Comune di Fanna (PN), via Pradis, 2.

2. È prorogato **fino al giorno 20 maggio 2025**, il termine entro il quale il Gestore deve adeguare il videoterminale che mostra in tempo reale l'immagine ad alta definizione, prevedendo anche la registrazione/conservazione delle immagini stesse.

3. È modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al punto 1.

Art. 1 – Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale

1. All'Allegato B "LIMITI E PRESCRIZIONI", "EMISSIONI IN ATMOSFERA", "ulteriori prescrizioni per il punto di emissione E4b", al decreto n. 3841/2025, come sostituito dal decreto n. 9984/2025, la prescrizione n. 9 viene sostituita dalla seguente:

9. **entro il termine del 20 maggio 2025** il Gestore deve adeguare il videoterminale che mostra in tempo reale l'immagine ad alta definizione, prevedendo anche la registrazione/conservazione delle immagini stesse;

Art. 2 – Disposizioni finali

- 1.** Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui ai decreti n. n. 3841/2025 e n. 9984/2025.
- 2.** Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Fanna Cementi S.r.l., al Comune di Fanna (PN), ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO), a Sistema Ambiente S.r.l. e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE,
ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Servizio autorizzazioni per la
prevenzione dall'inquinamento

inquinamento@regione.fvg.it
suaa@regione.fvg.it
ambiente@certregione.fvg.it
tel + 39 040 377 4058
I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Ö&^ç Á »AJÌ I ÒÜOXÕÁ^ÁE-DEG

SAPI - PN/AIA/12-R

Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per l'esercizio delle attività di cui al punto 3.1 e al punto 5.2, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolte dalla Società BUZZI UNICEM S.R.L. presso l'installazione sita nel Comune di Fanna (PN).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI, alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto il decreto del Direttore del Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) n. 3841/GRFVG del 31 gennaio 2025, con il quale è stata aggiornata l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a favore della Società BUZZI UNICEM S.R.L. con sede legale in Casale Monferrato (AL), via Luigi Buzzì, 6, identificata dal codice fiscale 11983660157, per l'esercizio delle attività di cui al punto 3.1 e al punto 5.2, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, presso l'installazione sita nel Comune di Fanna (PN), via Pradis, 2.;

Vista la Decisione di esecuzione delle Commissioni del 26 marzo 2013 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il cemento, la calce e l'ossido di magnesio, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali;

Visto che all'Allegato B del decreto AIA n. 3841/2025, con riferimento al punto di emissione E4b, sono stati imposti i valori limite di emissione definiti nella specifica Decisione di esecuzione e nell'allegato 2 Titolo III-bis punto 2 alla parte IV del Dlgs 152/2006 e che, per i medesimi inquinanti, è stato inoltre imposto quanto previsto dal punto 2.2 dell'Allegato VI, alla Parte V, del medesimo decreto ovvero il rispetto del limite calcolato su media oraria a cui viene applicato un

fattore pari a 1,25;

Visto che, con riferimento agli impianti di coincenerimento di rifiuti, le disposizioni di cui al Titolo III-bis, della Parte IV, del succitato decreto legislativo costituiscono normativa speciale rispetto a quella della Parte V del medesimo decreto, in quanto previste specificatamente per l'attività di coincenerimento dei rifiuti;

Tenuto conto, per quanto sopra riportato, che le disposizioni dell'Allegato VI, della Parte V, del d.lgs. 152/2006 non trovano automatica applicazione ai limiti previsti per i cementifici che effettuano coincenerimento di rifiuti, disciplinati, viceversa, dal Titolo III-bis della Parte IV del D.lgs. 152/2006;

Considerato inoltre che le emissioni di NO₂ sono direttamente correlabili con le emissioni di Ammoniaca, si ritiene che a quest'ultima vada applicato il medesimo ragionamento;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla modifica dell'Allegato B al decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 3841/GRFVG del 31 gennaio 2025;

Visto l'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2020, n. 1133, recante "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali" e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

1. E' modificata l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata, a favore della Società BUZZI UNICEM S.R.L. con sede legale in Casale Monferrato (AL), via Luigi Buzzi, 6, identificata dal codice fiscale 11983660157, con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 3841/GRFVG del 31 gennaio 2025, per l'esercizio delle attività di cui al punto 3.1 e al punto 5.2, dell'Allegato VIII, alla Parte II, del decreto legislativo 152/2006, presso l'installazione sita nel Comune di Fanna (PN), via Pradis, 2.

Art. 1 – Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale

1. L'Allegato B "LIMITI E PRESCRIZIONI" al decreto n. 3841/GRFVG del 31 gennaio 2025, è sostituito dall'Allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Disposizioni finali

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui al decreto n. n. 3841/GRFVG del 31 gennaio 2025.

2. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Buzzi Unicem S.r.l., al Comune di Fanna (PN), ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO), a Sistema Ambiente S.r.l. e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

ALLEGATO B

LIMITI E PRESCRIZIONI

Il Gestore BUZZI UNICEM S.r.l. è autorizzato a svolgere l'attività di cui ai punti:

- 3.1 a) dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs 152/2006 "produzione di cemento, calce viva e ossidi di magnesio "produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno"";
- 5.2 a) dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs 152/2006 "smaltimento e recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti "per rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora"";

presso lo stabilimento sito in via Pradis, 2 nel comune di Fanna (PN), a condizione che rispetti quanto di seguito prescritto.

E' autorizzata la seguente **capacità massima di produzione dell'installazione:**

Tipo di prodotto, manufatto	Capacità produttiva massima [t/giorno]	Capacità produttiva massima [t/anno]
Produzione di clinker (da cemento)	2.400	800.000
Produzione di cemento	2.900	960.000

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per i punti di emissione di seguito autorizzati devono essere rispettati i seguenti limiti:

PUNTO DI EMISSIONE E4b (forno di cottura e mulino del crudo)

Nel forno di cottura è autorizzato l'utilizzo:

- di combustibili tradizionali (petcoke, carbon fossile e olio combustibile denso)
- di Combustibile Solido secondario CSS-combustibile
- di CER 19 12 10.

Valori limite di emissione:

Inquinante	Riferimento normativo	Valore Limite media giornaliera normalizzati a 273 K, 101,3 kPa, gas secco con tenore di ossigeno del 10 %
Polveri totali	BAT-AEL 17	20 mg/Nm ³
COT	Deroga concessa ai sensi del Punto 2.3c Allegato 2 al Titolo III-bis alla Parte IV del Dlgs 152/2006 per utilizzo di marna	50 mg/Nm ³ [1]
Composti inorganici del Cloro (espressi come HCl)	Punto 2.2 Allegato 2 al Titolo III-bis alla Parte IV del Dlgs 152/2006 BAT-AEL 25	10 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (NO ₂)	BAT-AEL 19 (tab.2) Punto 2.2 Allegato 2 al Titolo III-bis alla Parte IV del Dlgs 152/2006	500 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (SO ₂)	BAT-AEL 21 (tab.4) Deroga concessa ai sensi del Punto 2.3c Allegato 2 al Titolo III-bis alla Parte IV del Dlgs 152/2006	200 mg/Nm ³
Ammoniaca (NH ₃)	BAT-AEL 20 (tab.3)	50 mg/Nm ³

Inquinante	Riferimento normativo	Valore Limite su media mensile normalizzati a 273 K, 101,3 kPa, gas secco con tenore di ossigeno del 10 %
Monossido di Carbonio (CO)		1500 mg/Nm ³

Ulteriori Valori limite totali di emissione:

Inquinante	Riferimento normativo	limite
Composti inorganici del Fluoro (espressi come HF) [2]	BAT-AEL 26	1 mg/Nm ³
Sommatoria metalli pesanti (As, Pb, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Sb, V) [3]	BAT-AEL 28 (tab.5)	0.5 mg/Nm ³
Cadmio + Tallio ed i loro composti [3]	BAT-AEL 28 (tab.5)	0.05 mg/Nm ³
Mercurio e i suoi composti, espressi come mercurio (Hg) [3]	BAT-AEL 28 (tab.5)	0.05 mg/Nm ³
Diossine e furani (Policlorodibenzodiossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF) espressi come diossina equivalente TEQ) [4]	Punto 2.2 Allegato 2 al Titolo III-bis alla Parte IV del Dlgs	0.1 ng TEQ/ Nm ³
Policlorodibenzofenili Diossina Simili (PCB-DL (Dioxine Like)) [4]	Punto 2.2 Allegato 2 al Titolo III-bis alla Parte IV del Dlgs 152/2006 BAT-AEL 27	0.1 ng TEQ /Nm ³
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) [4]	Punto 2.2 Allegato 2 al Titolo III-bis alla Parte IV del Dlgs	0.01 mg/Nm ³

Note:

[1] fino al 31/12/2024 il Gestore deve rispettare i seguenti limiti:

- 70mg/Nmc come media giornaliera
- 50mg/Nmc come media mensile

[2] monitoraggio discontinuo ai sensi dell'art 237-quattordices comma 3. del Dlgs 152/2006 (L'impianto è dotato di sistemi di trattamento dell'HCl)

[3] valori limite di emissione medi con periodo di campionamento di 1 h per i metalli

[4] valori limite di emissione medi con periodo di campionamento di 8 h

Valori normalizzati a 273 K, 101,3 kPa, gas secco con tenore di ossigeno del 10 %

I valori medi su 30 minuti sono necessari solo ai fini del calcolo dei valori medi giornalieri.

Il valore medio mensile deve essere espresso sul "totale mensile dei giorni lavorati", non considerando le giornate di fermo impianto.

Inquinante
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA), come somma di
Benz [a] antracene
Dibenz [a, h] antracene
Benzo [b] fluorantene
Benzo [j] fluorantene
Benzo [k] fluorantene
Benzo [a] pirene
Dibenzo [a, e] pirene
Dibenzo [a, h] pirene
Dibenzo [a, i] pirene
Dibenzo [a, l] pirene
Indeno [1, 2, 3 - cd] pirene

Inquinante		
Diossine e furani (PCDD + PCDF)		
I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di diossine e furani, calcolata come concentrazione "tossica equivalente". Per la determinazione della concentrazione "tossica equivalente", le concentrazioni di massa delle seguenti policloro-dibenzo-p-diossine e policlorodibenzofurani misurate nell'effluente gassoso devono essere moltiplicate per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la somma.		
		FTE
2, 3, 7, 8	Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
1, 2, 3, 7, 8	Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1, 2, 3, 4, 7, 8	Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9	Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8	Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8	Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
	Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
2, 3, 7, 8	Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,1
2, 3, 4, 7, 8	Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5
1, 2, 3, 7, 8	Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,05
1, 2, 3, 4, 7, 8	Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9	Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8	Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8	Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8	Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9	Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
	Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001

Inquinante		
PCB dioxin like (PCB-DL)		
I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di PCB-DL, calcolata come concentrazione "tossica equivalente". Per la determinazione della concentrazione "tossica equivalente", le concentrazioni di massa dei seguenti PCB misurati nell'effluente gassoso devono essere moltiplicati per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la somma.		
		WHO-FTE
3,3',4,4'	TetraCB (PCB 77)	0,0001
3,4,4',5	TetraCB (PCB 81)	0,0003
2,3,3',4,4'	PentaCB (PCB 105)	0,00003
2,3,4,4',5	PentaCB (PCB 114)	0,00003
2,3',4,4',5	PentaCB (PCB 118)	0,00003
2',3,4,4',5	PentaCB (PCB 123)	0,00003
3,3',4,4',5	PentaCB (PCB 126)	0,1
2,3,3',4,4',5	HexaCB (PCB 156)	0,00003
2,3,3',4,4',5'	HexaCB (PCB 157)	0,00003
2,3',4,4',5,5'	HexaCB (PCB 167)	0,00003
3,3',4,4',5,5'	HexaCB (PCB 169)	0,03
2,3,3',4,4',5,5'	HeptaCB (PCB 189)	0,00003

Punto di emissione	
E28 (caldaia a olio combustibile di potenza termica 2.4 MW) – Medio impianto di combustione esistente	
I valori di emissione si riferiscono a un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3 % Il combustibile utilizzato deve avere un contributo di zolfo uguale o inferiore all'1% in massa	
inquinante	Valori limite di emissione
Polveri totali	150 mg/Nm ₃
Ossidi di Azoto	500 mg/Nm ₃
Ossidi di Zolfo	1700 mg/Nm ₃ (*)

(*) il valore limite si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contributo di zolfo uguale o inferiore all'1%

PUNTI DI EMISSIONE DA TRATTAMENTI EMISSIONI POLVERULENTE

punto di emissione	
E1 (frantoio materie prime)	
E2 (frantoio materie prime)	
E3 (preparazione farina)	
E4 (trasporto farina)	
E5 (raffreddatore clinker)	
E9 (trasporto clinker n. 1)	
E10 (trasporto clinker n. 1)	
E13 (trasporto clinker alimentazione mulini)	
E16 (macinazione cotto mulino 1)	
E16b (trasporto ceneri leggere)	
E17 (silo cemento n. 1)	
E18 (silo cemento n. 2)	
E19 (silo cemento n. 3)	
E20 (silo cemento n. 4)	
E21 (estrazione carico silo n. 5)	
E22 (estrazione da silo n. 5)	
E23 (trasporto prodotti finiti)	
E24 (estrazione, carico cemento silo 1)	
E25 (estrazione e carico sili deposito)	
E27 (trasporto insaccatrice n. 2)	
E33 (servizi cotto 3)	
E34 (macinazione cotto 3)	
E35 (trasporto e carico clinker)	
E36 (macinazione carbone 2)	
E37 (trasporto polverino silo n. 3)	
E38 (trasporto polverino silo n. 4)	
E40 (pallettizzatrice insacco)	
E41 (elevatore clinker)	
E42 (silo solfato ferroso)	
E45 (impianto idrossido di calcio)	
E46 (impianto idrossido di calcio)	
inquinante	limite mg/Nm³
Polveri totali	10 mg/Nm ³

Vengono imposte le seguenti PRESCRIZIONI PER TUTTI I PUNTI DI EMISSIONE:

1. il Gestore deve effettuare, con frequenza stabilita nel Piano di monitoraggio e controllo, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti;
2. i valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del d.lgs. 152/06);
3. per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo nel periodo di tempo interessato ai prelievi;
4. il Gestore deve adottare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione;
5. Superamenti dei valori limiti di emissione accertati negli autocontrolli in discontinuo devono essere specificamente comunicati all'Arpa FVG ed alla Regione Autonoma FVG entro 8 ore dall'accertamento. Entro 7 giorni dal superamento il Gestore deve comunicare all'Arpa FVG, alla Regione Autonoma FVG, al Comune di Fanna e all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria, la causa dello stesso e le azioni messe in atto per evitarne il ripetersi. L'autorità competente può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.
6. Entro tre mesi dal ricevimento dell'autorizzazione il Gestore deve verificare quanto previsto dalla norma UNI EN 15259:2008 prendendo come riferimento il documento "Attività di campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera – requisiti tecnici delle postazioni ai sensi della UNI EN 15259:2008 e del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i." – Linee guida ARPA FVG LG22.03, disponibile sul sito dell'Agenzia all'indirizzo web <https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/supporto-tecnico-e-controlli/pubblicazioni/attivita-di-campionamento-delle-emissioni-convogliate-in-atmosfera-requisiti-tecnici-delle-postazioni-ai-sensi-della-uni-en-15259-e-del-dlgs-8108-e-smi/> e trasmettere alla Regione FVG un cronoprogramma per l'eventuale adeguamento degli stessi. Su tale cronoprogramma la Regione esprimerà formale assenso propedeutico alla realizzazione degli interventi;
7. per i punti di emissione dotati di sistemi di raddrizzamento del flusso deve essere dimostrata la sussistenza dei requisiti di omogeneità del flusso come previsto dal punto 6.2.1 lett. c) della norma UNI EN 15259:2008. In particolare deve essere dimostrato che il flusso nel piano di campionamento abbia i seguenti requisiti:
 - a. la direzione del flusso del gas deve avere un angolo inferiore a 15° rispetto a quella dell'asse del condotto;
 - b. assenza di flussi negativi;
 - c. il flusso all'interno del condotto deve avere una velocità minima che dipende dal sistema di misura utilizzato (per i tubi di Pitot una pressione differenziale di almeno 5Pa)
 - d. un rapporto tra velocità massima e minima del gas inferiore a 3:1;

Vengono imposte le seguenti ulteriori prescrizioni per il punto di emissione E4b:

- 1) il Gestore, fino al 31/12/2024 deve trasmettere alla Regione e ad ARPA FVG, con frequenza semestrale, una relazione che evidenzia i valori di emissione di COT monitorati con una valutazione dei valori superiori al limite mensile;
- 2) Devono essere misurate e registrate in continuo le concentrazioni nell'effluente gassoso di NO_x, CO, COT, HCl, SO_x, polveri totali, NH₃ e O₂, la temperatura, la pressione, l'umidità, la portata volumetrica degli effluenti gassosi e i valori delle grandezze dell'impianto atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento (ad esempio la quantità di rifiuti e di combustibili alimentati, la quantità di materie prime, temperature del forno, etc.). Gli altri agenti inquinanti devono essere monitorati secondo quanto previsto dal PMC;
- 3) Nella realizzazione e nell'esercizio dei sistemi di rilevamento devono essere perseguiti, per la misura di ogni singolo parametro, elevati livelli di accuratezza e di disponibilità dei dati elementari. Il sistema di

rilevamento deve essere realizzato con una configurazione idonea al funzionamento continuo non presidiato in tutte le condizioni ambientali e di processo.

- **Scelta e verifica dell'adeguatezza dei dispositivi di misura (procedura QAL1).**

Ai sensi del punto 3.3 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'idoneità degli analizzatori in continuo deve essere attestata in conformità alla norma UNI EN15267. Resta fermo l'utilizzo degli analizzatori autorizzati sulla base delle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della norma UNI EN 15267.

- **Individuazione del miglior punto d'installazione dei dispositivi di misura**

Il corretto posizionamento dei dispositivi di misura dei sistemi di monitoraggio in continuo deve essere individuato applicando le norme UNI EN ISO 16911-2, per la portata, e UNI EN 15259 (punti 8.3, Determination of homogeneity, e 8.4, Permanently installed AMS) per i gas.

La verifica deve essere effettuata prima dell'installazione del sistema di monitoraggio o a seguito di sostanziali modifiche al percorso e/o alle dinamiche dei fumi nel camino.

- **Procedure di verifica e taratura dei dispositivi di misura**

I dispositivi di misura devono essere esercitati, verificati e tarati secondo la norma UNI EN 14181, nonché quanto previsto nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/2006. Le verifiche devono comprendere almeno i test funzionali, la QAL2, le verifiche periodiche (AST), la verifica di deriva e precisione strumentale (QAL3). Per i parametri non soggetti alla norma UNI EN 14181, deve essere calcolato a cadenza annuale l'indice di accuratezza relativa (IAR) secondo il punto 4.4 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

La taratura dei misuratori di velocità e portata deve essere effettuata secondo la norma UNI EN ISO16911-2.

- **Acquisizione, elaborazione, presentazione e conservazione dei dati**

L'acquisizione e il trattamento dei dati deve essere conforme ai disposti di cui alle norme EN 17255-1 e EN 17255-2 per i requisiti non in contrasto con il D. Lgs. 152/2006.

Ai sensi del punto 3.7.2 dell'allegato VI alla parte Quinta del D. Lgs. 152/2006, il gestore deve adottare le procedure di validazione dei dati e delle misure SME concordate con ARPA.

Qualsiasi eventuale successiva modifica degli algoritmi e/o dei criteri di validazione dei dati implementati nel software SME deve essere preventivamente concordata con ARPA.

Ai sensi del punto 5.4 dell'Allegato VI alla parte Quinta del D. Lgs. 152/2006, i dati rilevati ed elaborati dal SME devono essere presentati in report fiscali concordati con ARPA.

Per ottenere un valore medio giornaliero valido non possono essere scartati più di 5 valori medi su 30 minuti in un giorno qualsiasi a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione in continuo. Non più di 10 valori medi giornalieri all'anno possono essere scartati a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione in continuo.

- **Manuale di gestione del SME**

Il gestore deve adottare un manuale di gestione, controllo e verifica del SME e del sistema di acquisizione ed elaborazione dei dati da trasmettere ad ARPA FVG entro la data di messa in esercizio del sistema di monitoraggio in continuo e a seguito di ciascuna revisione.

Il manuale di gestione deve essere redatto secondo la Linea Guida ISPRA 87/2013 e deve contenere le procedure di cui al Allegato VI, Parte Quinta del D. Lgs.152/06.

Ogni 12 mesi il Gestore deve riesaminare ed eventualmente revisionare il manuale di gestione del SME.

Il Manuale deve essere considerato non più valido, e quindi da revisionare nella sua interezza, qualora avvenga una o più dei seguenti avvenimenti:

- a) modifica, sostanziale o meno (ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), dell'impianto tale da comportare una significativa modificazione dei parametri chimico-fisici dell'effluente
- b) modifica sostanziale del sistema SME al di fuori delle specifiche elencate nel MG stesso
- c) modifiche sostanziali al quadro normativo applicabile

Qualsiasi revisione del Manuale deve essere condivisa con ARPA FVG.

- 4) Nel caso si configuri l'indisponibilità per periodi superiori a 6 ore consecutive di una o più misure per malfunzionamento del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni il gestore è tenuto ad informare tempestivamente (entro 12 ore) ARPA FVG. Inoltre dovrà informare, entro le successive 24 ore, la Regione Autonoma FVG, l'Arpa FVG, il Comune di Fanna e l'Azienda per i servizi Sanitari (Asfo), comunicando i tempi

previsti per il ripristino del sistema di monitoraggio. Analoga comunicazione deve essere data non appena è ripristinata la completa funzionalità. Il gestore il quale preveda che le misure in continuo di uno o più inquinanti non potranno essere effettuate o registrate per periodi superiori a 48 ore continuative, deve attuare forme alternative di controllo delle emissioni basate su misure discontinue, dispositivi di misura sostitutivi, correlazioni con parametri di esercizio o con specifiche caratteristiche delle materie prime utilizzate, da concordare con ARPA FVG.

- 5) Superamenti dei valori limiti di emissione accertati nel sistema di monitoraggio in continuo devono essere specificamente comunicati all'Arpa FVG ed alla Regione Autonoma FVG entro 12 ore dall'accertamento. Entro 7 giorni dal superamento il Gestore deve comunicare all'Arpa FVG, alla Regione Autonoma FVG, al Comune di Fanna e all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria, la causa dello stesso e le azioni messe in atto per evitarne il ripetersi. L'autorità competente può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.
- 6) Per il punto di emissione E4b si applica anche l'art. 237-octiesdecies del D. Lgs.152/2006, l'art. 237-octies, comma 11, lettera c);
- 7) I dati registrati dal sistema di monitoraggio delle emissioni SME devono essere pubblicati su pagina web dedicata;
- 8) Il Gestore deve comunicare alla Regione Autonoma FVG, ARPA FVG, Comune di Fanna ed Azienda Sanitaria, entro 24 ore, le fermate totali dell'impianto di cottura, che si verificano nei giorni feriali, specificando la durata e le cause dell'insorgenza della fermata. Il termine delle 24 ore viene spostato a 48 ore nel caso di fermate parziali in giorni festivi. Nel caso di fermate programmate dell'impianto, il gestore deve comunicare la data di fermata e di ripartenza con almeno 24 ore di anticipo. Fermate parziali dell'impianto di cottura devono essere tracciate sulla pagina web messa a disposizione di ARPA FVG;
- 9) entro tre mesi dal ricevimento dell'autorizzazione il Gestore deve adeguare il videoterminale che mostra in tempo reale l'immagine ad alta definizione, prevedendo anche la registrazione/conservazione delle immagini stesse;
- 10) La Società deve realizzare una campagna di biomonitoraggio attivo e passivo, della deposizione di elementi in traccia e IPA, mediante licheni, da effettuarsi nell'anno successivo alla messa a regime dell'impianto di utilizzo del CER 19 12 10 e/o del CSS combustibile e a distanza di quattro anni dalla stessa.
- 11) "PROCEDURA DI ASSICURAZIONE DI QUALITÀ QAL3: VERIFICA CONTINUATIVA DELLE PRESTAZIONI DEI DISPOSITIVI DI MISURA"
 - a) entro il 28 febbraio 2025 il Gestore deve:

definire, redigere e adottare una procedura QAL3 che rispetti le prescrizioni di cui al punto 7 della norma EN 14181. La procedura deve contenere almeno le informazioni relative alle modalità di esecuzione e di registrazione delle misure di zero e span, alle caratteristiche e al formato della carta di controllo scelta, alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali di riferimento utilizzati, alle modalità con cui sono determinati, verificati e modificati nel tempo i limiti delle carte di controllo. Inoltre, deve comprendere la procedura per la gestione delle non conformità delle misure di zero e span ai requisiti di deriva e/o precisione QAL3 che descriva le azioni correttive previste per ciascun dispositivo e tipologia di non conformità, i criteri di invalidazione delle misure SME precedenti e di messa fuori servizio dei dispositivi di misura, le comunicazioni alle Autorità competenti.
 - b) dare riscontro del punto a) entro il 15 marzo 2025 alla Regione e ad ARPA FVG.
 - c) monitorare e valutare periodicamente il parametro SAMS, stabilire -adattando opportuni documentati criteri- se è troppo alto o troppo basso rispetto alle prestazioni strumentali riscontrate ed eventualmente modificarlo.
 - d) l'aggiustamento delle misure di zero e span di un determinato parametro ai valori nominali dei materiali di riferimento a concentrazione nota deve essere effettuato esclusivamente nei casi in cui la relativa carta di controllo evidenzia il mancato rispetto dei criteri di accettabilità delle misure di zero e/o span di tale parametro. Le operazioni di aggiustamento devono essere registrate e documentate.

- e) Le relazioni di AST e QAL2 devono contenere, come parte dei test funzionali preliminari, la documentazione relativa al riesame delle verifiche QAL3 effettuate, come richiesto nella tabella A.1 dell'allegato A della norma EN 14181.

12) ACCESSIBILITA' E AGIBILITA DELLA SEZIONE DI CAMPIONAMENTO:

- a) il Gestore entro il 31 dicembre 2025 deve provvedere alla sostituzione/rifacimento della ciminiera afferente al punto di emissione E4b
- b) il Gestore entro il 31 gennaio 2026 deve dare riscontro a quanto previsto al punto a) alla Regione e ad ARPA FVG.

Vengono imposte le seguenti prescrizioni per i punti di emissione E4, E5, E9, E10, E16b, E17, E18, E19, E20, E21, E22, E23, E24, E25, E27, E33, E36, E37, E38, E40, E42, E45 ed E46:

- 1. il valore limite si considera rispettato se viene effettuata la corretta manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.

EMISSIONI DIFFUSE IN ATMOSFERA

Vengono imposte le seguenti prescrizioni per le emissioni diffuse:

- 1) il Gestore deve mettere in atto tutti gli interventi necessari al contenimento delle emissioni diffuse nelle fasi di lavorazione adottando, se necessario, idonee misure per il contenimento delle stesse in conformità all'allegato V e all'allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06.
- 2) Il Gestore, al fine di prevenire e contenere le emissioni diffuse provenienti dai particolari depositi esterni di materie prime, dalle vie di circolazione interna deve adottare i seguenti accorgimenti:
 - a) le scorte strategiche di materie prime devono essere disposte in cumuli in parte, ricoperti di terra vegetale ed inerbiti;
 - b) il deposito del carbone deve essere contornato da una barriera di calcare inerbito e piantumato;
 - c) sul deposito carbone e sul deposito materie prime di cava deve essere utilizzato, almeno giornalmente, un sistema di nebulizzazione dell'acqua;
 - d) le strade e i piazzali asfaltati della cementeria devono essere puliti, almeno giornalmente, con motospazzatrice;
 - e) il clinker deve essere depositato in sili chiusi e depolverati;
 - f) le materie prime e il carbone, una volta frantumati, devono essere stoccati al chiuso e movimentati con sistemi automatici.

Indicazioni per il punto di emissione E28 (caldaia a olio combustibile di potenza termica 2.4 MW):

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5 d.lgs. 152/2006, entro il 1° gennaio 2028 il Gestore deve trasmettere comunicazione di modifica dell'autorizzazione al fine dell'adeguamento dei medi impianti di combustione (E28) al rispetto dei valori limite di emissione in atmosfera e da quanto previsto dal Decreto Legislativo stesso.

SCARICHI IDRICI

Sono autorizzati i seguenti scarichi:

Scarico finale	Scarico parziale	origine	trattamento	Recettore finale
S13	S1	Acque di dilavamento zona stoccaggio carbone	sedimentazione e flocculazione (Depuratore 1)	corpo idrico superficiale denominato "Rio Fontanelle"
	S2	Acque meteoriche di dilavamento platea approvvigionamento OCD	sedimentazione e disoleazione (Disoleatore 2)	
	S3	Acque platea lavaggio officina (automezzi e lavaggio pezzi meccanici)	sedimentazione e disoleazione (Disoleatore 3)	
	S4	Troppo pieno circuito acque industriali di raffreddamento di organi meccanici e degli impianti di condizionamento dei locali industriali		
	S6	Acque meteoriche di dilavamento zona frantoio	Sedimentazione e disoleazione (Depuratore 6)	
S14		Acque meteoriche di dilavamento del piazzale antistante l'ingresso allo stabilimento	Dissabbiatura e disoleazione	corpo idrico superficiale denominato "Rio Fontanelle"
		Acque provenienti dall'attività mensa e spogliatoio operai	Condensa grassi e depuratore biologico	
		Acque reflue civili	depuratore biologico fuori terra	

Le acque di raffreddamento (rete acque industriali) sono riciclate al 100%. In caso di anomalia o guasto tali acque vengono scaricate mediante lo scarico parziale S4.

Prescrizioni

Lo scarico delle acque reflue può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) deve essere rispettata per lo scarico S13 e per gli scarichi parziali S1, S2, S3, S4 e S6, la disciplina attualmente vigente per recapito in acque superficiali di scarichi industriali in base al D.Lgs 152/06, art. 101, in particolare la tabella 3, colonna "scarico in acque superficiali", dell'allegato 5 alla parte terza;
- 2) gli autocontrolli allo scarico finale S13 e agli scarichi parziali (S1, S2, S3, S6) devono essere eseguiti sui parametri e con le frequenze e modalità indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo;
- 3) il rispetto dei valori limite di emissione non può essere conseguito mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
- 4) il Gestore deve annotare su apposito registro eventuali anomalie e guasti che determinano lo scarico delle acque di raffreddamento mediante scarico S4;
- 5) i punti di misurazione degli scarichi sono fissati in corrispondenza:
 - dello scarico generale S13, subito a monte del punto di immissione nel corpo recettore;
 - dello scarico parziale S1, nel pozzetto di campionamento posto a valle del sistema di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale del deposito carbone (depuratore n. 1);
 - degli scarichi parziali S2 e S3, nei pozzetti di campionamento posti rispettivamente a valle dei due sistemi di trattamento (disoleatori n. 2 e n. 3);
 - dello scarico parziale S4, nel pozzetto di campionamento delle acque di troppo pieno relative al circuito acque industriali di raffreddamento;
 - dello scarico parziale S6, nel pozzetto di campionamento posto a valle delle vasche di decantazione delle acque meteoriche di dilavamento derivanti dal piazzale del frantoio (depuratore n. 6);

- dello scarico parziale delle acque di condensa dei compressori, subito a valle del trattamento in separatore acqua/olio (acque reimmesse nel circuito chiuso delle acque industriali);
- 6) le acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte aziendali, non oggetto dell'autorizzazione, non devono immettere nell'ambiente materiali grossolani ed inquinanti derivanti da lavorazioni e/o stoccaggi di materiali;
- 7) è fatto obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura, non appena sarà realizzato siffatto servizio pubblico. A tal fine, il Gestore del servizio idrico integrato, comunica al Gestore IPPC l'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura e, nei successivi tre mesi, il Gestore IPPC stesso deve presentare comunicazione di modifica dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 29-nonies, del d.lgs. 152/2006, completa di cronoprogramma di attuazione;
- 8) entro 90 giorni dal ricevimento dell'Autorizzazione lo scarico S14 deve essere dotato di due pozzetti adeguati per il campionamento:
 - a) delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale antistante l'ingresso allo stabilimento;
 - b) delle acque derivanti dalla mensa, spogliatoi e dalle acque reflue civili.
- 9) il Gestore deve dare comunicazione alla Regione dell'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al punto precedente, trasmettendo una "Planimetria Generale degli scarichi idrici" aggiornata con l'individuazione di tutti i pozzetti di campionamento relativi agli scarichi parziali e finali.

RIFIUTI

Presso il cementificio è autorizzato il recupero dei rifiuti, elencati nelle tabelle I e II, relative alle operazioni R1, R5 e messa in riserva R13 di cui all'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006:

E' autorizzato il recupero di materia (R5) di 125.500 ton/anno e 344 ton/giorno:

TABELLA I - RIFIUTI NON PERICOLOSI RECUPERATI (R5)

Denominazione rifiuto non pericoloso	Tipologia (DM 5/2/98 All. 1)	CODICE CER	Attività R5 Quantità recuperabile max (t/anno)	Attività R13 Messa in riserva max (t)	Aree di messa in riserva (R13)
Scaglie di laminazione e stampaggio	5.14	10 02 10	125.500	4.875	n. 4 box in cls con copertura retrattile area frantoio
		12 01 01			
		12 01 02			
Rifiuti refrattari da forni da processi ad alta temperatura	7.8	16 11 06			
Detriti di perforazione	7.14	17 05 04			
Terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione	7.25	10 09 08			
Fanghi da trattamento acque di processo	12.8	10 01 21			
		19 08 14			
Fanghi da processi di pulizia manufatti in acciaio, decantazione acque di raffreddamento dei processi dell'industria siderurgica	12.11	10 02 12			
		12 01 15			
Fanghi da abbattimento polveri da lavorazione terre per fonderie di metalli ferrosi	12.12	10 02 14			
		10 02 15			
Fanghi da impianti di decantazione, chiarificazione e decarbonatazione delle acque per la preparazione di acqua potabile o di acqua addolcita, demineralizzata per uso industriale	12.13	19 08 02			
		19 09 02			
Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	12.14	06 05 03			
Fanghi da trattamento acque di processo e da abbattimento emissioni aeriformi da industria siderurgica e metalmeccanica	12.17	10 02 14			
		10 02 15			
Ceneri di combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da co-combustione con esclusione dei rifiuti urbani ed assimilati tal quali	13.1	10 01 01			
		10 01 02			
		10 01 03			
		10 01 15			
		10 01 17			
Ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere	13.2	10 01 01			
		10 01 03			
		10 01 15			
		10 01 17			
Gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi	13.6	06 11 01			
		10 01 05			
		10 12 10			
					silos metallici presso reparto macinazione cemento
					n. 4 box area frantoio
					capannone materie prime

Prescrizioni:

1. Ogni box deve essere destinato a un singolo codice CER per volta, previa individuazione con opportuna cartellonistica, garantendo la non commistione degli stessi.

E' autorizzato il recupero energetico (R1) di 29.700 ton/anno di CSS CER 19 12 10 da impiegarsi nell'impianto di cottura clinker (testata forno e precalcinatore) in parziale sostituzione del combustibile fossile pet coke/carbone fossile.

TABELLA II – RECUPERO TERMICO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (R1)

Denominazione	Classificazione	Codice CER	Quantità massima recuperata t/anno	Quantità massima recuperata t/giorno
CSS - rifiuto	UNI EN ISO 21640:2021	19 12 10	29.700	100

E' autorizzato, in co-combustione con i combustibili tradizioni, l'utilizzo del CSS conforme al Decreto Ministeriale 14/02/2013 n.22 (di seguito CSS-C).

Prescrizioni:

- a. Per il codice CER 191210 deve essere effettuato il controllo radiometrico sul materiale in ingresso e/o in alternativa deve essere dimostrato che tutto il materiale in ingresso presso l'impianto sia stato sottoposto a controllo radiometrico.
- b. Deve esser evitato l'ingresso di materiale estraneo e/o non idoneo nel sistema di alimentazione del CER191210 al precalcinatore e/o al forno di cottura; tale modalità deve prevedere che, in caso di rinvenimento di materiale di pezzatura non idonea e/o di altri materiali/oggetti estranei al CER191210 il gestore:
 - I. predisponga tutte le misure necessarie al fine di evitare che tale materiale possa essere alimentato al precalcinatore e/o al forno di cottura;
 - II. effettui una valutazione sulla possibilità di rifiutare il carico in ingresso;
 - III. provveda ad effettuare la registrazione della non conformità rilevata;
 - IV. informi tempestivamente la ditta fornitrice dell'episodio accaduto, al fine di evitare il ripetersi dell'inconveniente.
- c. In caso di modifica delle aree destinate al deposito temporaneo, il Gestore deve trasmettere a Regione e ARPA FVG una planimetria aggiornata relativa alle aree di stoccaggio rifiuti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE,
ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Servizio autorizzazioni per la
prevenzione dall'inquinamento

inquinamento@regione.fvg.it
suaa@regione.fvg.it
ambiente@certregione.fvg.it
tel + 39 040 377 4058
I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Ö^&^q Á »Áì I FÖÜOXÖ&^|Á FEFÖEGÍ

SAPI - PN/AIA/12-R

Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per l'esercizio delle attività di cui al punto 3.1 e al punto 5.2, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolte dalla Società BUZZI UNICEM S.R.L. presso l'installazione sita nel Comune di Fanna (PN).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare prot. n. 0012422/GAB del 17 giugno 2015 "Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46";

Vista la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 27569 del 14 novembre 2016, recante "Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 46/2014";

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI, alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Considerato che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

Vista la Decisione di Esecuzione (UE) 2013/16/UE della Commissione del 26 marzo 2013, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, (notificata con il numero C(2013) 1728) per il cemento, la calce e l'ossido di magnesio, ivi comprese le seguenti attività:

- a) produzione di clinker da cemento in forni rotanti la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno;
- b) produzione di calce viva in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno;
- c) produzione di ossido di magnesio in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente 11 dicembre 1996 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo."

Visto il DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16, "Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico";

Visto il Decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42 (Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161);

Vista la Delibera della Giunta regionale n. 307 del 24 febbraio 2017 di approvazione, in via definitiva, dell'elaborato documentale recante "Definizione dei criteri per la predisposizione dei Piani comunali di risanamento acustico, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge regionale 16/2007 e dei criteri per la redazione dei Piani aziendali di risanamento acustico, di cui all'articolo 31, della legge regionale 16/2007";

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto il D.M. 15 aprile 2019, n. 95 (Regolamento recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v)-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro della sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti, altresì, l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici), in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Visto l'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2020, n. 1133, recante "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali" e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 276 del 20 febbraio 2014, con il quale è stata rinnovata, a favore della Società CEMENTIZILLO S.p.A. con sede legale in Padova, via Cassan Carlo, 10, identificata dal codice fiscale 00203550280, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1959 del 16 ottobre 2008, come modificata ed aggiornata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 1925 del 7 ottobre 2009, n. 3214 del 15 dicembre 2010, n. 980 del 12 maggio 2011 e n. 538 del 27 marzo 2013, relativa all'esercizio dell'attività di cui al punto 3.1, lettere a) e b), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Fanna (PN), via Pradis, 2;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 535 del 7 aprile 2015, con il quale la scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 276/2014, è stata prorogata fino al 20 febbraio 2026;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 4963 del 20 dicembre 2018, con il quale:

- 1) è stato preso atto dell'intervenuta modifica della titolarità dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 276/2014, dalla Società CEMENTIZILLO S.p.A. alla Società BUZZI UNICEM S.p.A. con sede legale in Casale Monferrato (AL), via Luigi Buzzi, 6, identificata dal codice fiscale 00930290044;
- 2) è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 276/2014;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 10648 del 13 marzo 2023, con il quale è stata volturata, a favore della Società BUZZI UNICEM S.R.L. (di seguito indicata come Gestore) con sede legale in Casale Monferrato (AL), via Luigi Buzzi, 6, identificata dal codice fiscale 11983660157, l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata, a favore della Buzzi Unicem S.p.A., con il decreto n. 276/2014, come prorogata e modificata con i decreti n. 535/2015 e n. 4963/2018;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 40129 del 4 settembre 2023, con il quale è stata autorizzata la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 276/2014, come prorogata, modificata e volturata con i decreti n. 535/2015, n. 4963/2018 e n. 10648/20123;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 31913 del 23 dicembre 2022, con il quale è stato approvato il "Piano d'ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)", ai sensi dell'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del decreto legislativo 152/2006 per il triennio 2023 - 2024 - 2025";

Vista la nota prot. n. 135/2014-p.BUR/et del 3 dicembre 2014, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) il 9 dicembre 2014, assunta al protocollo regionale n. 32864 del 9 dicembre 2014, con la quale la Società Cementizillo S.p.A. ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29-

nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'intenzione di realizzare le modifiche di seguito indicate:

1. nuova pavimentazione area zona frantoio materie prime e posa di 3 prefabbricati con copertura retrattile per la ricezione delle materie prime seconde (MPS) e rifiuti non pericolosi da utilizzare come recupero di materia;
2. costruzione di 2 nuove tramogge coperte per la gestione delle Materie prime seconde e scaglie di laminazione (CER 100201, CER120101, CER 120102);

Vista la nota prot. n. 34109 del 22 dicembre 2014, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di Fanna, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", a Sistema Ambiente S.r.l. e al C.A.T.O. Occidentale, copia della nota della Società Cementizillo S.p.A. datata 3 dicembre 2014 e della relativa documentazione tecnica, comunicando che le modifiche proposte devono ritenersi non sostanziali ed invitando gli Enti partecipanti all'istruttoria a formulare, entro 30 giorni dal ricevimento della nota regionale, eventuali osservazioni in merito;

Vista la nota prot. n. 1439 / P / GEN / DPN del 16 gennaio 2015, trasmessa a mezzo PEC, assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 1008, con la quale ARPA FVG ha comunicato di non rilevare motivi ostativi alla realizzazione della modifica non sostanziale proposta dalla Società Cementizillo S.p.A.;

Vista la nota prot. n. 3978 del 13 febbraio 2015, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato alla Società Cementizillo S.p.A., al Comune di Fanna, alla Provincia di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", a Sistema Ambiente S.r.l. e al C.A.T.O. Occidentale, il parere espresso da ARPA FVG con la propria nota del 16 gennaio 2015, specificando che decorso il termine di cui all'art. 29-nonies, comma 1, del d.lgs 152/2006, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche impiantistiche comunicate con la nota del 3 dicembre 2014;

Vista la nota prot. n. 48/2015-p.BUR/et del 16 aprile 2015, trasmessa a mezzo PEC, assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 10270, con la quale la Società Cementizillo S.p.A. ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'intenzione di realizzare le modifiche di seguito indicate:

1. aggiornamento progettuale dell'impianto di recupero energetico in R1, con la realizzazione deposito coperto per lo stoccaggio del CSS (punti di emissione E43 – E44);
2. aggiornamento progettuale dell'impianto di abbattimento degli ossidi di azoto con l'introduzione di un sistema a SNCR (Riduzione Selettiva Non Catalitica) al camino E4b;
3. inserimento del codice CER 100908 (forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07) nell'elenco dei rifiuti non pericolosi da autorizzare a recupero come materia;

Vista la nota prot. n. 11852 del 30 aprile 2015, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di Fanna, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Friuli Occidentale", a Sistema Ambiente S.r.l. e al C.A.T.O. Occidentale, copia della nota della Società Cementizillo S.p.A. datata 16 aprile 2015 e della relativa documentazione tecnica, comunicando che le modifiche proposte devono ritenersi non sostanziali ed invitando gli Enti partecipanti all'istruttoria a formulare, entro 30 giorni dal ricevimento della nota regionale, eventuali osservazioni in merito;

Vista la nota prot. n. 36320 del 21 maggio 2015, trasmessa a mezzo PEC, assunta, nella medesima data al protocollo regionale n. 13962, con la quale l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Friuli Occidentale" ha comunicato di non rilevare, dal punto di vista igienico-sanitario, motivi o pareri ostativi alla realizzazione della modifica non sostanziale di cui alla nota della Società

del 16 aprile 2015;

Vista la nota prot. n. 17582 / P / GEN/ DPN del 29 maggio 2015, trasmessa a mezzo PEC, assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 14770, con la quale ARPA FVG ha comunicato di non ravvisare elementi ostativi alle modifiche proposte e nei termini illustrati nella documentazione tecnica fornita;

Vista la nota prot. n. 37701/2015 del 5 giugno 2015, trasmessa a mezzo PEC, assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 15274, con la quale la Provincia di Pordenone ha formulato le proprie osservazioni, ritenendo che non vi siano pareri di competenza dell'Ente medesimo relativamente agli scarichi idrici;

Vista la nota prot. n. 17084 del 22 giugno 2015, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato alla Società Cementizillo S.p.A., al Comune di Fanna, alla Provincia di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "Friuli Occidentale", a Sistema Ambiente S.r.l. e al C.A.T.O. Occidentale, i pareri espressi dall'Azienda sanitaria, da ARPA FVG e dalla provincia di Pordenone, specificando che decorso il termine di cui all'art. 29-nonies, comma 1, del d.lgs 152/2006, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche impiantistiche comunicate con la nota del 16 aprile 2015;

Vista la nota prot. n. 25/2017 p.BOM/bm del 3 marzo 2017, assunta la protocollo regionale n. 9084 del 6 marzo 2017, con la quale la Società Cementizillo S.p.A. ha comunicato che dal 9 aprile 2017 verranno rispettati i limiti totali di emissione in atmosfera prescritti nell'Allegato B, Capoverso B del decreto n. 276 del 20 febbraio 2014.

Vista la nota prot. n. 61 del 14 giugno 2017, trasmessa a mezzo PEC il 19 giugno 2017, assunta al protocollo regionale n. 26199 del 19 giugno 2017, con la quale la Società Cementizillo S.p.A. ha comunicato l'avvio dell'attività R1 con l'utilizzo del CER 191210;

Vista la nota prot. n. 60546 del 24 agosto 2017, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 36599 del 25 agosto 2017, con la quale l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" ha inviato la relazione di sopralluogo effettuato a seguito dell'inizio dell'attività R1 di recupero del CER 191210 presso l'installazione della Società Cementizillo S.p.A.;

Vista la nota prot. n. 10236 / P / GEN/ PRA_PN del 28 marzo 2018, trasmessa a mezzo PEC, assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 18137, con la quale ARPA FVG ha inviato il rapporto conclusivo di verifica ispettiva per l'anno 2017, il quale non ha rilevato inosservanze a quanto imposto con il decreto di AIA e ha proposto alcune modifiche al decreto stesso;

Viste la nota del 15 aprile 2019, trasmessa a mezzo PEC il 16 aprile 2019, assunta al protocollo regionale n. 19628 del 17 aprile 2019 e la nota del 17 aprile 2019, trasmessa a mezzo PEC, assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 19791, con la quale la Società Buzzi Unicem S.p.A. ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'intenzione di realizzare le modifiche di seguito indicate:

- installazione di un impianto di ricezione e dosaggio di idrossido di calcio per la riduzione degli ossidi di zolfo dal camino E4bis in conformità alle BAT del settore Cemento;
- installazione di un impianto di ricezione e dosaggio di bicarbonato di sodio per la riduzione dell'acido cloridrico dal camino E4bis;
- spostamento impianto di filtrazione Frantoio MP;
- realizzazione dell'impianto di trattamento delle acque meteoriche derivanti dal piazzale frantoio materie prime;
- modifica dell'area di Messa in Riserva (R13) per le scaglie di laminazione (Codice CER 10.02.10, 12.01.01 e 12.01.02);

- dismissione e bonifica del serbatoio interrato del gasolio da autotrazione ed installazione di serbatoio fuori terra tipo diesel tank con bacino di contenimento e copertura;
- introduzione della nuova materia prima naturale sabbia silicea e/o sabbia end of waste;

Preso atto che con la nota del 15 aprile 2019 la Società Buzzi Unicem S.p.A. ha comunicato che non verrà realizzato quanto comunicato al punto 2 della comunicazione di modifica non sostanziale del 3 dicembre 2014 “costruzione di 2 nuove tramogge coperte. per la gestione delle Materie prime seconde e scaglie di laminazione (CER 100201, CER120101, CER 120102)”;

Considerato che le modifiche comunicate con le note del 15 aprile 2019 e del 17 aprile 2019 sono autorizzate per decorrenza dei termini di cui all’art. 29-nonies, comma 1, del D.lgs 152/2006;

Vista la nota prot. n. 28592 dell’10 giugno 2019, il Servizio competente ha comunicato alla Società Buzzi Unicem S.p.A. che quanto previsto dal paragrafo “Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano” dell’allegato C “Piano di Monitoraggio e Controllo” dell’autorizzazione integrata ambientale, viene sostituito con il seguente:

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del Piano

I risultati del presente piano di monitoraggio sono comunicati attraverso il Software AICA predisposto da ARPA FVG. Le analisi relative ai campionamenti sono inserite entro 90 gg dal campionamento e la relazione annuale viene consolidata entro il 30 aprile di ogni anno.

Al fine di consentire lo svolgimento dell’attività di controllo di ARPA, il gestore comunica, attraverso AICA ed indicativamente 15 giorni prima, l’inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall’AIA ed il nominativo della ditta esterne.

La Società deve, qualora necessario, comunicare tempestivamente all’indirizzo e-mail autocontrolli.aia@arpa.fvg.it i nuovi riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale per consentire un altro accreditamento” Gli Enti in indirizzo possono richiedere ad ARPA FVG all’indirizzo e-mail autocontrolli.aia@arpa.fvg.it le credenziali per l’accesso all’applicativo.

Vista la nota del 6 novembre 2019, trasmessa a mezzo PEC, assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 52884, con la quale la Società Buzzi Unicem S.p.A. ha comunicato, ai sensi dell’articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l’intenzione di realizzare una modifica consistente nella rimodulazione delle aree di stoccaggio per la messa in riserva dei rifiuti da avviare a recupero per la produzione della farina cruda, senza modificare il quantitativo e/o la tipologia di rifiuti già autorizzati;

Considerato che la modifica non sostanziale comunicata con la nota del 6 novembre 2019, è autorizzata per decorrenza dei termini di cui all’art. 29-nonies, comma 1, del D.lgs 152/2006;

Vista la nota prot. 38/2020 BF/pfc del 6 luglio 2020, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 31615 del 7 luglio 2020, con la quale la Società Buzzi Unicem S.p.A. ha comunicato dei chiarimenti riguardo ai nuovi punti di emissione autorizzati E45 ed E46;

Vista la nota prot. n. 26476 del 7 maggio 2021, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente, tenuto conto delle numerose comunicazioni di modifica non sostanziale, delle variazioni normative e di quanto segnalato da ARPA durante le visite ispettive:

- 1) ha comunicato alla Società Buzzi Unicem S.p.A. di ritenere necessario aggiornare l’autorizzazione integrata ambientale, al fine di riportare su un unico atto, i contenuti e le prescrizioni dell’AIA rilasciata a nome della Società stessa;
- 2) ha chiesto alla Società di presentare, entro 90 giorni dal ricevimento della nota regionale, la documentazione indicata nella nota stessa, al fine di procedere all’aggiornamento dell’AIA;

3) ha comunicato, ai sensi dell'articolo 7 della legge 241/1990, l'avvio del procedimento amministrativo, con contestuale sospensione dei termini del procedimento fino al ricevimento della documentazione;

Vista la nota prot. n. 32/2021 MP/pfc del 12 luglio 2021, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 38634 del 13 luglio 2021, successivamente perfezionata con la nota prot. n. 39/2021 MP/pfc del 5 agosto 2021, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 43409, con le quali la Società Buzzi Unicem S.p.A. ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'intenzione di realizzare la modifica consistente nell'introduzione, nel ciclo produttivo dello stabilimento, di un additivo non pericoloso, a base di magnesio, per ridurre le incrostazioni all'interno dell'impianto di cottura clinker;

Considerato che la modifica non sostanziale comunicata con le note del 12 luglio 2021 e del 5 agosto 2021 sono autorizzate per decorrenza dei termini di cui all'art. 29-nonies, comma 1, del D.lgs 152/2006;

Considerato che:

1) con nota prot. n. 38/2021 MP/pfc del 2 agosto 2021, assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 42419, la Società Buzzi Unicem S.p.A., in ragione della complessità della documentazione, ha chiesto una proroga di 30 giorni del termine per la presentazione di quanto richiesto con la nota regionale del 7 maggio 2021, per l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale;

2) con nota prot. n. 44431 del 12 agosto 2021, il Servizio competente, considerata esaustiva la motivazione addotta della Società, ha accolto la richiesta di proroga e ha stabilito il 4 settembre 2021 quale data per la presentazione di quanto richiesto con la nota regionale del 7 maggio 2021;

Vista la nota prot. n. 40/2021 MP/pfc del 12 agosto 2021, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 44644 del 13 agosto 2021, con la quale la Società Buzzi Unicem S.p.A. ha trasmesso la "Relazione tecnica sulle emissioni ai sensi dell'articolo 271, comma 7-bis, del D.Lgs. 152/2006";

Vista la nota prot. n. 47/2021 MP/pfc del 3 settembre 2021, trasmessa a mezzo PEC, assunta, nella medesima data al protocollo regionale n. 48095 e n. 48097, successivamente perfezionata con la nota del 6 settembre 2021, trasmessa a mezzo PEC, assunta, nella medesima data al protocollo regionale n. 48350, con la quale la Società Buzzi Unicem S.p.A. ha inviato la documentazione per l'aggiornamento dell'AIA richiesta con la nota regionale del 7 maggio 2021;

Vista la nota prot. n. 8448 del 16 febbraio 2022, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato, a fini istruttori, al Comune di Fanna, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, a Sistema Ambiente s.r.l., al Servizio gestione risorse idriche e al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'Ambiente, energia e sviluppo sostenibile, all'Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR), copia della documentazione fornita dalla Società Buzzi Unicem con le note del 3 e 6 settembre 2021, invitando gli Enti partecipanti all'istruttoria a formulare eventuali osservazioni in merito;

Vista la nota prot. n. 58/2022 PP/pfc del 3 agosto 2022, trasmessa a mezzo PEC, assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 44878, successivamente perfezionata con la nota prot. n. 65/2021 PP/pfc dell'1 settembre 2022, trasmessa a mezzo PEC, assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 49972, con le quali la Società Buzzi Unicem S.p.A. ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'intenzione di realizzare le seguenti modifiche:

- 1) nell'installazione di un nuovo "box" per messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi;
- 2) nella predisposizione di un cumulo di calcare;

Considerato che la modifica non sostanziale comunicata con le note del 3 agosto 2022 e dell'1 settembre 2022, sono autorizzate per decorrenza dei termini di cui all'art. 29-nonies, comma 1, del D.lgs 152/2006;

Viste le note prot. n. 78782 dell'8 febbraio 2023 e prot. n. 159175 del 17 marzo 2023, trasmesse a mezzo PEC, con le quali il Servizio competente ha convocato, per il giorno 27 aprile 2023, la prima Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza, in merito all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto il verbale della prima Conferenza di servizi del 27 aprile 2023, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) il rappresentante della Regione ha dato la parola al rappresentante di ARPA FVG che ha dato lettura alla nota prot. n. 13142 / P / GEN/ AIA del 26 aprile 2023, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 245596 del 27 aprile 2023, con la quale l'Agenzia regionale medesima ha formulato le proprie osservazioni e ha chiesto chiarimenti e documentazione integrativa;

2) il rappresentante della Regione ha ritenuto necessario che la Società Buzzi Unicem S.r.l. integri la documentazione presentata e, nello specifico, ha chiesto:

a. di compilare il documento allegato di verifica dell'applicazione delle Migliori tecniche Disponibili come individuate dalla "Decisione di Esecuzione (UE) 2013/16/UE DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 2013 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, (notificata con il numero C(2013) 1728) per il cemento, la calce e l'ossido di magnesio", che riporta tutti i punti indicati dalle BAT. Nello specifico:

I. Qualora la BAT preveda più tecniche, per ognuna di esse deve essere indicato lo stato di applicazione come "APPLICATO", "NON APPLICATO" oppure "NON PERTINENTE" (es BAT 5: a), b), c), d), e), f), g), BAT 7, BAT 10, BAT 11, BAT 14, BAT 15 etc..).

II. Si chiede di valutare attentamente l'opportunità di inserire la dicitura "NON PERTINENTE".

III. Nel caso la BAT non sia applicata, indicare la motivazione;

b. di comunicare, per tutti i punti di emissione in atmosfera l'emissione, l'altezza del punto di emissione e di verificare che quella comunicata sia la portata massima di progetto.

c. di comunicare, per l'emissione in atmosfera E28 (Caldaie impianto olio diatermico: n. 2 CT ad olio combustibile di potenza termica 1.200 kW cadauna – medi impianti di combustione),

I) quale tipo di combustibile viene utilizzato, inquadrandolo all'interno della "Disciplina dei combustibili" di cui all'Allegato X alla Parte Quinta del D.lgs 152/2006;

II) se intende adeguarsi fin dall'emissione del decreto di aggiornamento dell'AIA, a quanto disposto dall'art 273 bis comma 5 del D.lgs 152/2006;

III) i dati di cui alla parte IV-bis dell'Allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. n. 183 del 15.11.2017:

- Nome e sede legale del gestore e sede dello stabilimento in cui sono ubicati gli impianti, se fissi;
- Classificazione secondo le definizioni dell'articolo 268, comma 1, lett. da gg-bis) a gg-septies);
- Classificazione dei combustibili utilizzati (biomassa solida, altri combustibili solidi, gasolio, altri combustibili liquidi, gas naturale, altri combustibili gassosi) e relativa quantitativi;
- Potenza termica nominale;
- Numero previsto di ore operative annue;
- Carico medio di processo;

- Data di messa in esercizio (prevista).
- Settore di attività dello stabilimento o del medio impianto di combustione secondo il codice NACE.

IV) le motivazioni tecniche per cui l'OCD viene dichiarato non sostituibile;

- d. di definire compiutamente le superfici planimetriche e le relative estensioni in m² delle aree denominate n. 1, 2 e 3 di messa in riserva [R13] individuate nella Planimetria generale rifiuti recuperati", Rev. 2 del 26/08/2021;
- e. di fornire informazioni sul quantitativo massimo stoccabile in m³ di rifiuti nelle singole 3 aree di messa in riserva [R13] (n. 1, 2 e 3), le modalità/sistemi di stoccaggio, i presidi di stoccaggio, l'elenco dei rifiuti stoccati nelle 3 diverse aree e le modalità di identificazione degli stessi;
- f. di chiarire se l'operazione di messa in riserva [R13] autorizzata sia esclusivamente preliminare all'operazione di recupero in impianto [R5] o se la ditta chieda anche di essere autorizzata alla mera messa in riserva [R13]. Qualora la ditta chieda di essere autorizzata anche ad una mera messa in riserva [R13], dovranno essere definite in planimetria le relative aree e superfici nonché fornite informazioni sulle modalità/sistemi di stoccaggio, i presidi di stoccaggio, l'elenco dei rifiuti stoccati nelle diverse aree e le modalità di identificazione degli stessi. Dette aree dovranno inoltre essere nettamente distinte e separate fisicamente dalle aree di messa in riserva dei rifiuti gestiti in messa in riserva [R13] preliminare al recupero in impianto [R5];
- g. in considerazione del fatto che la produzione di clinker-cemento con utilizzo del codice EER 17 05 04 e con riferimento alla Tipologia 7.31-bis del D.M. 05/02/1998 non è corretta, in quanto detta tipologia stabilisce quanto di seguito riportato:

"7.31-bis Tipologia: terre e rocce da scavo [170504]

7.31-bis.1 Provenienza: attività di scavo.

7.31-bis.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica.

7.31-bis.3 Attività di recupero:

I) industria della ceramica e dei laterizi [R5];

II) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];

III) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].

7.31-bis.3 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: prodotti ceramici nelle forme usualmente commercializzate".

Si chiede di relazionare in merito e di specificare se l'utilizzo del sopracitato codice deve essere autorizzato ai sensi dell'art. 208 del Dlgs 152/2006.

- h. di definire la potenzialità giornaliera dell'impianto (Mg/g) per l'operazione di recupero [R5], ciò anche ai fini del calcolo della garanzia finanziaria secondo quanto disposto dall'art. 3 del decreto Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres.;
- i. di chiarire se vengono svolti eventuali trattamenti/lavorazioni sui rifiuti autorizzati ad attività di recupero [R5], di che tipo, su quali codici EER, con quali attrezzature/macchinari e in quali siti dell'impianto;
- j. di predisporre una idonea modalità di verifica in ingresso del CER191210 tale da evitare l'ingresso di materiale estraneo e/o non idoneo nel sistema di alimentazione del CER191210 al precalcinatore e/o al forno di cottura; tale modalità deve prevedere che, in caso di rinvenimento di materiale di pezzatura non idonea e/o di altri materiali/oggetti estranei al CER191210 il gestore;

- I. predisponga tutte le misure necessarie al fine di evitare che tale materiale possa essere alimentato al precalcinatore e/o al forno di cottura;
 - II. effettui una valutazione sulla possibilità di rifiutare il carico in ingresso;
 - III. provveda ad effettuare la registrazione della non conformità rilevata;
 - IV. informi tempestivamente la ditta fornitrice dell'episodio accaduto, al fine di evitare il ripetersi dell'inconveniente.
- k. di presentare una planimetria delle aree di stoccaggio delle materie prime, con indicata anche l'area individuata per il nuovo cumulo di calcare da 50.000 Mg, autorizzato a seguito della comunicazione di modifica non sostanziale del 1 settembre 2022, e la rete di scolo delle acque meteoriche afferenti.

3) la Conferenza di servizi ha ritenuto necessario che la Società trasmetta, entro 90 giorni dal ricevimento del verbale della Conferenza stessa, quanto richiesto da ARPA FVG con la propria nota del 26 aprile 2023 e dalla Regione in sede di Conferenza;

Vista la nota prot. n. 298425 del 22 maggio 2023, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il servizio competente:

1) ha inviato alla Società Buzzi Unicem S.r.l., al Comune di Fanna, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, a Livenza Tagliamento Acque S.p.A., all'Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR), al Servizio gestione risorse idriche e al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'Ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del verbale della Conferenza di servizi del 27 aprile 2023 e di tutta la documentazione nello stesso citata;

2) ha chiesto alla Società Buzzi Unicem S.r.l., di inviare, entro 90 giorni dal ricevimento della nota stessa, la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi;

Vista la nota prot. n. 51/2023 – PP/pfc del 18 agosto 2023, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 475849 del 21 agosto 2023, con la quale la Società Buzzi Unicem S.r.l.:

1) ha trasmesso la documentazione per l'aggiornamento dell'AIA richiesta, a seguito delle risultanze della Conferenza di servizi del 27 aprile 2023, con nota protocollo n. 298425 del 22 maggio 2023.

2) ha comunicato che non verrà realizzato parte di quanto comunicato al punto 1 della comunicazione di modifica non sostanziale del 16 aprile 2016 "realizzazione deposito coperto per lo stoccaggio del CSS (punti di emissione E43 – E44)";

Vista la nota prot. n. 618171 del 18 ottobre 2023, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato, a fini istruttori, al Comune di Fanna, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, all'Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti, al Servizio gestione risorse idriche e al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione Centrale difesa dell'Ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia della documentazione presentata dalla Società Buzzi Unicem S.r.l. con la nota del 18 agosto 2023;

2) ha convocato, per il giorno 24 novembre 2023, la seconda Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la nota del 2 novembre 2023, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 664691 del 3 novembre 2023, con la quale la Società Buzzi Unicem S.r.l. ha inviato il "Manuale di gestione dello SME" rev.6 datato ottobre 2023 (emissione E4bis – Forno + Molino crudo);

Visto il verbale della seconda Conferenza di servizi del 24 novembre 2023, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) il rappresentante della Regione ha dato lettura:

- della nota prot. n. 87206 del 24 novembre 2023, trasmessa a mezzo PEC, assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 717707, con la quale l'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale ha confermato i contenuti del parere espresso con la nota prot. n. 97513 del 24 novembre 2022 (protocollo regionale n. 268462 del 25 novembre 2022);
- della nota prot. n. 718485 del 24 novembre 2023, con la quale il Servizio Gestione risorse idriche della Regione ha chiesto chiarimenti in merito agli scarichi presenti in cementeria;

2) il rappresentante di ARPA FVG ha ritenuto necessario acquisire alcuni chiarimenti:

- a. per quanto concerne il punto di emissione ES 7 dovrà essere trasmessa documentazione grafica quotata in pianta e prospetto. Si ritiene utile ricordare che le caratteristiche costruttive dovranno essere coerenti ai disposti del documento "Attività di campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera – requisiti tecnici delle postazioni ai sensi della UNI EN 15259:2008 e del D.lgs. 81/2008 e s.m.i." – Linee guida ARPA FVG LG 22.03 – Ed.2 - Rev.0 – 19.07.19, disponibili sul sito dell'Agenzia "
- b. esaminato quanto espresso dalla Società nella nota prot. n. 81/2022 al prot. ARPA n. 38817/2022, si segnala l'opportunità che la stessa approfondisca le cause dei fenomeni occorsi in data 25/10/2022 e 29/11/2022 considerando la presenza di altri fattori che potrebbero contribuire alla comparsa degli eventi segnalati anche in base a quanto riportato in diversi studi pubblicati nella letteratura scientifica di settore.

Di seguito si riportano i riferimenti ad alcuni documenti e pubblicazioni utili ad approfondire la tematica:

- US Environmental Protection Agency - "Alternative Control Technologies Document Update – NOx Emissions from New Cement Kilns" EPA-453/R-07-006, november 2007
 - Miller, F.M. - "Management of Detached Plumes in Cement Plants" in Proceedings of the 2001 IEEEIAS/PCA Cement Industry Technical Conference
 - Hawks R.L., Schwab J.J., Stuehmer K. – "Abatement of secondary plume at Inland cement, Edmontom, Alberta" 41th Cement Industry Technical Conference, Roanoke, VA, 395-418 - 1999
 - Linero A. "SNCR NOx at US Cement Plants. Is SCR Close Behind?" Paper#638 presented at the AWMA Annual conference, June 2005
 - B. Dellinger, G. Grotecloss, C. R. Fortune, J. L. Cheney, J. B. Homolya - "Sulfur Dioxide Oxidation and Plume Formation at Cement kilns " Environmental Science & Technology – 1980
- c. La Società deve specificare cosa si intende, in tabella 3 del PMC con la dicitura "parametri individuati all'interno dei contratti di fornitura" dando indicazione dei riferimenti normativi;

3) il rappresentante della Regione ha ritenuto necessario acquisire alcuni chiarimenti e pertanto la Società deve:

- a. indicare, per i punti di emissione individuati nel documento "DECRIZIONE DELL'ATTIVITA'" come "Altri tipi di emissioni", riferimenti normativi al fine di individuarli come "impianti e attività in deroga" (Allegato IV alla Parte V, Parte I punto 1 del D.lgs 1522006);

- b. chiarire la tipologia di saldatura afferente a Es7, l'indicazione di portata ed altezza del punto di emissione;
- c. chiarire il tenore di zolfo dell'olio combustibile denso utilizzato nella caldaia afferente al punto di emissione E28.

4) la Conferenza di servizi ha ritenuto necessario che la Società trasmetta, entro 60 giorni dal ricevimento del verbale della Conferenza stessa, quanto richiesto dal Servizio Gestione risorse idriche con la propria nota del 24 novembre 2023, da ARPA FVG e dalla Regione in sede di Conferenza;

Vista la nota prot. n. 750078 del 6 dicembre 2023, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha inviato alla Società Buzzi Unicem S.r.l., al Comune di Fanna, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, all'Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR), al Servizio gestione risorse idriche e al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'Ambiente, energia e sviluppo sostenibile, copia del verbale della Conferenza di servizi del 24 novembre 2023 e di tutta la documentazione nello stesso citata;
- 2) ha chiesto alla Società Buzzi Unicem S.r.l., di inviare, entro 60 giorni dal ricevimento della nota stessa, la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi;

Vista la nota prot. n. 07/2004 PM/pfc del 6 febbraio 2024, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 80478 del 7 febbraio 2024, con la quale la Società Buzzi Unicem S.r.l.:

- 1) ha inviato al Servizio competente la documentazione integrativa richiesta con la nota regionale del 6 dicembre 2023;
- 2) ha precisato:
 - a) che è intenzione della Società stessa di dotarsi, nel breve periodo, di un aspiratore mobile carrellato (depuratore carrellato per fumi di saldatura) in sostituzione del punto di emissione ES7 esistente non in esercizio, in considerazione del fatto che le attività di saldatura nell'officina dello stabilimento di Fanna sono limitate a piccoli e sporadici interventi, di norma eseguite con elettrodo;
 - b) che il punto di emissione ES7 inserito nella tabella al paragrafo "Altri punti di emissione" del documento "Descrizione dell'attività", trasmesso in data 18/08/2023, è relativo all'aspiratore carrellato, ossia al sistema mobile di aspirazione;

Vista la nota prot. n. 373096 del 12 giugno 2024, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha inviato, a fini istruttori, al Comune di Fanna, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale, all'Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR), al Servizio gestione risorse idriche e al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'Ambiente, energia e sviluppo sostenibile., copia della documentazione integrativa presentata dalla Società con la nota del 7 febbraio 2024, invitando gli Enti partecipanti all'istruttoria a formulare eventuali osservazioni in merito;
- 2) ha convocato, per il giorno 18 luglio 2024, la terza Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza, in merito all'aggiornamento dell'Autorizzazione integrata ambientale;

Vista a la nota prot. n. 32/2024 PM pfc dell'8 luglio 2024, trasmessa a mezzo PEC, assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 427417, con la quale la Società Buzzi Unicem S.r.l. ha inviato documentazione integrativa spontanea a quanto già presentato con la nota del 6 febbraio 2024;

Vista la nota prot. n. 433152 del 10 luglio 2024, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato, a fini istruttori, al Comune di Fanna, ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria

Friuli Occidentale, all'Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR), al Servizio gestione risorse idriche e al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale difesa dell'Ambiente, energia e sviluppo sostenibile., copia delle integrazioni spontanee fornite dalla Società con la nota dell'8 luglio 2024;

Visto il verbale della terza Conferenza di servizi del 18 luglio 2024, dal quale risulta, tra l'altro, che:

- 1) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 446948 del 17 luglio 2024, con la quale il Servizio Gestione risorse idriche della Regione ha espresso il proprio parere in merito all'aggiornamento dell'AIA;
- 2) il rappresentante di ARPA FVG ha dato lettura della nota prot. n. 22801 / P / GEN/ PN del 18 luglio 2024, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 449888 del 19 luglio 2024, con la quale l'Agenzia regionale medesima ha formulato le proprie osservazioni, ha chiesto l'inserimento di prescrizioni e ha inviato il Piano di Monitoraggio e controllo;
- 3) il rappresentante della Regione ha dato lettura della Relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente sulla base dei pareri pervenuti;
- 4) la Conferenza di servizi ha modificato ed integrato la relazione istruttoria sulla base delle valutazioni dei partecipanti alla Conferenza stessa e ha quindi proceduto alla sua approvazione;
- 5) la Conferenza di servizi si è espressa favorevolmente all'aggiornamento dell'AIA alla Società Buzzi Unicem S.r.l. alle condizioni riportate nella relazione istruttoria;

Vista la nota prot. n. 26340/P/GEN/PN del 20 agosto 2024, trasmessa a mezzo PEC, assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 504528, con la quale ARPA FVG:

- 1) ha trasmesso il "Rapporto Conclusivo Attività di Controllo Ordinario – Anno 2023 e gli esiti dell'attività di controllo misure dello SME";
- 2) ha comunicato che in sede di verifica ispettiva sono state rilevate n. 2 inosservanze delle prescrizioni imposte dai provvedimenti autorizzativi e dal d.lgs. 152/2006:
 - la prima riguarda le verifiche di cui alla procedura QAL3 condotte da gennaio 2022 a dicembre 2023 risultate non conformi alla norma EN 14181;
 - la seconda riguarda le condizioni di accessibilità e agibilità della sezione di campionamento del punto di emissione E4B;

Vista la nota prot. n. 525716 del 2 settembre 2024, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha comunicato alla Società Buzzi Unicem S.r.l. l'avvio del procedimento di diffida ad adempiere a seguito della nota dell'agenzia regionale eventuali osservazioni riguardanti le inosservanze comunicate da ARPA FVG;

Vista la nota prot. n. 42/2004 PM/pfc del 12 settembre 2024, trasmessa a mezzo PEC, assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 550304, con la quale la Società Buzzi Unicem S.r.l. ha trasmesso le proprie osservazioni in merito all'avvio del procedimento di diffida comunicando le attività messe in atto per risolvere le criticità segnalate dall'agenzia regionale e che il rifacimento della ciminiera verrà completato entro il 31 dicembre 2025

Vista la nota prot. n. 47/2024 PM/pfc del 26 settembre 2024, trasmessa a mezzo PEC, assunta, nella medesima data al protocollo regionale n. 580663, con la quale il Gestore, in ottemperanza a specifica prescrizione dell'autorizzazione integrata ambientale, ha inviato gli esiti della campagna di biomonitoraggio attivo e passivo, della deposizione di elementi in traccia e IPA, mediante licheni, effettuata a distanza di quattro anni dalla data di utilizzo del CSS";

Vista la nota prot. n. 655113/P del 25 ottobre 2024, trasmessa a mezzo PEC, con la quale Servizio competente ha inviato all'agenzia regionale la documentazione fornita dalla Società Buzzi Unicem

S.r.l. con la nota del 12 settembre 2024 e ha chiesto all'agenzia regionale stessa di formulare le proprie osservazioni in merito alle misure previste per risolvere le criticità segnalate;

Vista la nota prot. n. 36056 / P / GEN/ PN del 7 novembre 2024, trasmessa a mezzo PEC, assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 686123, con la quale l'Agenzia regionale ha formulato le proprie osservazioni in merito alla documentazione fornita dalla Società Buzzi Unicem S.r.l.;

Vista la nota prot. n. 705000 del 13 novembre 2024, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- ha preso atto di quanto proposto dalla Società Buzzi Unicem S.r.l. per la risoluzione della non conformità relativa alle verifiche di cui alla procedura QAL3 condotte da gennaio 2022 a dicembre 2023 e alle condizioni di accessibilità e agibilità della sezione di campionamento del punto di emissione E4B;
- ha condiviso le misure proposte dalla Società per risolvere le criticità segnalate da ARPA FVG con la nota prot. n. 26340 / P / GEN/ PN del 20 agosto 2024;
- ha comunicato alla Società l'intenzione di inserire, con opportune prescrizioni, nell'aggiornamento dell'Autorizzazione integrata ambientale avviato con nota protocollo n. 26476 del 7 maggio 2021, le misure e le tempistiche proposte dal Gestore stesso per risolvere le criticità segnalate da ARPA FVG;
- ha chiesto alla Società di trasmettere, entro 10 giorni dal ricevimento della nota regionale, il cronoprogramma degli interventi proposti per la risoluzione della non conformità relativa alla procedura QAL3 inerente i punti a), b), c), d), e) ed f), come indicati nella nota della Società stessa datata 12 settembre 2024 (prot. reg. n. 550304/2024);

Vista la nota prot. n. 54/2024 PM/pfc del 22 novembre 2024, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 735146 del 25 novembre 2024, con la quale la Società Buzzi Unicem S.r.l. ha trasmesso, in risposta alla nota regionale prot. n. 705000 del 13 novembre 2024, la relazione sullo stato di avanzamento degli interventi proposti per la risoluzione della non conformità relativa alla procedura QAL3 inerente i punti a), b), c), d), e) ed f) della nota stessa, e più precisamente:

- 1) in merito al punto a), ha comunicato di aver dato mandato ad una azienda esterna, incaricata della manutenzione e fornitura del Sistema di analisi delle emissioni:
 - di predisporre la nuova carta di controllo (modello SHEWART),
 - di definire una procedura per la gestione della nuova carta di controllo,
 - di eseguire la formazione al personale per effettuare i controlli mensili su O2 e COT;
- 2) ha specificato di essere in attesa di ricevere dall'azienda incaricata, entro il 30 novembre 2024, la prima stesura della procedura sulle modalità di applicazione della nuova carta di controllo (Procedura QAL 3) e, considerata la necessità di un congruo tempo per una verifica della procedura stessa, nonché di una specifica formazione del personale, di completare, entro il 31 gennaio 2025, la "Procedura di assicurazione qualità QAL3: verifica continuativa delle prestazioni dei dispositivi di misura";
- 3) in merito al punto b) ha precisato che l'intervento relativo alla determinazione dei limiti nella carta di controllo adottata è da ritenersi completato, in quanto la nuova carta di controllo è già in uso;
- 4) in merito al punto c) ha evidenziato che l'aggiornamento della IO SM12, la quale sarà integrata con la "Procedura QAL3", sarà completato entro il 31 gennaio 2025;
- 5) in merito al punto d) ha precisato che l'intervento relativo all'aggiustamento misure di zero e span è da ritenersi completato;

6) in merito al punto f) ha comunicato, riguardo alle Relazioni AST e QAL3, che copia della nuova carta di controllo, opportunamente compilata dei controlli eseguiti sia dalla ditta esterna incaricata che dal proprio personale, sarà inviata al laboratorio esterno incaricato di eseguire le attività previste dalla norma UNI EN14181 (AST e QAL2) e, considerato che ad oggi non è pianificata alcuna delle attività previste dalla suddetta norma, che la trasmissione della carta di controllo compilata avverrà in occasione della prossima attività di verifica prevista (AST), pianificata nel primo quadrimestre 2025 in data ancora da definire in funzione delle marce dell'impianto di cottura clinker;

Vista la nota prot. n. 11/2025 PM/pfc del 24 gennaio 2025, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 59519 del 27 gennaio 2025, con la quale la Società Buzzi Unicem S.r.l., in riferimento alle 2 inosservanze riportate nel Rapporto Conclusivo Attività di Controllo Ordinario – Anno 2023 (n. 1 “*mancato soddisfacimento dei requisiti di qualità del Sistema di Monitoraggio delle emissioni installato al punto di emissione E4bis - “SME” - previsti dalla procedura QAL3 al paragrafo 7 della norma EN 14181*” e n. 2 mancata effettuazione di tutte le attività di manutenzione atte a garantire le condizioni di accessibilità, agibilità e sicurezza della sezione di campionamento installata al punto di emissione E4bis “Ciminiera”):

1) ha comunicato di aver provveduto:

a) a far elaborare alla società ORION (ditta incaricata della manutenzione e fornitura del Sistema di Analisi delle Emissioni) la nuova carta di controllo (tipo SHEWART), già in uso dallo scorso novembre 2024, e ad eseguire la formazione del personale interno per la corretta compilazione della stessa;

b) a trasmettere a mezzo Posta Elettronica Ordinaria ad ARPA FVG la bozza della “Procedura QAL3” richiesta;

c) a fissare, per il giorno 4 febbraio 2025, un incontro in videoconferenza con ARPA FVG per un confronto sulla suddetta procedura al fine di verificare il superamento di tutte le inosservanze e richieste rilevate dall’Agenzia regionale stessa;

2) ha specificato:

a) di aver da subito provveduto, in merito alle condizioni di accessibilità e agibilità alla sezione di campionamento posta sul punto di emissione E4bis, a mettere in sicurezza la ciminiera, garantendo l’effettuazione, nei mesi di novembre e dicembre 2024, delle attività di monitoraggio da parte del personale ARPA FVG e di aver perfezionato, nei tempi previsti, lo studio ingegneristico necessario per il rifacimento completo della Ciminiera, realizzato da parte della società SPED Engineering;

b) che i lavori di sostituzione della Ciminiera saranno eseguiti in occasione di una delle fermate del forno nell’anno 2025, in quanto detta attività può essere eseguita solo ad impianto di cottura fermo ed in occasione di una fermata la cui durata consenta di completare tutte le attività necessarie (es. montaggio passerelle, installazione sonde e strumentazione SME, ecc.) prima della ripartenza e che il completamento dei lavori stessi è previsto, indicativamente, entro il 31 dicembre 2025.

c) che il periodo antecedente alla fermata estiva è necessario per l’approvvigionamento di tutto il materiale indispensabile all’intervento e alla sua preparazione, che sarà eseguita in loco da personale specializzato;

Considerato che l’aggiornamento della IO SM12, la quale sarà integrata con la “Procedura QAL3”, non potrà essere completato entro il 31 gennaio 2025, essendo stato fissato, per il giorno 4 febbraio 2025, un incontro in videoconferenza con ARPA FVG per un confronto sulla suddetta procedura al fine di verificare il superamento di tutte le inosservanze e richieste rilevate dall’Agenzia regionale stessa;

Ritenuto di fissare, al giorno 28 febbraio 2025, il nuovo termine per il completamento dell'aggiornamento della IO SM12, integrata con la "Procedura QAL3";

Visto il certificato n. 13200A di conformità alla norma UNI EN ISO 14001: 2015, rilasciato dalla Società ICQM S.p.A. con sede in Milano, via De Castillia, 10, da cui risulta che dalla data del 22 ottobre 2013 la Società BUZZI UNICEM S.R.L. è dotata di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001: 2015 per l'attività di "Produzione di cemento e leganti idraulici attraverso le fasi di ricevimento e stoccaggio materie prime, correttivi e combustibili, frantumazione materie prime, essiccazione-macinazione miscela cruda, omogeneizzazione farina, cottura clinker, macinazione clinker e costituenti per cemento, deposito cemento in sili, insacco e pallettizzazione, spedizione cemento (sfuso e in sacco)", svolta presso il sito operativo di Fanna (PN), via Pradis, 2, fino al 30 settembre 2026;

Vista la nota prot. n. 7635 del 30 gennaio 2025, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 75794 del 31 gennaio 2025, con la quale l'Azienda Sanitaria Friuli Centrale (ASFO), presa visione della documentazione presentata dal Gestore in data 26 settembre 2024, inerente gli esiti della campagna di biomonitoraggio attivo e passivo della deposizione di elementi in traccia e IPA, mediante licheni, effettuata a distanza di quattro anni dalla data di utilizzo del CSS, ha chiesto, al fine di verificare le eventuali emissioni di Tallio, Uranio, Arsenico e Benzo[a]pirene, da parte dell'impianto in argomento, di valutare la possibilità di inserire il monitoraggio di tali parametri all'interno del Piano di monitoraggio e controllo;

Vista la nota prot. n. 3193 / P / GEN/ PN del 30 gennaio 2025, trasmessa a mezzo PEC, assunta al protocollo regionale n. 75395 del 31 gennaio 2025, con la quale ARPA FVG, valutata la proposta fatta dall'ASFO con la nota del 30 gennaio 2025, ha chiesto che la Tabella 1 – *Inquinanti monitorati per i punti di emissione in atmosfera autorizzati*, venga sostituita da quella indicata nella nota dell'Agenzia regionale stessa;

Ritenuto di modificare il Piano di monitoraggio e controllo sulla base delle indicazioni dell'ASFO e di ARPA FVG;

Considerato che:

1) ai sensi dell'articolo 26, commi 1 e 2 della legge regionale 34/2017, le garanzie finanziarie per la copertura dei costi connessi agli interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione, nonché dei costi relativi alla chiusura degli impianti di recupero o di smaltimento dei rifiuti e degli interventi ad essa successivi sulla base del progetto autorizzato o delle prescrizioni formulate dalla struttura competente in materia di gestione dei rifiuti, sono prestate a favore della Regione, con le modalità di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348 (Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri enti pubblici);

2) l'articolo 3, comma 2-bis, del decreto legge 26 novembre 2010, n. 196, come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, dispone, tra l'altro, la riduzione del 40% dell'importo della garanzia finanziaria di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 152/2006, per le imprese in possesso della certificazione ambientale di cui alla norma UNI EN ISO 14001;

Considerato, in relazione alla Garanzia finanziaria n. IF 000000217589 – 08492/8200/00730233 (ex 03175/8200/01060329 ex 14017/8200/01060329 ex 08393/8200/01060329) che:

1) con atto di data 14 gennaio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni la Cassa di Risparmio del Veneto – Centro Corporate di Padova si è costituita garante nei confronti del Comune di Fanna fino alla concorrenza di euro 445.779,35 nell'interesse della Società Cementizillo S.p.A.;

2) la Cassa di Risparmio del Veneto si è fusa per incorporazione nella banca Intesa Sanpaolo S.p.A. come da atto di data 10 luglio 2018 a rogito del notaio dott. Remo Maria Morone repertorio n.

7494 e raccolta n. 3614;

3) conseguentemente alla fusione per incorporazione avente efficacia dalla data del 23 luglio 2018, l'obbligazione fidejussoria nei confronti del Comune di Fanna, originariamente in capo alla Cassa di Risparmio del Veneto è ora in capo a Intesa Sanpaolo S.p.A.;

4) la Società Cementizillo S.p.A. si è fusa per incorporazione nella Società Buzzi Unicem S.p.A. come da atto di data 18 giugno 2018, a rogito del notaio dott.ssa Patrizia Cauchi Baralis, Repertorio n. 3518 e Raccolta n. 2419, registrato a Vercelli in data 21 giugno 2018, serie 1T n. 3649;

5) con atto del 3 agosto 2018 Intesa Sanpaolo S.p.A. ha confermato che l'impegno fidejussorio prestato a suo tempo nell'interesse della Società Cementizillo S.p.A., deve ora intendersi prestato, senza che questo costituisca alcun effetto novativo, nell'interesse della Società Buzzi Unicem S.p.A.;

6) con Addendum alla garanzia n. IF 000000217589 – 08492/8200/00730233 (ex 03175/8200/01060329 ex 14017/8200/0106329 ex 08393/8200/0106329) del 20 aprile 2023 Intesa Sanpaolo S.p.A. ha confermato la piena validità di detta garanzia, che deve pertanto intendersi ora prestata nei medesimi termini e alle medesime condizioni, nell'interesse della Società Buzzi Unicem S.r.l.;

7) la garanzia finanziaria che il Gestore deve prestare, ai sensi del Regolamento approvato con il Decreto del Presidente della Regione 11 agosto 2005, n. 0266/Pres, è determinata in euro **272.122,09** (duecentosettantaduemilacentoveventidue/09), come di seguito indicato:

- l'attività di messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi presso lo stabilimento di Fanna è finalizzata esclusivamente al recupero come materia (R5).

- la potenzialità giornaliera massima autorizzata dell'impianto, per il recupero come materia, di rifiuti non pericolosi (R5) è pari a: **344 t/giorno**

ed è afferente ai seguenti CER:

060503, 061101, 100101, 100102, 100103, 100105, 100115, 100117, 100121, 100210, 100212, 100214, 100215, 100908, 101210, 120101, 120102, 120115, 161106, 170504, 190802, 190814, 190902
--

- la potenzialità giornaliera massima autorizzata dell'impianto, per il recupero energetico, di rifiuti non pericolosi (R1) è pari a **100 t/giorno**

ed è afferente al seguente CER

191210

Da cui deriva la potenzialità totale dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi pari a:
 $(344 + 100) \text{ t/g} = 444 \text{ t/g}$

Ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del L.R.34/2017, i privati operatori che gestiscono impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti, ovvero per il deposito preliminare o messa in riserva di rifiuti pericolosi, prestano apposite garanzie finanziarie a favore della Regione Friuli Venezia Giulia, determinate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 3, comma 1 del Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres., per impianti tecnologici per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti non pericolosi con potenzialità autorizzata superiore a 100 t/g è previsto il pagamento di: euro 190.882,49 + euro 763,53 per ogni t/g eccedente le prime 100.

L'importo della garanzia finanziaria è pertanto pari a:

Euro $190.882,49 + [\text{Euro } 763,53 \times (444 - 100)] = \text{Euro } 453.536,81$.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2bis, del Decreto Legge del 26 novembre 2010, n. 196, per le imprese in possesso della certificazione ISO 14001, l'importo della garanzia finanziaria viene ridotto del 40%; pertanto risulta pari a:

Euro 453.536,81 x 60/100 = Euro 272.122,09

Ammontare della garanzia finanziaria a carico del Gestore: Euro 272.122,09

Ritenuto quindi di prescrivere al Gestore:

1) di provvedere, **entro 60 (sessanta) giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, alla volturazione, a favore della Regione, delle garanzie finanziarie in essere, adeguandole al ribasso, fino alla somma di **euro 272.122, 09**, ovvero a prestare, entro il medesimo termine, una nuova garanzia finanziaria a favore della Regione, del valore di euro **272.122,09**, trasmettendone una copia al Servizio Autorizzazioni per la Prevenzione dall'Inquinamento ai fini dell'accettazione, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 34/2017;

2) di chiedere, qualora intenda prestare una nuova garanzia finanziaria, lo svincolo delle garanzie di cui alle fidejussioni bancarie prestate a favore del Comune di Fanna, solamente ad avvenuta accettazione della nuova garanzia;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa normativamente richiesta ed acquisita agli atti;

Ritenuto, per quanto sopra esposto di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del servizio competente n. 276 del 20 febbraio 2014, come modificata e volturata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 4963 del 20 dicembre 2018 e n. 10648 del 13 marzo 2023;

DECRETA

1. E' aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata, a favore della Società BUZZI UNICEM S.R.L. con sede legale in Casale Monferrato (AL), via Luigi Buzzi, 6, identificata dal codice fiscale 11983660157, con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 276 del 20 febbraio 2014, come modificata e volturata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 4963 del 20 dicembre 2018 e n. 10648 del 13 marzo 2023, per l'esercizio delle attività di cui al punto 3.1 e al punto 5.2, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, presso l'installazione sita nel Comune di Fanna (PN), via Pradis, 2.

Art. 1 – Aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale

1. L'Allegato "DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'", l'Allegato A "MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (MTD)", l'Allegato B "LIMITI E PRESCRIZIONI" e l'Allegato C "PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO" al decreto n. 276/2014, sono sostituiti dagli Allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Prescrizioni

1. Il Gestore in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:
 - a) trasmette tempestivamente al Servizio competente il rinnovo della certificazione ISO 14001;
 - b) comunica entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della certificazione ISO 14001 al Servizio competente il mancato rinnovo della stessa;
 - c) trasmette entro 30 giorni al Servizio competente la documentazione relativa alla eventuale sospensione o revoca della certificazione stessa.

2. Il Gestore provvede, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del presente provvedimento, a volturare, a favore della Regione, le garanzie finanziarie già prestate a favore del Comune di Fanna con la Polizza bancaria n. IF 000000217589 – 08492/8200/00730233 (ex 03175/8200/01060329 ex 14017/8200/0106329 ex 08393/8200/0106329), ovvero a prestare, entro il medesimo termine, al fine di coprire i costi di eventuali interventi necessari ad assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata, una nuova garanzia finanziaria a favore della Regione, del valore di euro 272.122,09 (duecentosettantaduemilacentoveventidue/09), avente validità fino alla scadenza dell'autorizzazione integrata ambientale.

3. Il Gestore trasmette, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge regionale 34/2017, una copia della garanzia finanziaria al Servizio Autorizzazioni per la Prevenzione dall'Inquinamento, ai fini dell'accettazione.

4. Qualora il Gestore provveda a prestare una nuova garanzia finanziaria a favore della Regione, chiede lo svincolo delle garanzie finanziarie prestate a favore del Comune di Fanna ad avvenuta accettazione della nuova garanzia.

Art. 3 – Autorizzazioni sostituite

1. L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al presente decreto sostituisce:

- a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I, Parte quinta del decreto legislativo 152/2006);
- b) autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte terza, del decreto legislativo 152/2006);
- c) autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 208, del decreto legislativo 152/2006).

Art. 4 – Rinnovo e riesame

1. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, **si conferma** la durata dell'autorizzazione integrata ambientale al **20 febbraio 2026**. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

2. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto dal Servizio competente, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando si verificano le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del comma medesimo.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere al Servizio competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo medesimo.

Art. 5 – Disposizioni finali

1. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Buzzi Unicem S.r.l., al Comune di Fanna (PN), ad ARPA FVG, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO), a Sistema Ambiente S.r.l. e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

2. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico

per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'installazione del Gestore Buzzi Unicem S.r.l., è collocata nel Comune di Fanna (PN), via Pradis 2.

Con riferimento agli strumenti urbanistici vigenti (PRGC) del Comune di Fanna (PN), l'area occupata dall'installazione è classificata come "ZONA D2 – DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN FORMA AGGLOMERATA" ed è catastalmente individuata al foglio n.4, mappale n.55.

L'attività esercitata presso l'installazione è identificata ai punti:

- **3.1**, dell'allegato VIII, alla Parte II, del D.lgs 152/2006 "Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno".

- **5.2**, dell'allegato VIII, alla Parte II, del D.lgs 152/2006 "Impianti destinati allo smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di co-incenerimento dei rifiuti: a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora".

Il gestore dichiara che la capacità produttiva massima dell'installazione è la seguente:

Tipo di prodotto, manufatto	Capacità produttiva massima [t/giorno]	Capacità produttiva massima [t/anno]
Produzione di clinker	2.400	800.000
Produzione di cemento	2.900	960.000

CICLO PRODUTTIVO

L'attività industriale consiste nella produzione e nel commercio di leganti idraulici, mediante il procedimento tecnologico definito "a via secca", attraverso il quale le materie prime, opportunamente dosate, vengono trasformate, in apposito mulino, in una polvere finissima detta "farina", successivamente introdotta nell'impianto di cottura (forno rotante).

La farina prodotta viene inviata all'interno di "sili omogenizzazione" dedicati dove, per agitazione pneumatica con aria compressa, subisce un processo di miscelazione, e viene poi stoccata all'interno di un apposito silo, pronta per essere inviata all'impianto di cottura.

La farina, prima dell'ingresso nell'impianto di cottura, subisce un processo di essiccazione e di decarbonatazione all'interno dello scambiatore a cicloni, entra nel forno di cottura, dove a temperatura di circa 1.450°C si trasforma in clinker.

Per produrre l'energia termica necessaria all'impianto di cottura, vengono utilizzati combustibili di origine fossile (Pet coke/carbone fossile) parzialmente sostituiti, in co-incenerimento, da combustibili provenienti da rifiuti:

1. CCS rifiuto (CER 19.12.10)
2. CSS-Combustibile (CSS-C) (End of Waste di cui al DM 22/2016).

Il clinker in uscita dall'impianto di cottura, viene raffreddato e stoccato all'interno di due sili.

Il clinker, macinato con gesso e con l'aggiunta di altri materiali (es. calcare) diventa il prodotto finito denominato "cemento".

MATERIE PRIME utilizzate nello stabilimento di Fanna sono:

- materie prime naturali (calcare, marna/argilla, sabbia, gesso naturale);

In parziale sostituzione delle materie prime naturali possono essere impiegate materie prime non naturali quali:

- sottoprodotti (solfato di calcio)

- End of Waste (Matrix, Prodotto Base Marna, sabbia)

- rifiuti non pericolosi (ceneri, scaglie di laminazione, gesso da desolforazione, terre di fonderia)

Il calcare e la marna vengono estratte dalle cave e portate ai frantoi con gli automezzi. Lo stabilimento si rifornisce, tra le altre, da tre cave di proprietà della Buzzi Unicem:

- Cava "Claupa", per la coltivazione di calcare;

- Cava "Albareit", per la coltivazione di marna;

- Cava "Almadis" per la coltivazione di marna.

Nell'impianto di cottura possono essere dosati inoltre additivi (PENTOMAG) per ridurre la formazione di incrostazioni.

COMBUSTIBILI

I combustibili utilizzati nello stabilimento di Fanna sono:

- coke di petrolio (PETCOKE): impiegato nei bruciatori dell'impianto di cottura per produrre l'energia termica necessaria alla produzione del clinker da cemento;

- carbon fossile: utilizzato in parziale sostituzione del petcoke.

- Olio combustibile denso (OCD): utilizzato principalmente in fase di preriscaldamento della linea di cottura clinker e come combustibile nelle due centrali termiche a servizio del circuito dell'olio diatermico, utilizzato come fluido intermedio per il riscaldamento dell'OCD stesso (punto di emissione E28).

- CSS-C/CSS-Rifiuto: la Società effettua il recupero energetico (R1) del CSS rifiuto (CER 19.12.10), in parziale sostituzione (massimo 29.700 t/anno e massimo 100 t/giorno) del combustibile principale Pet Coke/Carbon fossile (coincenerimento). Inoltre è autorizzato al coincenerimento di CSS (combustibile), che ha ottenuto la cessazione della qualifica di rifiuto come definito da DM 14/02/2013, n. 22.

- gasolio: Sono presenti tre serbatoi interrati di gasolio (di capacità pari a 6, 6,8 e 10 mc), che alimentano tre centrali termiche ad uso civile, e un serbatoio fuori terra (di capacità pari a 5 mc) utilizzato per alimentazione gruppi elettrogeni ed autotrazione (carrelli elevatori, pale gommate). E' inoltre presente sul piazzale frantoio, un serbatoio fuori terra (di capacità pari a 5mc) di proprietà della ditta esterna che gestisce la movimentazione delle materie prime provenienti dalle cave (combustibile usato per rifornimento pala gommata). Entrambi i serbatoi fuori terra sono muniti di bacino di contenimento e copertura in conformità al DM 22 novembre 2017, posati su platea in cemento e dotati di pozzetto di raccolta per il contenimento di eventuali sversamenti.

- GPL: per le attività di analisi in laboratorio vengono utilizzate (a consumo) bombole di GPL da 20-25 l.

Il ciclo produttivo dello stabilimento si sviluppa a carattere continuo nel tempo.

CICLO TECNOLOGICO

Le attività del processo produttivo sono le seguenti:

- frantumazione delle materie prime;
- ricevimento e deposito materie prime per la preparazione della miscela cruda;
- essiccazione e macinazione della miscela cruda;
- omogeneizzazione della farina con controllo a raggi x;
- forno di cottura clinker;
- deposito e spedizione clinker;
- ricevimento, stoccaggio e distribuzione correttivi per cementi;
- macinazione cemento;
- deposito spedizione cemento sfuso;
- insacco e pallettizzazione - spedizione cemento in sacchi.

Vi sono inoltre attività di supporto relative ai servizi ausiliari e relative ai servizi generali:

- ricevimento e stoccaggio del combustibile solido in pezzatura (carbone e/o Pet coke);
- essico-macinazione, stoccaggio e distribuzione del polverino di carbone;
- ricevimento, preriscaldamento e distribuzione dell'olio combustibile denso (OCD);
- Ricevimento e dosaggio combustibili alternativi (CSS-rifiuto/CSS-C);
- trasformazione e distribuzione energia elettrica;
- produzione aria compressa.

Le attività relative ai servizi generali sono le seguenti: uffici, portineria, servizi igienici e spogliatoi, sala centralizzata, laboratorio analisi, manutenzione impianti (officine elettriche e meccaniche), centrali termiche ad uso riscaldamento, diesel tank e distribuzione carburanti, approvvigionamento idrico e distribuzione, magazzino per materiali di ricambio e di consumo, viabilità interna ed aree verdi.

ENERGIA

ENERGIA TERMICA

I combustibili utilizzati per il processo produttivo sono coke di petrolio, olio combustibile denso (utilizzato per le fasi di preriscaldamento del forno di cottura clinker e per alimentare le 2 caldaie dell'impianto olio diatermico) ed energia elettrica di rete.

Le due caldaie alimentate ad olio combustibile denso sono afferenti al seguente punto di emissione in atmosfera:

Sigla camino	Unità/ Impianto/sorgenti	Potenza termica nominale (MW)	Altezza camino (m)
E28	2 caldaie a olio combustibile denso (OCD) con tenore di zolfo $\leq 1\%$	1,2 ciascuna	28,00

L'impianto olio combustibile denso (viscosità 20-50° E) è costituito da un serbatoio metallico di stoccaggio, alloggiato all'interno di una vasca di contenimento in calcestruzzo armato, e da una rete di distribuzione.

Sono inoltre presenti i seguenti punti di emissione, provenienti dalle caldaie destinate al riscaldamento uffici e alla produzione di acqua calda per usi civili:

Sigla camino	Unità/ Impianto/sorgenti	Potenza termica nominale (MW)
ES3	1 caldaia con potenza termica inferiore a 1 MW, alimentata a gasolio, per riscaldamento ed acqua sanitaria officina – magazzino	0,370
ES4	1 caldaia con potenza termica inferiore a 1 MW, alimentata a gasolio, per riscaldamento ed acqua sanitaria palazzina uffici tecnici	0,1826
ES5	1 caldaia con potenza termica inferiore a 1 MW, alimentata a gasolio, per riscaldamento ed acqua sanitaria spogliatoio – mensa	0,1163

ENERGIA ELETTRICA

L'energia elettrica è fornita dal gestore nazionale. Sono presenti 2 gruppi elettrogeni di emergenza.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

EMISSIONI CONVOGLIATE

All'interno dello stabilimento sono presenti i seguenti punti di emissione in atmosfera soggetti ad autorizzazione di cui si riportano le caratteristiche:

Sigla camino	Unità/ Impianto/sorgenti	Portata massima di progetto (Nm ³ /h)	Altezza camino (m)	Sistema di abbattimento
E1	Frantoio Materie Prime	26.000	8,00	Filtro a tessuto
E2	Frantoio Materie Prime	14.000	9,00	Filtro a tessuto
E3	Preparazione farina	34.000	56,00	Filtro a tessuto
E4	Trasporto farina	14.000	63,50	Filtro a tessuto
E4b	Forno + mulino crudo	320.000	53,30	- filtro a maniche (per l'abbattimento del particolato); - impianto SNCR (per l'abbattimento degli ossidi di azoto (con impiego di soluzione ammoniacale al 24,5%)); - impianto per l'abbattimento degli SOx a idrossido di calcio; - impianto per l'abbattimento degli HCl a bicarbonato di sodio
E5	Raffreddatore clinker	155.000	28,00	Filtro a tessuto
E9	Trasporto clinker 1	12.000	33,50	Filtro a tessuto
E10	Trasporto clinker 1	12.000	33,50	Filtro a tessuto
E13	Trasporto clinker alimentazione mulini	35.000	28,00	Filtro a tessuto
E16	Macinazione cotto mulino 1	50.000	30,00	Filtro a tessuto
E16b	Trasporto ceneri leggere	1.800	29,00	Filtro a tessuto
E17	Silo cemento n. 1	14.000		Filtro a tessuto
E18	Silo cemento n. 2	14.000		Filtro a tessuto
E19	Silo cemento n. 3	14.000		Filtro a tessuto
E20	Silo cemento n. 4	14.000		Filtro a tessuto
E21	Estrazione/carico silo n. 5	22.000	46,3	Filtro a tessuto
E22	Estrazione da silo n. 5	22.000	46,3	Filtro a tessuto
E23	Trasporto prodotti finiti	19.000	16,50	Filtro a tessuto
E24	Estrazione/carico cemento silo n. 1	19.000	25,30	Filtro a tessuto
E25	Estrazione/carico sili deposito	26.000	25,30	Filtro a tessuto
E27	Trasporto sacchi cemento + insacco 2	12.000	24,50	Filtro a tessuto
E33	Servizi cotto 3	14.000	31,50	Filtro a tessuto
E34	Macinazione cotto 3	53.000	32,00	Filtro a tessuto
E35	Trasporto e carico clinker	18.500	21,00	Filtro a tessuto
E36	Macinazione carbone 2	27.000	31,00	Filtro a tessuto
E37	Trasporto polverino silo n. 3	1.500	31,00	Filtro a tessuto
E38	Trasporto polverino silo n. 4	1.500	31,00	Filtro a tessuto
E40	Pallettizzatrice insacco	11.000	12,00	Filtro a tessuto
E41	Elevatore clinker	13.500	25,00	Filtro a tessuto
E42	Silo solfato ferroso	2.700	24,00	Filtro a tessuto
E45	Impianto idrossido di calcio	-		Filtro a tessuto
E46	Impianto idrossido di calcio	-		Filtro a tessuto

Le polveri trattenute dai filtri, sono automaticamente reimmesse nel ciclo produttivo, pertanto non vi è produzione di rifiuto.

L'emissione del camino E4bis (Forno + Mulino crudo) è dotata di sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) per i parametri: CO, HCl, NH₃, NO_x, SO₂, TOC, O₂, H₂O, polveri totali, temperatura, pressione e portata.

Lo SME viene esercito, verificato e calibrato secondo la norma UNI EN 14181.

Per la consultazione pubblica, che può avvenire tramite i siti istituzionali di ARPA FVG e del Comune di Fanna, il Gestore predispone una pagina WEB dedicata, nella quale sono riportati i dati medi giornalieri dei parametri sopra citati. Il Gestore mette a disposizione di ARPA FVG i dati medi giornalieri aggregati dei parametri sopra riportati, nonché i valori semiorari, con e senza l'intervallo di confidenza sperimentale, calcolati come previsto da EN ISO 14181.

Altri tipi di emissione

Sono inoltre presenti i seguenti punti di emissione non soggetti ad autorizzazione:

Sigla camino	Unità/ Impianto/sorgenti	Potenza termica nominale	Escluso ai sensi del D.lgs. 152/2006
ES1	gruppo elettrogeno di emergenza alimentato a gasolio	500 KVA	Allegato IV alla Parte Quinta – Impianti e attività in deroga. Parte I lettera bb)
ES2	gruppo elettrogeno di emergenza alimentato a gasolio	210 KVA	
ES6	3 cappe di aspirazione del laboratorio chimico	-----	Allegato IV alla Parte Quinta – Impianti e attività in deroga. Parte I lettera jj)
ES7	sistema mobile di aspirazione fumi saldatura a elettrodo (utilizzo <500 ore anno)	-----	Art. 273 bis comma 16
ES8	sfiato serbatoio soluzione ammoniacale	-----	Art. 272 comma 5 (sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla salute e alla sicurezza dei luoghi di lavoro)
ES9	sfiato serbatoio OCD	-----	
ES10	3 sfiati serbatoi additivi macinazione	-----	
ES11	sfiato diesel tank per gasolio autotrazione	-----	
ES12	sfiato serbatoio interrato di gasolio per alimentazione caldaia officina – magazzino	-----	
ES13	sfiato serbatoio interrato di gasolio per alimentazione caldaia palazzina uffici tecnici	-----	
ES14	sfiato serbatoio interrato di gasolio per alimentazione caldaia spogliatoio – mensa	-----	

EMISSIONI DIFFUSE

In stabilimento sono presenti i seguenti cumuli all'aperto:

Riferimento	Tipologia	Capacità (ton)
ED1	Calcare - Marna	100.000
ED2	Carbone/coke	15.000 (di cui 5.000 di carbone fossile e 10.000 di pet coke)
ED13	Calcare	50.000

Il Gestore dichiara che, al fine di prevenire e contenere le emissioni diffuse prodotte durante le operazioni di carico, scarico e movimentazione di materiali pulverulenti, adotta i seguenti interventi:

- le scorte strategiche di materie prime sono disposte in cumuli ricoperti di terra vegetale ed inerbiti;
- il deposito del carbone è contornato da una barriera di calcare inerbito e piantumato;
- sia sul deposito carbone che sul deposito materie prime di cava viene utilizzato un sistema di nebulizzazione dell'acqua;
- le strade e i piazzali asfaltati della cementeria vengono regolarmente puliti con motospazzatrice;
- i reparti della cementeria sono dotati di tubazioni fisse per il collegamento di unità aspiranti; lo stabilimento ha in dotazione unità aspiranti carrellate;

- i punti di carico dei prodotti finiti e dei semilavorati (clinker) sono dotati di sistema di depolverazione e l'aria viene inviata a filtri a tessuto prima di essere reimpressa in atmosfera;
- il clinker è depositato in due silos chiusi e depolverati. Le materie prime e il carbone una volta frantumati sono stoccati al chiuso e movimentati con sistemi automatici.

SCARICHI IDRICI

Di seguito sono riportati gli scarichi idrici presenti:

Scarico finale	Scarico parziale	origine	trattamento	Recettore finale
S13	S1	Acque di dilavamento zona stoccaggio carbone	Depuratore1: sedimentazione e flocculazione	corpo idrico superficiale denominato "Rio Fontanelle"
	S2	Acque meteoriche di dilavamento platea approvvigionamento OCD	Disoleatore2: sedimentazione e disoleazione	
	S3	Acque platea lavaggio officina (automezzi e lavaggio pezzi meccanici)	Disoleatore3: sedimentazione e disoleazione	
	S4	Troppo pieno circuito acque industriali di raffreddamento organi meccanici e degli impianti di condizionamento dei locali industriali		
	S6	Acque meteoriche di dilavamento zona frantoio	Depuratore6: Sedimentazione e disoleazione	
S14		Acque meteoriche di dilavamento del piazzale antistante l'ingresso allo stabilimento (utilizzato per lo stazionamento auto dipendenti/visitatori e transito mezzi in ingresso/uscita dallo stabilimento)	Dissabbiatura e disoleazione	corpo idrico superficiale denominato "Rio Fontanelle"
		Acque provenienti dall'attività mensa e spogliatoio operai	Condensa grassi e depuratore biologico	
		Acque reflue civili	depuratore biologico fuori terra	

Il prelievo idrico per usi civili (mensa, spogliatoi, servizi igienici, ecc.) avviene dall'acquedotto comunale mentre l'approvvigionamento idrico per usi industriali avviene da canale consortile.

Le acque di raffreddamento (rete acque industriali) sono riciclate al 100%. In caso di anomalia o guasto tali acque vengono scaricate mediante lo scarico parziale S4.

RIFIUTI

Presso il cementificio vengono effettuate le seguenti attività:

- attività R1 – recupero di energia,
- attività R5 – recupero di materia, in parziale sostituzione delle materie prime in ingresso nel ciclo produttivo
- attività R13 - messa in riserva

TABELLA I – RECUPERO D MATERIA di RIFIUTI NON PERICOLOSI (R5)

Denominazione rifiuto non pericoloso	Tipologia (DM 5/2/98 All. 1)	CODICE CER	Attività R5 Quantità recuperabile max (t/anno)	Attività R13 Messa in riserva max (t)	Aree di messa in riserva (R13)
Scaglie di laminazione e stampaggio	5.14	10 02 10	125.500	4.875	n. 4 box area frantoio
		12 01 01			
		12 01 02			
Rifiuti refrattari da forni da processi ad alta temperatura	7.8	16 11 06			
Detriti di perforazione	7.14	17 05 04			
Terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione	7.25	10 09 08			
Fanghi da trattamento acque di processo	12.8	10 01 21			
		19 08 14			
Fanghi da processi di pulizia manufatti in acciaio, decantazione acque di raffreddamento dei processi dell'industria siderurgica	12.11	10 02 12			
		12 01 15			
Fanghi da abbattimento polveri da lavorazione terre per fonderie di metalli ferrosi	12.12	10 02 14			
		10 02 15			
Fanghi da impianti di decantazione, chiarificazione e decarbonatazione delle acque per la preparazione di acqua potabile o di acqua addolcita, demineralizzata per uso industriale	12.13	19 08 02			
		19 09 02			
Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	12.14	06 05 03			
Fanghi da trattamento acque di processo e da abbattimento emissioni aeriformi da industria siderurgica e metalmeccanica	12.17	10 02 14			
		10 02 15			
Ceneri di combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da co-combustione con esclusione dei rifiuti urbani ed assimilati tal quali	13.1	10 01 01			
		10 01 02			
		10 01 03			
		10 01 15			
Ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere	13.2	10 01 01			
		10 01 03			
		10 01 15			
		10 01 17			
Gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi	13.6	06 11 01			
		10 01 05			
		10 12 10			
					stoccaggio in silo presso reparto macinazione cemento
					n. 4 box area frantoio
					capannone materie prime

L'attività di messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi presso lo stabilimento di Fanna è finalizzata esclusivamente al recupero come materia (R5).

La potenzialità giornaliera dell'impianto per il recupero come materia di rifiuti non pericolosi (R5) è pari a: 344 ton/g.

La Società effettua l'operazione R1, recupero energetico, del rifiuto CER 19 12 10, in parziale sostituzione del Pet Coke (sostituzione termica pari al 18,6%), per una quantità massima annua autorizzata di 29.700 t e giornaliera massima autorizzata di 100 t.

TABELLA II – RECUPERO TERMICO di RIFIUTI NON PERICOLOSI (R1)

Denominazione	Classificazione	Codice CER	Quantità massima recuperata t/anno	Quantità massima recuperata t/giorno
CSS - rifiuto	UNI EN ISO 21640:2021	19 12 10	29.700	100

Il gestore dichiara che per il suddetto rifiuto non sono presenti depositi all'interno dello stabilimento in quanto il conferimento viene effettuato tramite appositi automezzi autoscaricanti che provvedono, una volta collegati all'impianto di ricevimento, all'immissione nello stesso CSS nel ciclo produttivo.

L'impianto è autorizzato inoltre all'utilizzo del CSS "combustibile", conforme al DM 14/02/2013 n.22, con le stesse modalità operative descritte per il CSS-rifiuto (impianto e mezzi autoscaricanti), per il quale non sono previsti limiti quantitativi di utilizzo, alla stregua di qualsiasi altro combustibile impiegato (OCD e petcoke/carbone fossile).

Il Gestore dichiara inoltre che:

- l'installazione si avvale delle disposizioni sul deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb ed articolo 185-bis della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la gestione dei rifiuti prodotti;
- i rifiuti in ingresso in impianto sono sottoposti alle procedure aziendali di controllo ed accettazione, con preventiva caratterizzazione a cura del produttore del rifiuto stesso attraverso campionamento ed analisi di campioni rappresentativi ai sensi della norma UNI 10802;
- i rifiuti prodotti all'interno dello stabilimento, provenienti principalmente dalle attività di manutenzione e pulizia dello stesso, previa opportuna caratterizzazione, vengono stoccati nelle aree adibite a deposito temporaneo per i rifiuti prodotti e poi avviati al recupero o allo smaltimento, tramite ditte specializzate.

EMISSIONI SONORE

Il Comune di Fanna ha approvato il Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) con delibera Consiliare n. 30 del 26/11/2015.

I risultati della campagna fonometrica effettuata in impianto in data 23 giugno 2021, trasmessi con il documento "Valutazione Impatto Acustico" datata 28 giugno 2021, indicano il rispetto dei limiti previsti dal PCCA del comune di Fanna.

BONIFICHE AMBIENTALI

L'area su cui sorge lo stabilimento non è inclusa tra le aree per cui sono richiesti interventi di bonifica ai sensi del D.Lgs 152/2006.

IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI

Il Gestore dichiara che la BUZZI UNICEM S.r.l. non è soggetta alle disposizioni di cui al d.lgs. 105/2015, n. 105 e s.m.i. (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose), pubblicato in G.U. - Serie Generale n. 161 del 14 luglio 2015 - Supplemento Ordinario n. 38 (entrata in vigore dal 29 luglio 2015).

RELAZIONE DI RIFERIMENTO

La verifica di assoggettabilità eseguita ai sensi del D.M. 95/2019, redatta sulla base delle LG di ARPA, ha prodotto esito negativo e pertanto il Gestore non ha presentato la Relazione di riferimento.

MONITORAGGI EX ART. 29-SEXIES, COMMA 6-BIS DEL D. LGS. 152/2006

Il Gestore ha presentato la relazione prevista dalle pertinenti Linee Guida redatte da ARPA FVG. Si ritiene sufficiente effettuare i controlli indiretti previsti dal Piano di Monitoraggio e controllo in luogo dei campionamenti di suolo e acque sotterranee.

SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

L'installazione è in possesso della certificazione ISO 14001:2015:

- N. 08133A per l'attività di "estrazione di aggregati con uso di esplosivo e mezzi meccanici, e carico mezzi di trasporto e produzione di cemento e leganti idraulici attraverso le fasi di ricevimento e stoccaggio materie prime" relativa alla cava CLAUPA, con scadenza il 30 settembre 2026;
- N. 08134A per l'attività di "estrazione di aggregati con uso di esplosivo e mezzi meccanici, e carico mezzi di trasporto e produzione di cemento e leganti idraulici attraverso le fasi di ricevimento e stoccaggio materie prime" relativa alla cava COLLE ALBAREIT, con scadenza il 30 settembre 2026;
- N. 13200A per l'attività di "produzione di cemento e leganti idraulici attraverso le fasi di ricevimento e stoccaggio materie prime, correttivi e combustibili, frantumazione materie prime, essiccazione-macinazione miscela cruda, omogeneizzazione farina, cottura clinker, macinazione clinker e costituenti per cemento, deposito cemento in sili, insacco e pallettizzazione, spedizione cemento (sfuso e in sacco)" per lo stabilimento di Via Pradis, 2 - 33092 FANNA, con scadenza il 30 settembre 2026.

CALCOLO DELLA GARANZIA FINANZIARIA A CARICO DEL GESTORE

L'attività di messa in riserva R13 di rifiuti non pericolosi presso lo stabilimento di Fanna è finalizzata esclusivamente al recupero come materia (R5).

La potenzialità giornaliera massima autorizzata dell'impianto, per il recupero come materia, di rifiuti non pericolosi (R5) è pari a: **344 t/giorno**

Ed è afferente ai seguenti CER:

060503, 061101, 100101, 100102, 100103, 100105, 100115, 100117, 100121, 100210, 100212, 100214, 100215, 100908, 101210, 120101, 120102, 120115, 161106, 170504, 190802, 190814, 190902
--

La potenzialità giornaliera massima autorizzata dell'impianto, per il recupero energetico, di rifiuti non pericolosi (R1) è pari a **100 t/giorno**

Ed è afferente al seguente CER

191210

Da cui deriva la potenzialità totale dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi pari a:

$(344 + 100) \text{ t/g} = 444 \text{ t/g}$

Ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del L.R.34/2017, i privati operatori che gestiscono impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti, ovvero per il deposito preliminare o messa in riserva di rifiuti pericolosi, prestano apposite garanzie finanziarie a favore della Regione Friuli Venezia Giulia, determinate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 3, comma 1 del Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres., per impianti tecnologici per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti non pericolosi con potenzialità autorizzata superiore a 100 t/g è previsto il pagamento di: euro 190.882,49 + euro 763,53 per ogni t/g eccedente le prime 100.

L'importo della garanzia finanziaria è pertanto pari a:

Euro $190.882,49 + [\text{Euro } 763,53 \times (444 - 100)] = \text{Euro } 453.536,81$.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2bis, del Decreto Legge del 26 novembre 2010, n. 196, per le imprese in possesso della certificazione ISO 14001, l'importo della garanzia finanziaria viene ridotto del 40%; pertanto risulta pari a:

Euro $453.536,81 \times 60/100 = \text{Euro } 272.122,09$

Ammontare della garanzia finanziaria a carico del Gestore: Euro 272.122,09

ALLEGATO A

MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI (MTD)

Il Gestore dichiara che all'interno dell'installazione vengono applicate le seguenti Migliori tecniche Disponibili come individuate dalla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2013/16/UE DELLA COMMISSIONE del 26 marzo 2013 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, (notificata con il numero C(2013) 1728) per il cemento, la calce e l'ossido di magnesio, ivi comprese le seguenti attività:

- a) produzione di clinker da cemento in forni rotanti la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno;
- b) produzione di calce viva in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno;
- c) produzione di ossido di magnesio in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note
1.1 Conclusioni generali sulle BAT				
1.1.1 Sistemi di gestione ambientale				
1	8 9	<p>BAT 1. Le BAT consistono nell'attuazione e nel rispetto di un sistema di gestione ambientale che comprenda tutte le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) impegno della direzione, compresi i dirigenti di alto grado; b) definizione di una politica ambientale che include miglioramenti continui dell'installazione da parte della direzione; c) pianificazione e definizione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti; d) attuazione delle procedure prestando particolare attenzione a: <ul style="list-style-type: none"> i. struttura e responsabilità ii. formazione, sensibilizzazione e competenza iii. comunicazione iv. coinvolgimento del personale v. documentazione vi. controllo efficace dei processi vii. programmi di manutenzione viii. preparazione e risposta alle emergenze ix. garanzia del rispetto della legislazione ambientale e) controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, in particolare rispetto a: <ul style="list-style-type: none"> i. monitoraggio e misurazione (cfr. anche il documento di riferimento sui principi generali di monitoraggio) ii. azione preventiva e preventiva iii. gestione delle registrazioni iv. verifica indipendente (ove praticabile) interna ed esterna al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e gestito correttamente; f) riesame da parte dell'alta dirigenza del sistema di gestione ambientale al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace; g) attenzione allo sviluppo delle tecnologie più pulite; h) attenzione agli impatti ambientali dovuti a un eventuale smantellamento dell'installazione in fase di progettazione, di un nuovo impianto, e durante l'intero ciclo di vita; i) applicazione periodica di un'analisi comparativa settoriale. <p>Applicabilità Il campo di applicazione (per esempio il livello di dettaglio) e la natura del sistema di gestione ambientale (per esempio standardizzato o non standardizzato) saranno generalmente legati alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'impianto e alla gamma di impatti ambientali che esso può comportare.</p>	Applicata	L'azienda è in possesso di ISO 14001.

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note
1.1 Conclusioni generali sulle BAT				
1.1.2 Rumore				
2	9 10	<p>BAT 2. Per limitare/ridurre al minimo le emissioni sonore prodotte dai processi di fabbricazione del cemento, della calce e dell'ossido di magnesio, le BAT prevedono l'applicazione combinata delle seguenti tecniche:</p> <p>a) Scelta di una sede adatta per le operazioni rumorose;</p> <p>b) Protezione delle aree delle operazioni/delle unità rumorose;</p> <p>c) Utilizzo di sistemi di isolamento dalle vibrazioni delle operazioni/unità;</p> <p>d) Utilizzo di rivestimenti interni ed esterni realizzati in materiali isolanti;</p> <p>e) Utilizzo di edifici insonorizzati in cui svolgere le operazioni rumorose che comportano l'uso di apparecchiature di trasformazione dei materiali;</p> <p>f) Utilizzo di barriere antirumore e/o barriere naturali;</p> <p>g) Utilizzo di silenziatori sui camini di scarico;</p> <p>h) Impiego di canalizzazioni coibentate e ventilatori finali situati in edifici insonorizzati.</p> <p>i) Chiusura di porte e finestre delle aree coperte</p> <p>j) Utilizzo di sistemi di isolamento adeguati per gli edifici in cui sono collocati i macchinari</p> <p>k) Utilizzo di sistemi di isolamento acustico nelle aree non isolate, ad esempio installando una paratia all'ingresso di un nastro trasportatore</p> <p>l) Installazione di silenziatori sullo scarico dell'aria, ad esempio all'uscita dei gas puliti delle unità di depolverazione,</p> <p>m) Riduzione della velocità del flusso nei condotti;</p> <p>n) Utilizzo di sistemi di isolamento adeguati per i condotti</p> <p>o) Realizzare il disaccoppiamento tra le fonti di rumore e i componenti che potrebbero entrare in risonanza, ad esempio i compressori e i condotti</p> <p>p) Utilizzo di silenziatori per le ventole dei filtri</p> <p>q) Utilizzo di moduli antirumore per i dispositivi tecnici (ad esempio, i compressori)</p> <p>r) Utilizzo di protezioni in gomma per i mulini (evitando il contatto delle parti in metallo tra loro)</p> <p>s) Costruzione di edifici o collocazione di alberi e cespugli tra l'area protetta e le attività rumorose</p>	Applicata	<p>Insonorizzazione delle maggiori fonti di emissione sonora presenti nell'impianto, come previsto dalle BAT di settore.</p> <p>La scelta della tecnica (singola o come combinazione di più soluzioni) viene fatta sulla base di valutazioni tecnico-economiche.</p>

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note
1.2 Conclusioni sulle BAT per l'industria del Cemento				
Salvo altrimenti stabilito, le conclusioni sulle BAT della presente sezione si applicano a tutti gli impianti dell'industria del cemento.				
1.2.1 Tecniche primarie generali				
3	10	<p>BAT 3. Per ridurre le emissioni dai forni e garantire un uso efficiente dell'energia, le BAT consistono nell'ottenere un funzionamento del forno stabile e costante, che avvenga secondo parametri di processo vicini a quelli prefissati, attraverso le seguenti tecniche:</p> <p>a) Ottimizzazione del controllo del processo, compreso il controllo automatico computerizzato;</p> <p>b) Utilizzo di sistemi moderni costituiti da dosatori gravimetrici ed alimentatori di combustibili solidi;</p>	Applicata	<p>Nello stabilimento è presente un sistema automatizzato di gestione e controllo del processo (parametri di esercizio, potenza, emissioni), unitamente alla omogeneizzazione della farina cruda (monitorata in continuo tramite un campionatore e analizzatore automatico: POLAB), al dosaggio gravimetrico uniforme del polverino di carbone, al controllo continuo del tenore di ossigeno e formazione di NOx, SOx e CO in vari punti del forno-preiscaldatore (cfr. ad atmosfera ossidante e zone riducenti).</p> <p>Negli anni si è provveduto a modificare e migliorare i sistemi di supervisione e controllo, adottando le tecnologie più evolute sino al periodo attuale.</p>
4	10	<p>BAT 4. Per prevenire e ridurre le emissioni, le BAT consistono nello scegliere e controllare accuratamente tutte le sostanze che vengono immesse nel forno.</p> <p>Descrizione</p> <p>La scelta e il controllo accurati di tutte le sostanze che vengono immesse nel forno contribuiscono a ridurre le emissioni. Nella scelta di tali sostanze, è opportuno tenere conto della composizione chimica delle sostanze e del modo in cui vengono immesse nel forno. Fra le sostanze potenzialmente critiche rientrano le sostanze indicate nella BAT 11 e nelle BAT comprese tra 24 e 28.</p>	Applicata	

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note		
1.2 Conclusioni sulle BAT per l'industria del Cemento						
Salvo altrimenti stabilito, le conclusioni sulle BAT della presente sezione si applicano a tutti gli impianti dell'industria del cemento.						
1.2.2 Monitoraggio						
5	11	BAT 5. Le BAT prevedono che siano monitorati e misurati periodicamente i parametri di processo e le emissioni e monitorate le emissioni in conformità alle norme EN pertinenti ovvero, qualora tali norme non siano disponibili, alle norme ISO, nazionali o ad altre norme internazionali al fine di garantire la presenza di dati di rilevanza scientifica equivalente, compresi i dati seguenti:	Applicata	Nello stabilimento di Fanna è installato un sistema di monitoraggio delle emissioni in continuo (SME) conforme alla norma UNI EN 14181.		
			Tecnica	Applicabilità		
		a	Misurazioni continue dei parametri di processo atte a dimostrarne la stabilità, quali temperatura, tenore di O ₂ , pressione e portata	Generalmente applicabile	Applicata	
		b	Monitoraggio e stabilizzazione dei parametri di processo fondamentali, ad esempio miscela omogenea delle materie prime e alimentazione di combustibile, dosaggio regolare e tenore di ossigeno in eccesso	Generalmente applicabile	Applicata	
		c	Misurazioni continue di emissioni di NH ₃ in caso di utilizzo della tecnica SNCR	Generalmente applicabile	Applicata	
		d	Misurazioni continue di polvere ed emissioni di polveri di NO _x , SO _x e CO	Applicabile ai processi effettuati nei forni	Applicata	
		e	Misurazioni periodiche di PCDD/F e delle emissioni di metallo		Applicata	Misure eseguite con periodicità quadrimestrale.
		f	Misurazioni continue o periodiche delle emissioni di HCl, HF e COT.		Applicata	La misura del parametro HF è solo in discontinuo (quadrimestrale) mentre HCl e COT sono misurate in continuo
g	Misurazioni continue o periodiche delle emissioni di polveri	Applicabile ai processi non effettuati nei forni Per le piccole fonti (<10 000 Nm ³ /h) prodotte dalle operazioni che generano polvere diverse dalle operazioni previste nell'ambito dei principali processi di raffreddamento e macinazione, la frequenza delle misurazioni o dei controlli dell'efficienza dovrebbe basarsi su un sistema di gestione della manutenzione.	Applicata	è previsto il monitoraggio periodico (annuale) delle emissioni (polveri). Su tutti i punti di emissioni vengono eseguiti controlli atti a verificare il corretto funzionamento. La gestione dei suddetti controlli è affidata al gestionale di manutenzione (INFOR)		

Descrizione

La scelta tra le misurazioni continue o periodiche di cui alle BAT 5, lettera f), si basa sulla fonte delle emissioni e sul tipo di inquinante previsto.

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note						
1.2 Conclusioni sulle BAT per l'industria del Cemento										
Salvo altrimenti stabilito, le conclusioni sulle BAT della presente sezione si applicano a tutti gli impianti dell'industria del cemento.										
1.2.3 Consumo di energia e selezione del processo										
1.2.3.1 selezione del processo										
6	11	<p>BAT 6. Per ridurre il consumo di energia, le BAT prevedono che si utilizzi un forno per processo per via secca con preriscaldamento multistadio e precalcinazione.</p> <p>Descrizione</p> <p>In questo tipo di impianto del forno, i gas di scarico e il calore residuo recuperato dall'impianto di raffreddamento possono essere utilizzati per il preriscaldamento/la precalcinazione delle materie prime di alimentazione prima che siano immesse nel forno, consentendo in tal modo di conseguire risparmi significativi nel consumo di energia.</p> <p>Applicabilità</p> <p>Applicabile alle nuove unità tecniche e alle modifiche sostanziali, in funzione del contenuto di umidità delle materie prime.</p> <p style="text-align: center;">Livelli di consumo di energia associati alle BAT</p> <p style="text-align: center;"><i>Tabella 1</i></p> <p>Livelli di consumo di energia associati alle BAT per le nuove unità tecniche e gli adeguamenti di rilievo delle unità tecniche, utilizzando un processo per via secca mediante forno con preriscaldamento multistadio e precalcinazione</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Processo</th> <th>Unità</th> <th>Livelli di consumo di energia associati alle BAT (1)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Processo per via secca con preriscaldamento multistadio e precalcinazione</td> <td>MJ/t di clinker</td> <td>2 900 – 3 300 (2) (3)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) I livelli non si applicano agli impianti che producono cemento speciale o clinker da cemento bianco che richiedono temperature di processo notevolmente superiori in base al disciplinare del prodotto. (2) In condizioni di esercizio normali e ottimizzati (escludendo, ad esempio, operazioni quali avvii e/o arresti). (3) La capacità produttiva influenza la domanda di energia, in quanto capacità maggiori permettono di conseguire risparmi energetici e capacità minori richiedono un maggior consumo di energia. Il consumo di energia dipende altresì dal numero di stadi del preriscaldatore a cicloni, laddove un maggior numero di stadi comporta un minor consumo di energia del processo del forno. Il numero adatto di stadi del preriscaldatore a cicloni dipende prevalentemente dal contenuto di umidità delle materie prime.</p>	Processo	Unità	Livelli di consumo di energia associati alle BAT (1)	Processo per via secca con preriscaldamento multistadio e precalcinazione	MJ/t di clinker	2 900 – 3 300 (2) (3)	Applicata	La linea di cottura è costituita da un forno con preriscaldatore a cicloni a quattro stadi con recupero dell'aria calda prodotta dal raffreddatore come comburente e dei gas esausti per l'essiccazione della farina cruda, del polverino carbone e precalcinazione. L'aria calda proveniente dal processo di cottura è utilizzata anche nel processo di macinazione delle materie prime (produzione farina) per ridurre l'umidità residua.
Processo	Unità	Livelli di consumo di energia associati alle BAT (1)								
Processo per via secca con preriscaldamento multistadio e precalcinazione	MJ/t di clinker	2 900 – 3 300 (2) (3)								

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note				
1.2 Conclusioni sulle BAT per l'industria del Cemento								
Salvo altrimenti stabilito, le conclusioni sulle BAT della presente sezione si applicano a tutti gli impianti dell'industria del cemento.								
1.2.3.2 Consumo di energia								
7	12	<p>BAT 7. Per limitare/ridurre al minimo il consumo di energia termica, le BAT prevedono l'applicazione combinata delle seguenti tecniche:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Tecnica</th> <th>Applicabilità</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Utilizzo di impianti migliori e ottimizzati e funzionamento del forno stabile e costante, che avvenga secondo parametri di processo vicini a quelli prefissati, attraverso le seguenti operazioni:</td> <td>Generalmente applicabile. Per i forni esistenti, l'applicabilità del preriscaldamento e della precalcinazione dipende dalla configurazione del sistema del forno</td> </tr> </tbody> </table>	Tecnica	Applicabilità	Utilizzo di impianti migliori e ottimizzati e funzionamento del forno stabile e costante, che avvenga secondo parametri di processo vicini a quelli prefissati, attraverso le seguenti operazioni:	Generalmente applicabile. Per i forni esistenti, l'applicabilità del preriscaldamento e della precalcinazione dipende dalla configurazione del sistema del forno	Applicata	
Tecnica	Applicabilità							
Utilizzo di impianti migliori e ottimizzati e funzionamento del forno stabile e costante, che avvenga secondo parametri di processo vicini a quelli prefissati, attraverso le seguenti operazioni:	Generalmente applicabile. Per i forni esistenti, l'applicabilità del preriscaldamento e della precalcinazione dipende dalla configurazione del sistema del forno							

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT		Stato di applicazione	Note	
			I. Ottimizzazione del controllo del processo, compreso il controllo automatico computerizzato II. Utilizzo di sistemi moderni di dosatori gravimetrici ed alimentatori di combustibili solidi III. Preriscaldamento e precalcinazione nella misura possibile, tenendo conto della configurazione del sistema di forno esistente			
		b	Recupero del calore in eccesso dai forni, soprattutto dalla loro area di raffreddamento. In particolare, il calore in eccesso dai forni ottenuto dall'area di raffreddamento (aria calda) o dal preriscaldatore può essere utilizzato per l'essiccazione delle materie prime	Generalmente applicabile all'industria cementiera. La tecnica di recupero del calore in eccesso dall'area di raffreddamento è applicabile in caso di utilizzo di impianti di raffreddamento a griglia. L'impiego di impianti di raffreddamento rotanti può determinare un'efficienza di recupero limitata	Applicata	
		c	Applicazione del numero adeguato di stadi dei cicloni relative alle caratteristiche e alle proprietà delle materie prime e dei combustibili utilizzati	Le fasi del preriscaldatore a cicloni sono applicabili ai nuovi impianti e alle modifiche sostanziali.	Applicata	
		d	Utilizzo di combustibili con caratteristiche tali da influenzare positivamente il consumo di energia termica	La tecnica è generalmente applicabile ai forni da cemento in funzione della disponibilità dei combustibili e, nel caso dei forni esistenti, condizionatamente alle possibilità tecniche di iniettare i combustibili nel forno	Applicata	
		e	Nel sostituire i combustibili tradizionali con i combustibili derivati dai rifiuti, utilizzo di sistemi di forni per il cemento ottimizzati e adatti alla combustione dei rifiuti	Generalmente applicabile a tutti i tipi di forni da cemento	Applicata	
		f	Riduzione al minimo dei flussi nel sistema di bypass	Generalmente applicabile all'industria cementiera	Non Pertinente	Sistema di bypass non presente

Descrizione

Numerosi fattori influenzano il consumo di energia degli impianti moderni di forni, quali le proprietà delle materie prime (ad esempio, contenuto di umidità, attitudine alla cottura), l'utilizzo di combustibili che presentano proprietà diverse, nonché l'utilizzo di un sistema di bypass per i gas. Inoltre, la capacità produttiva del forno influenza la domanda di energia.

Tecnica 7c: il numero adatto di stadi dei cicloni per il preriscaldamento è determinato dal volume e dal contenuto di umidità delle materie prime e dei combustibili che devono essere essiccati dal calore residuo degli effluenti gassosi in quanto le materie prime locali si differenziano notevolmente in termini di contenuto di umidità e attitudine alla cottura.

Tecnica 7d: nell'industria cementiera è possibile utilizzare combustibili tradizionali e ottenuti dai rifiuti. Le caratteristiche dei combustibili utilizzati, quali un potere calorifico adeguato e un basso contenuto di umidità, esercitano un'influenza positiva sul consumo di energia specifico del forno.

Tecnica 7f: la rimozione delle materie prime calde e del gas caldo comporta un consumo di energia specifico più elevato di circa 6 – 12 MJ/t di clinker per punto percentuale di gas rimosso all'ingresso del forno. Pertanto, ridurre al minimo l'utilizzo di un sistema di bypass per i gas può avere effetti positivi in termini di consumo di energia.

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note
1.2 Conclusioni sulle BAT per l'industria del Cemento Salvo altrimenti stabilito, le conclusioni sulle BAT della presente sezione si applicano a tutti gli impianti dell'industria del cemento.				
1.2.3 Consumo di energia e selezione del processo				
1.2.3.2 Consumo di energia				
8	13	<p>BAT 8. Per ridurre il consumo di energia primaria, le BAT devono valutare la possibilità di ridurre il contenuto di clinker nel cemento e nei prodotti a base di cemento.</p> <p>Descrizione La riduzione del contenuto di clinker nel cemento e nei prodotti a base di cemento è possibile grazie all'aggiunta di <i>filler</i> e/o additivi, quali scorie d'altoforno, calcare, ceneri volanti e pozzolana nella fase di macinazione in conformità alle norme pertinenti applicabili nell'industria del cemento.</p> <p>Applicabilità Generalmente applicabile all'industria del cemento, in funzione della disponibilità (locale) di filler e/o additivi e alle specificità del mercato locale.</p>	Applicata	<p>Pur correlata alla richiesta del mercato e alle specifiche dei capitolati di fornitura, l'incremento della produzione di "cementi di miscela", conformi alla UNI EN 197-1, con minor tenore di clinker, ha consentito una riduzione importante del rapporto clinker/cemento e conseguente riduzione delle emissioni di CO2 diretta.</p> <p>Tale riduzione è stata favorita anche da controlli di laboratorio più accurati nella preparazione dei semilavorati e del cemento finito, miglioramento delle prestazioni degli additivi di macinazione e da migliorie impiantistiche che hanno consentito l'ottimizzazione delle miscele.</p> <p>Si è provveduto inoltre a prediligere, quando possibile, l'utilizzo di materiali non naturali provenienti da altri settori industriali (rifiuti, sottoprodotti, end of waste).</p>
9	13	<p>BAT 9. Per ridurre il consumo di energia primaria, le BAT devono valutare la possibilità di utilizzare impianti di cogenerazione/produzione combinata di calore e elettricità.</p> <p>Descrizione Nell'industria del cemento è possibile impiegare impianti di cogenerazione per la produzione di vapore e di elettricità o impianti di produzione combinata di calore e elettricità mediante il recupero del calore residuo dall'impianto di raffreddamento del clinker o dai gas effluenti del forno utilizzando i processi tradizionali del ciclo del vapore o altre tecniche. Inoltre, il calore in eccesso può essere recuperato dall'impianto di raffreddamento del clinker o dai gas effluenti del forno per il teleriscaldamento o altre applicazioni industriali.</p> <p>Applicabilità La tecnica è applicabile a tutti i forni da cemento a condizione che vi sia un quantità sufficiente di calore in eccesso, siano soddisfatti opportuni parametri di processo e venga garantita la sostenibilità economica dell'operazione.</p>	NON Applicata	<p>La realizzazione di un impianto ORC, unica soluzione ad oggi percorribile per lo stabilimento di Fanna, per l'utilizzo del calore residuo presente negli effluenti gassosi in uscita dall'impianto di cottura di clinker, per la produzione di energia elettrica - finalizzata ad ottimizzare il consumo di energia primaria - risulta economicamente non sostenibile in ragione del considerevole investimento per la realizzazione dell'opera (30 Mio EUR) il cui Pay-back è stimato tra gli 8-10 anni sulla base di un numero annuo di ore di marcia dell'impianto di cottura compreso tra 5.000-6.500, di gran lunga superiore a quelle effettuate negli ultimi 10 anni dallo stabilimento di Fanna che si sono attestare a circa il 50% di quelle disponibili. Oltre al mero calcolo sulla base delle ore di marcia del forno, un'ulteriore criticità deriva dal numero dei periodi di marcia della linea di cottura clinker, che nell'attuale assetto socio-economico, prevedono un numero elevato di fermate ed avvii rendendo il sistema ancora più svantaggioso. Per le ragioni sopra riportate e per l'instabilità socio-politica che sta attraversando l'Europa, i cui effetti hanno inciso in maniera considerevole sul mercato dell'energia e di conseguenza su tutti i comparti produttivi si ribadisce l'insostenibilità economica per la realizzazione di un impianto specifico finalizzato all'ottimizzazione del consumo di energia primaria dello stabilimento di Barletta il quale invece risulta "compliance" alle BAT di settore per la riduzione del consumo energetico.</p>

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note	
1.2 Conclusioni sulle BAT per l'industria del Cemento					
Salvo altrimenti stabilito, le conclusioni sulle BAT della presente sezione si applicano a tutti gli impianti dell'industria del cemento.					
1.2.3.2 Consumo di energia					
10	13	BAT 10. Per limitare/ridurre al minimo il consumo di energia elettrica, le BAT prevedono l'utilizzo di <u>una</u> delle seguenti tecniche o di una loro combinazione:			
			Tecnica		
		a	Utilizzo di sistemi di gestione dell'energia elettrica	Applicata	Sistema automatico di gestione della potenza elettrica: installati inverter per ventilatori e macchine principali; installate apparecchiature ad alta efficienza energetica (motori a velocità variabile, nuovi separatori di macinazione ad alta efficienza, ...) ed idoneo controllo del rifasamento. L'installazione di nuove macchine, avvenuto nel tempo, ha permesso di ridurre i consumi specifici elettrici.
		b	Utilizzo di apparecchiature di macinazione e altri apparecchi elettrici ad alta efficienza energetica	Applicata	
		c	Utilizzo di sistemi di monitoraggio perfezionati	Applicata	
		d	Riduzione di infiltrazioni di aria falsa nel sistema	Applicata	
e	Ottimizzazione del controllo del processo	Applicata			

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note	
1.2 Conclusioni sulle BAT per l'industria del Cemento					
Salvo altrimenti stabilito, le conclusioni sulle BAT della presente sezione si applicano a tutti gli impianti dell'industria del cemento.					
1.2.4 Utilizzo dei rifiuti					
1.2.4.1 Controllo della qualità dei rifiuti					
11	14	BAT 11. Per garantire le caratteristiche dei rifiuti da utilizzare come materie prime e/o combustibili nel forno da cemento e ridurre le emissioni, le BAT prevedono l'applicazione delle seguenti tecniche:			
			Tecnica		
		a	Applicazione di sistemi di assicurazione della qualità per garantire le caratteristiche dei rifiuti e per analizzare i rifiuti da utilizzare come materie prime e/o combustibile nel forno da cemento I. qualità costante II. criteri fisici, ad esempio formazione di emissioni, pezzatura, reattività, attitudine alla combustione, potere calorifico III. criteri chimici, ad esempio tenore di cloro, zolfo, metalli alcalini, fosfati, nonché di altri metalli da considerare	Applicata	Come previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo e dalle procedure e istruzioni operative sia del Sistema di controllo Qualità, sia del Sistema di gestione dell'Ambiente. Caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti recuperati (come materia e/o combustibili CSS), con preventiva formulazione di giudizio di compatibilità con ns. processo produttivo, attraverso campionamenti iniziali e/o periodici sia presso i Fornitori, sia al conferimento dei rifiuti in Cementeria. Presente sistema POLAB di campionamento e analisi sul sistema di alimentazione della farina cruda al forno e software gestione bilance materie prime per ottimizzare la miscela delle materie prime. Inoltre, la co-combustione del CSS-combustibile, conforme al DM n. 22/2013, rispetta le specifiche fissate dallo stesso DM, che ne definisce anche le modalità di campionamento, analisi e verifica, prima dell'utilizzo, da parte del produttore.
		b	Controllo dei rifiuti da utilizzare come materie prime e/o combustibile nel forno da cemento relativamente al valore quantitativo dei parametri di interesse, ad esempio cloro, metalli da considerare (tra cui cadmio, mercurio, tallio), zolfo, contenuto totale di alogeni	Applicata	
		c	Applicazione di sistemi di assicurazione della qualità per ciascun carico di rifiuti	Applicata	
Descrizione					
		Diversi tipi di rifiuti possono sostituire le materie prime e/o i combustibili fossili nell'industria di produzione del cemento, contribuendo in tal modo al risparmio di risorse naturali.			

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note	
1.2 Conclusioni sulle BAT per l'industria del Cemento					
Salvo altrimenti stabilito, le conclusioni sulle BAT della presente sezione si applicano a tutti gli impianti dell'industria del cemento.					
1.2.4 Utilizzo dei rifiuti					
1.2.4.2 Rifiuti alimentari al forno					
12	14	BAT 12. Per garantire un trattamento adeguato dei rifiuti da utilizzare come combustibile e/o materie prime nel forno, le BAT prevedono l'applicazione delle seguenti tecniche:			
			Tecnica		
		a	Utilizzo di punti di alimentazione dei rifiuti al forno che permettano di ottenere temperature e un tempo di permanenza in forno adeguati in funzione delle caratteristiche progettuali e operative del forno	Applicata	Alimentazione del CSS in testata e precalcinatore.
		b	Alimentazione di rifiuti in sostituzione delle materie prime, contenenti componenti organici che si possano volatilizzare nelle zone dell'impianto del forno con temperatura sufficientemente elevata a monte della zona di calcinazione	Applicata	
		c	Controllo del processo in modo tale che la temperatura dei gas risultanti dal coincenerimento dei rifiuti venga innalzata in maniera omogenea, anche nelle condizioni più sfavorevoli, a 850 °C per 2 secondi	Applicata	Installazione di appositi misuratori di temperatura nelle camere di combustione
		d	Innalzamento della temperatura a 1 100 °C se nel processo si effettua il coincenerimento di rifiuti pericolosi con un tenore di composti organici alogenati, espressi come cloro, superiore all'1 %	Non Pertinente	Nello stabilimento il recupero energetico di rifiuti pericolosi non è autorizzato.
		e	Alimentazione dei rifiuti in modo continuo e costante	Applicata	
		f	Ritardo o interruzione del coincenerimento dei rifiuti in concomitanza con operazioni quali avvii e/o arresti quando non sia possibile raggiungere temperature e tempi di permanenza adeguati, indicati alle lettere a) e d) precedenti	Applicata	Il SME provvede automaticamente ad interdire l'utilizzo del CSS nei seguenti casi: - fasi di fermata e riavvio dell'impianto. - supero limite. - temperature inferiori a 850°C.
1.2.4.3 Gestione della sicurezza relativamente all'uso di rifiuti pericolosi in sostituzione delle materie prime					
13	14	BAT 13. Le BAT prevedono l'applicazione di sistemi di gestione della sicurezza nelle fasi di stoccaggio, manipolazione, alimentazione di rifiuti pericolosi in sostituzione delle materie prime, ad esempio ricorrendo ad un approccio basato sui rischi in funzione dell'origine e della tipologia dei rifiuti per l'identificazione, il controllo, il campionamento e le prove sui rifiuti da utilizzare nel processo:	Non Pertinente	Nello stabilimento il recupero energetico di rifiuti pericolosi non è autorizzato	

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note	
1.2 Conclusioni sulle BAT per l'industria del Cemento					
Salvo altrimenti stabilito, le conclusioni sulle BAT della presente sezione si applicano a tutti gli impianti dell'industria del cemento.					
1.2.5 Emissione di polveri					
1.2.5.1 Emissioni di polveri diffuse					
14	14 e 15	BAT 14. Per ridurre al minimo/evitare le emissioni di polveri diffuse provenienti da operazioni che generano polvere, le BAT prevedono l'utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una loro combinazione:			
			Tecnica		
		a	Utilizzo di un assetto semplice e lineare del sito dell'installazione	Applicata	La scelta della tecnica (singola o come combinazione di più soluzioni) da adottare viene fatta sulla base di valutazioni tecnico-economiche.
		b	Protezione/chiusura delle aree delle operazioni che generano polvere, quali macinazione, vagliatura e mescolamento	Applicata	
		c	Copertura di nastri trasportatori ed elevatori, realizzati come sistemi chiusi, qualora esista la probabilità di rilascio di emissioni di polveri diffuse da materiale che genera polvere	Applicata	
		d	Riduzione dei punti di perdite d'aria e materiali	Applicata	
		e	Utilizzo di dispositivi e sistemi di controllo automatici	Applicata	
		f	Garanzia di assenza di complicazioni nello svolgimento delle operazioni	Applicata	
		g	Garanzia di una manutenzione adeguata e completa dell'impianto attraverso impianti di aspirazione per pulizia mobili e fissi. — Durante le operazioni di pulizia o in caso di problemi con i nastri trasportatori possono verificarsi fuoriuscite di materiale. Per evitare che si formino polveri diffuse durante le operazioni di rimozione è opportuno utilizzare impianti di aspirazione. I nuovi edifici possono essere facilmente dotati di tubature fisse per l'aspirazione per pulizia, mentre per gli edifici esistenti è di norma preferibile prevedere sistemi mobili e collegamenti flessibili — In casi specifici, può essere preferibile l'applicazione di un processo di circolazione per gli impianti di trasporto pneumatici	Applicata	
		h	Ventilazione e raccolta delle polveri mediante filtri a tessuto: — Per quanto possibile, è opportuno eseguire tutte le operazioni di movimentazione dei materiali in impianti chiusi tenuti in condizioni di pressione negativa. L'aria di aspirazione utilizzata a tal fine viene successivamente ripulita delle polveri attraverso un filtro a tessuto prima di essere nuovamente emessa nell'atmosfera	Applicata	
i	Utilizzo di sistemi chiusi di stoccaggio attraverso un impianto di movimentazione automatico: — Il ricorso a sili di clinker e ad aree completamente automatizzate per lo stoccaggio delle materie prime è considerato la soluzione più efficace al problema delle polveri diffuse generate da scorte consistenti. Queste modalità di stoccaggio prevedono uno o più filtri a tessuto per prevenire la formazione di polveri diffuse durante le operazioni di carico e scarico — Utilizzo di sili di stoccaggio di capacità adeguate, indicatori di livello con interruttori di emergenza e filtri per trattare l'aria polverosa spostata durante le operazioni di riempimento	Applicata			
	j	Utilizzo di tubature di riempimento flessibili per i processi di spedizione e carico, corredate di un sistema di aspirazione delle polveri per il caricamento del cemento, posizionate nella direzione del pianale di carico dell'automezzo	Applicata		
Applicabilità: Generalmente applicabile					

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note	
1.2 Conclusioni sulle BAT per l'industria del Cemento					
Salvo altrimenti stabilito, le conclusioni sulle BAT della presente sezione si applicano a tutti gli impianti dell'industria del cemento.					
1.2.5 Emissione di polveri					
1.2.5.1 Emissioni di polveri diffuse					
15	15	BAT 15. Per ridurre al minimo/evitare le emissioni di polveri diffuse provenienti da operazioni che generano polvere, le BAT prevedono l'utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una loro combinazione:			
			Tecnica		
		a	Copertura delle aree di magazzino alla rinfusa o degli ammassi di scorte, ovvero protezione degli stessi con schermi, pareti o sistemi di chiusura realizzati con vegetazione verticale (barriere antivento artificiali o naturali per la protezione delle scorte all'aperto)	Applicata	Tutti i materiali polverulenti sono stoccati all'interno di sili o depositi coperti. Fanno eccezione i cumuli di petcoke, marna e calcare. Gli altri materiali sono stoccati in cumuli coperti con sistemi chiusi e depolverati per lo stoccaggio e la movimentazione delle materie prime e dei combustibili. Inoltre, sono presenti piazzali e strade pavimentate (per agevolare l'uso continuativo della motospazzatrice e/o lavaggio periodico dei piazzali) e zone interne ed esterne alla fabbrica dove si è provveduto, negli anni, alla piantumazione di arbusti e aree. Il Gestore provvede all'umidificazione dei cumuli all'aperto. Per i cumuli all'aperto di calcare e marna è stata ridotta l'altezza degli stessi. Sul deposito carbone viene utilizzato un sistema di nebulizzazione dell'acqua.
		b	Utilizzo di sistemi antivento per la protezione delle scorte all'aperto: — È opportuno evitare di stoccare all'aperto materiali che generano polveri. Se presenti, è possibile tuttavia ridurre le polveri utilizzando apposite barriere antivento	Applicata	
		c	Nebulizzazione di acqua e abbattitori chimici delle polveri: — Quando la fonte puntuale delle polveri diffuse è ben localizzata, è possibile installare un sistema di iniezione di acqua nebulizzata. L'umidificazione delle particelle di polvere ne favorisce l'agglomerazione e il deposito. Esiste inoltre un'ampia gamma di sostanze che possono essere utilizzate per migliorare l'efficienza complessiva della nebulizzazione d'acqua	Applicata	
		d	Garantire la pavimentazione, la bagnatura delle strade e le operazioni di manutenzione: — È opportuno che le zone di circolazione degli automezzi siano pavimentate, laddove possibile, e che l'area sia tenuta il più possibile pulita. La bagnatura delle strade contribuisce a ridurre le emissioni di polveri, in particolare in condizioni di tempo asciutto. La pulizia delle strade può essere effettuata anche mediante l'impiego di spazzatrici stradali. È opportuno ricorrere a buone pratiche di manutenzione per tenere le emissioni di polveri diffuse al minimo	Applicata	
		e	Garantire l'umidificazione delle scorte: — Le emissioni di polveri diffuse in prossimità delle scorte possono essere ridotte umidificando in modo sufficiente i punti di carico e scarico e utilizzando nastri trasportatori ad altezze variabili	Applicata	
f	Avvicinamento dell'altezza del piano di scarico all'altezza variabile della scorta, possibilmente in modo automatico o riducendo la velocità dell'operazione di scarico, qualora sia impossibile evitare emissioni di polveri diffuse nei punti di carico e scarico dei siti di stoccaggio	Applicata			

La presente sezione riguarda le emissioni di polveri prodotte dalle operazioni che generano polvere diverse dai processi di cottura in forno, raffreddamento o dalle principali operazioni di macinazione. Comprende processi, quali la frantumazione delle materie prime, il trasporto tramite nastri trasportatori ed elevatori, lo stoccaggio di materie prime, clinker e cemento, lo stoccaggio di combustibili e la spedizione del cemento.

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note
1.3 Conclusioni sulle BAT per l'industria del Cemento				
Salvo altrimenti stabilito, le conclusioni sulle BAT della presente sezione si applicano a tutti gli impianti dell'industria del cemento.				
1.2.5 Emissione di polveri				
1.2.5.2 Emissioni di polveri convogliate prodotte dalle operazioni che generano polvere				
16	16	BAT 16. Per ridurre le emissioni di polveri convogliate, le BAT prevedono di applicare un sistema di gestione della manutenzione che prenda in considerazione in modo specifico l'efficienza dei filtri utilizzati per le operazioni che generano polvere, diverse dai processi di cottura in forno, raffreddamento e macinazione. Tenendo conto di questo sistema, le BAT prevedono l'effettuazione della pulizia mediante la depolverazione a secco dei gas esausti tramite filtro.	Applicata	Tutti i punti di emissione sono soggetti a manutenzione meccanica/elettrica le cui attività sono registrate su gestionale di manutenzione INFOR. Nello stabilimento di Fanna sono installati solo filtri a tessuto.
		Per le operazioni che generano polvere, la depolverazione a secco dei gas esausti avviene solitamente attraverso un filtro a tessuto. La descrizione generale dei filtri a tessuto è riportata nella sezione 1.5.1.	Applicata	
		Livelli di emissione associati alle BAT Il BAT-AEL per le emissioni di polveri convogliate prodotte dalle operazioni che generano polvere diverse dalle operazioni previste nell'ambito dei principali processi di cottura in forno, raffreddamento e macinazione è <10 mg/Nm ³ , come valore medio riferito al periodo di campionamento (misurazioni puntuali di almeno mezz'ora). Giòva rilevare che per le fonti di portata modesta (<10 000 Nm ³ /h) si deve prevedere un approccio che tenga conto delle priorità, basato su un sistema di gestione della manutenzione che tenga in considerazione in modo specifico la frequenza dei controlli dell'efficienza del filtro (cfr. BAT 5).	Applicata	

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note	
1.2 Conclusioni sulle BAT per l'industria del Cemento					
Salvo altrimenti stabilito, le conclusioni sulle BAT della presente sezione si applicano a tutti gli impianti dell'industria del cemento.					
1.2.5 Emissione di polveri					
1.2.5.3 Emissioni di polveri dovute a processi di cottura in forno					
17	16	BAT 17. Per ridurre le emissioni di polveri derivanti dagli effluenti gassosi dei processi di cottura, le BAT prevedono la depolverazione a secco dei gas esausti tramite filtro.			
			Tecnica		
		a	Precipitatori elettrostatici (ESP)	Non Applicata	Nello stabilimento di Fanna sono presenti solo filtri a tessuto
		b	Filtri a tessuto	Applicata	
		c	Filtri ibridi	Non Applicata	
Applicabilità: Applicabile a tutti i forni					
		Livelli di emissione associati alle BAT Il BAT-AEL per le emissioni di polveri derivanti dagli effluenti gassosi dei processi di cottura in forno è <10 – 20 mg/Nm ³ (valore medio giornaliero). Il livello più basso si ottiene utilizzando filtri a tessuto o precipitatori elettrostatici nuovi o sottoposti agli opportuni adeguamenti.	Applicata	Nello stabilimento di Fanna sono presenti solo filtri a tessuto in grado di garantire il BAT-AEL previsto.	

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note		
1.2 Conclusioni sulle BAT per l'industria del Cemento						
Salvo altrimenti stabilito, le conclusioni sulle BAT della presente sezione si applicano a tutti gli impianti dell'industria del cemento.						
1.2.5 Emissione di polveri						
1.2.5.4 Emissioni di polveri dovute a processi di raffreddamento e macinazione						
18	16 e 17	BAT 18. Per ridurre le emissioni di polveri derivanti dagli effluenti gassosi dei processi di raffreddamento e macinazione, le BAT prevedono la depolverazione a secco dei gas esausti tramite filtro				
			Tecnica (1)	Applicabilità:		
		a	Precipitatori elettrostatici (ESP)	Generalmente applicabile agli impianti di raffreddamento del clinker e ai mulini di macinazione del cemento.	Non Applicata	non sono presenti ESP
		b	Filtri a tessuto	Generalmente applicabile agli impianti di raffreddamento del clinker e ai mulini di macinazione del cemento.	Applicata	
		c	Filtri ibridi	Applicabile agli impianti di raffreddamento del clinker e ai mulini di macinazione del cemento.	Non Applicata	non sono presenti filtri ibridi.
		(1) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 1.5.1 Applicabilità: Applicabile a tutti i forni				
Livelli di emissione associati alle BAT Il BAT-AEL per le emissioni di polveri derivanti dagli effluenti gassosi dei processi di raffreddamento e macinazione è <10 – 20 mg/Nm ³ , calcolato come valore medio giornaliero o valore medio riferito al periodo di campionamento (misurazioni puntuali per almeno mezz'ora). Il livello più basso si ottiene utilizzando filtri a tessuto o precipitatori elettrostatici nuovi o sottoposti agli opportuni adeguamenti.				Applicata		

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note		
1.2 Conclusioni sulle BAT per l'industria del Cemento						
Salvo altrimenti stabilito, le conclusioni sulle BAT della presente sezione si applicano a tutti gli impianti dell'industria del cemento.						
1.2.6 Composti gassosi						
1.2.5.4 Emissioni di NOx						
19	17	BAT 19. Per ridurre le emissioni di NO x derivanti dagli effluenti gassosi dei processi di cottura in forno e/o di preriscaldamento/precalcinazione, le BAT prevedono l'utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una loro combinazione:				
			Tecnica (1)	Applicabilità		
		a	Tecniche primarie			
			I. Iniezione di acqua in fiamma	Applicabile a tutti i tipi di forni utilizzati per la produzione di cemento. Il livello di applicabilità può essere limitato dai requisiti di qualità del prodotto e dagli impatti potenziali sulla sua stabilità del processo	Non Applicata	Non necessaria visto l'utilizzo di un sistema SNCR
	II. Bruciatori a basse emissioni di ossidi di azoto (low NO x)	Applicabile a tutti i forni rotanti, sia nel forno principale sia nel precalcinatore	Applicata	Presente solo per la testata forno		

		III. Mid-kiln firing Generalmente applicabile ai forni rotanti lunghi	Generalmente applicabile ai forni rotanti lunghi	Non Applicata	Combustibili vengono dosati solo in testata forno (bruciatore principale) o in precalcinaione (bruciatore secondario).							
		IV. Aggiunta di agenti mineralizzanti per migliorare la l'attitudine alla cottura della farina cruda (clinker mineralizzato)	Generalmente applicabile ai forni rotanti, condizionatamente ai requisiti di qualità del prodotto finale	Non Applicata	Ad oggi non prevista							
		V. Ottimizzazione del processo	Generalmente applicabile a tutti i forni	Applicata								
	b	Combustione a stadi (con combustibili convenzionali o da rifiuti), anche in combinazione con l'uso di un precalcinatore e di un mix di combustibili ottimizzato	In generale, il processo può essere utilizzato solo nei forni provvisti di precalcinatore. Sono necessarie modifiche sostanziali all'unità tecnica nei sistemi con preriscaldatore a cicloni privi di precalcinatore. Nei forni senza precalcinatore, l'utilizzo di combustibili in pezzatura nei forni senza precalcinatore può avere effetti positivi in termini di riduzione di NO x condizionatamente alla capacità di produrre un'atmosfera che favorisce la riduzione controllata e il controllo delle relative emissioni di CO	Applicata								
	c	Riduzione selettiva non catalitica (selective non-catalytic reduction, SNCR)	In linea di principio, applicabile a tutti i forni da cemento rotanti. Le aree di iniezione variano a seconda del tipo di processo di cottura. Nei forni che utilizzano il processo lungo per via secca e per via umida potrebbe essere difficile ottenere la giusta temperatura e il tempo di residenza richiesto. Cfr. anche BAT 20.	Applicata	Tramite iniezione di soluzione ammoniacale							
	d	Riduzione selettiva catalitica (selective catalytic reduction, SCR)	L'applicabilità è condizionata dallo sviluppo di processi e catalizzatori adatti nell'industria cementiera	Non Applicata	Non necessaria visto l'utilizzo di un sistema SNCR							
(1) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 1.5.2.												
	Livelli di emissione associati alle BAT <i>Tabella 2</i> Livelli di emissioni associate alle BAT per NOx derivanti dagli effluenti gassosi dei processi degli impianti di cottura e/o con preriscaldamento/precalcinaione nell'industria del cemento			Applicata	Il gestore dichiara che tecnicamente l'impianto è in grado di rispettare il valore di 500 mg/Nm ³							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo di forno</th> <th>Unità</th> <th>BAT-AEL (valore medio giornaliero)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Forni con preriscaldatore</td> <td>mg/Nm³</td> <td><200 – 450 (1) (2)</td> </tr> <tr> <td>Forni Leopold e forni rotanti lunghi</td> <td>mg/Nm³</td> <td>400 – 800 (3)</td> </tr> </tbody> </table>					Tipo di forno	Unità	BAT-AEL (valore medio giornaliero)	Forni con preriscaldatore	mg/Nm ³	<200 – 450 (1) (2)	Forni Leopold e forni rotanti lunghi
Tipo di forno	Unità	BAT-AEL (valore medio giornaliero)										
Forni con preriscaldatore	mg/Nm ³	<200 – 450 (1) (2)										
Forni Leopold e forni rotanti lunghi	mg/Nm ³	400 – 800 (3)										
<p>(1) Il valore superiore dell'intervallo BAT-AEL è 500 mg/Nm³ nei casi in cui dopo le misure tecniche primarie il livello iniziale di NOx è >1 000 mg/Nm³.</p> <p>(2) La capacità di ottenere valori compresi nell'intervallo indicato può essere influenzata dalle caratteristiche costruttive dei forni esistenti, dalle proprietà del mix di combustibili (rifiuti compresi), dalla attitudine alla cottura delle materie prime (ad esempio, cemento speciale o clinker da cemento bianco). Livelli inferiori a 350 mg/Nm³ si ottengono in forni con condizioni favorevoli quando si utilizza la riduzione selettiva non catalitica (SNCR). Nel 2008, il valore inferiore, pari a 200 mg/Nm³, è stato riportato come media mensile di tre impianti (con l'utilizzo di una miscela facilmente cuocibile) utilizzando la riduzione selettiva non catalitica (SNCR).</p> <p>(3) In funzione dei livelli iniziali e delle perdite di NH₃.</p>												

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note				
1.2 Conclusioni sulle BAT per l'industria del Cemento								
Salvo altrimenti stabilito, le conclusioni sulle BAT della presente sezione si applicano a tutti gli impianti dell'industria del cemento.								
1.2.6 Composti gassosi								
1.2.6.1 Emissioni di NOx								
20	18	BAT 20. In caso di ricorso alla tecnica SNCR, le BAT prevedono che si consegua una riduzione di NO _x efficace e si mantenga al contempo la perdita di ammoniaca al livello più basso possibile mediante la seguente tecnica:						
			Tecnica					
		a	Applicazione di un'efficienza di riduzione di NO _x adeguata e sufficiente, insieme a un processo operativo stabile	Applicata				
		b	Applicazione di una buona distribuzione stechiometrica dell'ammoniaca al fine di raggiungere la maggiore efficienza possibile nella riduzione del NO _x e ridurre la perdita di NH ₃					
		c	Mantenimento delle emissioni della perdita di NH ₃ (a causa dell'ammoniaca non reagita) proveniente dagli effluenti gassosi il più possibile bassa, tenendo conto della correlazione tra l'efficienza di abbattimento degli NO _x e la perdita di NH ₃					
		Applicabilità: La tecnica SNCR è in linea di principio applicabile a tutti i forni da cemento rotanti. Le aree di iniezione variano a seconda del tipo di processo di cottura. Nei forni che utilizzano il processo lungo per via secca e per via umida potrebbe essere difficile ottenere la giusta temperatura e il tempo di residenza richiesto. Cfr. anche BAT 19						
		Livelli di emissione associati alle BAT <i>Tabella 3</i> Livelli di emissioni associate alle BAT in caso di perdita di NH ₃ negli effluenti gassosi in caso di applicazione della tecnica SNCR	Applicata	Il gestore dichiara che tecnicamente l'impianto è in grado di rispettare il valore di 50 mg/Nmc				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parametro</th> <th>Unità</th> <th>BAT-AEL (valore medio giornaliero)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perdita di NH₃</td> <td>mg/Nm₃</td> <td><30 – 50 (1)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) La perdita di ammoniaca è in funzione dei livelli iniziali di NO_x e dell'efficienza di abbattimento di NO_x. Per i forni Lepol e i forni rotanti lunghi, il livello può essere ancora più elevato.</p>			Parametro	Unità	BAT-AEL (valore medio giornaliero)	Perdita di NH ₃
Parametro	Unità	BAT-AEL (valore medio giornaliero)						
Perdita di NH ₃	mg/Nm ₃	<30 – 50 (1)						

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note	
1.2 Conclusioni sulle BAT per l'industria del Cemento					
Salvo altrimenti stabilito, le conclusioni sulle BAT della presente sezione si applicano a tutti gli impianti dell'industria del cemento.					
1.2.6 Composti gassosi					
1.2.6.2 Emissioni di SOx					
21	18 e 19	BAT 21. Per ridurre le emissioni di SO _x derivanti dagli effluenti gassosi dei processi di cottura in forno e/o di preriscaldamento/precalcinazione, le BAT prevedono l'utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una loro combinazione:			
			Tecnica	Applicabilità	
		a	Aggiunta di adsorbenti	L'aggiunta di adsorbenti è, in linea di principio, applicabile a tutti i forni, sebbene sia prevalentemente utilizzata nei preriscaldatori in sospensione. L'aggiunta di calce al materiale con cui viene alimentato il forno riduce la qualità dei granuli/noduli e causa problemi di flusso nei forni Lepol. Nei forni con preriscaldatore, si è osservato che l'iniezione diretta di calce spenta negli effluenti gassosi è meno efficiente dell'aggiunta di calce al materiale con cui viene alimentato il forno	Applicata

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT		Stato di applicazione	Note						
		b	Sistemi di abbattimento a umido	Applicabile a tutti i tipi di forni da cemento con livelli di SO ₂ appropriati (sufficienti) alla produzione di gesso	Non Applicata	In quanto è previsto l'impiego di Idrossido di calcio					
		<p>Descrizione</p> <p>A seconda delle materie prime e della qualità del combustibile impiegati, i livelli di emissione di SO_x possono essere tenuti bassi senza la necessità di ricorrere ad una tecnica di abbattimento.</p> <p>Laddove necessario, le tecniche primarie e/o di abbattimento, quali l'aggiunta di adsorbenti o l'utilizzo di sistemi di abbattimento a umido, possono essere utilizzate per ridurre le emissioni di SO_x.</p> <p>I sistemi di abbattimento a umido sono già stati impiegati in impianti in cui i livelli non abbattuti di SO_x iniziali erano superiori a 800 – 1 000 mg/Nm₃.</p>									
		<p>Livelli di emissione associati alle BAT</p> <p><i>Tabella 4</i></p> <p>Livelli di emissioni associate alle BAT per SO_x derivanti dagli effluenti gassosi dei processi di cottura in forno e/o di preriscaldamento/precalcinazione nell'industria del cemento</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parametro</th> <th>Unità</th> <th>BAT-AEL (1) (2) (valore medio giornaliero)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SO_x espressi come SO₂</td> <td>mg/Nm₃</td> <td><50 – 400</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) L'intervallo di valori tiene conto del tenore di zolfo nelle materie prime. (2) Nella produzione di cemento bianco e clinker da cemento speciale, il clinker potrebbe presentare una capacità di gran lunga inferiore di trattenere lo zolfo immesso come combustibile, causando così maggiori emissioni di SO_x.</p> <p>L'applicazione combinata delle due misure /tecniche di abbattimento assicura un BAT-AEL di SO₂ <400 mg/Nm₃ (valore medio giornaliero), comunque correlabile al tenore di zolfo presente nelle materie prime.</p>		Parametro	Unità	BAT-AEL (1) (2) (valore medio giornaliero)	SO _x espressi come SO ₂	mg/Nm ₃	<50 – 400	Applicata	Il gestore dichiara che tecnicamente l'impianto è in grado di rispettare il valore di 200 mg/Nmc
Parametro	Unità	BAT-AEL (1) (2) (valore medio giornaliero)									
SO _x espressi come SO ₂	mg/Nm ₃	<50 – 400									

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT		Stato di applicazione	Note
1.2 Conclusioni sulle BAT per l'industria del Cemento					
Salvo altrimenti stabilito, le conclusioni sulle BAT della presente sezione si applicano a tutti gli impianti dell'industria del cemento.					
1.2.6 Composti gassosi					
1.2.6.2 Emissioni di SO _x					
22	19	<p>BAT 22. Per ridurre le emissioni di SO₂ dal forno, le BAT prevedono che si debba ottimizzare i processi di macinazione del crudo.</p> <p>Descrizione</p> <p>La tecnica consiste nell'ottimizzare i processi di macinazione del crudo, affinché l'impianto di macinazione del crudo possa funzionare per l'abbattimento della quantità di SO₂ del forno. Tale risultato può essere conseguito attraverso l'adeguamento dei seguenti fattori:</p> <ul style="list-style-type: none"> — umidità delle materie prime; — temperatura dell'impianto; — tempo di residenza nell'impianto; — finezza del materiale macinato. <p>Applicabilità</p> <p>Applicabile se il processo di macinazione a secco è utilizzato in modalità combinata.</p>		Applicata	

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note
1.2 Conclusioni sulle BAT per l'industria del Cemento				
Salvo altrimenti stabilito, le conclusioni sulle BAT della presente sezione si applicano a tutti gli impianti dell'industria del cemento.				
1.2.6.3 Emissioni di CO e disinnesti del sistema filtrante per eccessiva concentrazione di CO				
1.2.6.3.1 Riduzione dei disinnesti del sistema filtrante per eccessiva concentrazione di CO				
23	20	BAT 23. Per ridurre al minimo la frequenza dei disinnesti del sistema filtrante dovuti all'eccessiva concentrazione di CO e mantenere la loro durata complessiva al di sotto dei 30 minuti l'anno, nei casi in cui si utilizzano precipitatori elettrostatici (ESP) o filtri ibridi, le BAT prevedono l'uso combinato delle seguenti tecniche:	Non Pertinente	Non sono presenti precipitatori elettrostatici (ESP)
		Tecnica		
		a Gestione dei disinnesti del sistema filtrante dovuti all'eccessiva concentrazione di CO per ridurre il tempo di inattività degli ESP		
		b Misurazioni continue e automatiche di CO mediante apparecchiature di controllo con tempi brevi di risposta e collocate vicino alla fonte di CO		
		Descrizione Per motivi di sicurezza, a causa del rischio di esplosioni gli ESP dovranno essere disattivati in presenza di livelli elevati di CO negli effluenti gassosi. Le tecniche seguenti consentono di prevenire i disinnesti del sistema filtrante dovuti all'eccessiva concentrazione di CO e dunque ridurre i periodi di inattività degli ESP: — controllo del processo di combustione; — controllo del carico organico delle materie prime; — controllo della qualità dei combustibili e del sistema di alimentazione del combustibile. Le interruzioni si verificano prevalentemente durante la fase di avvio dell'operazione. A fini di sicurezza, gli analizzatori di gas ai fini della protezione degli ESP devono essere in linea durante tutte le fasi operative e il periodo di interruzione degli ESP può essere ridotto mediante un sistema di monitoraggio ausiliare sempre in funzione. Il sistema di monitoraggio continuo di CO deve essere ottimizzato relativamente al tempo di reazione e va posizionato vicino a una fonte di CO, ad esempio all'uscita di una torre del preriscaldatore o all'ingresso del forno in caso di impianto che utilizza il processo per via umida. In caso di utilizzo di filtri ibridi, si raccomanda di posizionare a terra la gabbia di supporto al sacchetto dotata di piastra.		

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note
1.2 Conclusioni sulle BAT per l'industria del Cemento				
Salvo altrimenti stabilito, le conclusioni sulle BAT della presente sezione si applicano a tutti gli impianti dell'industria del cemento.				
1.2.6 Composti gassosi				
1.2.6.4 Emissioni di Carbonio Organico Totale (COT)				
24	20	BAT 24. Per mantenere basse le emissioni di COT derivanti dagli effluenti gassosi del processo di cottura in forno, le BAT prevedono che si eviti di alimentare il forno con materie prime che hanno un contenuto elevato di composti organici volatili:	Applicata	Fatto quanto indicato nella BAT per mantenere basse le emissioni di COT, derivanti dalla sostanza organica presente nelle materie prime, sono presenti specifiche procedure per una corretta gestione delle materie prime che presentano alti tenori di sostanza organica (marna)

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note	
1.2 Conclusioni sulle BAT per l'industria del Cemento					
Salvo altrimenti stabilito, le conclusioni sulle BAT della presente sezione si applicano a tutti gli impianti dell'industria del cemento.					
1.2.6 Composti gassosi					
1.2.6.5 Emissioni di Cloruro di Idrogeno (HCl) e Fluoruro di Idrogeno (HF)					
25	20	BAT 25. Per evitare/ridurre le emissioni di HCl derivanti dagli effluenti gassosi dei processi di cottura in forno, le BAT prevedono l'utilizzo di una delle seguenti tecniche primarie o di una loro combinazione:			
			Tecnica		
		a	Utilizzo di materie prime e combustibili a basso tenore di cloro	Applicata	La co-combustione del CSS e/o CSS-combustibile, avviene nel rispetto delle specifiche fissate dalla norma UNI EN ISO 21640 (rifiuto) e dal DM 22/2013 (EoW). Tra i parametri normati vi è anche il contenuto di cloro, con relative modalità di controllo
		b	Limitazione della quantità di cloro contenuta per ogni rifiuto utilizzato come materia prima e/ combustibile in un forno da cemento		
Livelli di emissioni associate alle BAT					
Il BAT-AEL per le emissioni di HCl è <10 mg/Nm ³ , calcolato come valore medio giornaliero o valore medio riferito al periodo di campionamento (misurazioni isolate per almeno mezz'ora).		Applicata	Il gestore dichiara che tecnicamente l'impianto è in grado di rispettare il valore di 10 mg/Nmc		

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note	
1.2 Conclusioni sulle BAT per l'industria del Cemento					
Salvo altrimenti stabilito, le conclusioni sulle BAT della presente sezione si applicano a tutti gli impianti dell'industria del cemento.					
1.2.6 Composti gassosi					
1.2.6.5 Emissioni di Cloruro di Idrogeno (HCl) e Fluoruro di Idrogeno (HF)					
26	20	BAT 26. Per evitare/ridurre le emissioni di HF dovute agli effluenti gassosi dei processi di cottura in forno, le BAT prevedono l'utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una loro combinazione:			
			Tecnica		
		a	Utilizzo di materie prime e combustibili a basso tenore di fluoro	Applicata	
		b	Limitazione della quantità di fluoro contenuta per ogni rifiuto utilizzato come materia prima e/ combustibile in un forno da cemento		
Livelli di emissioni associate alle BAT					
Il BAT-AEL per le emissioni di HF è <1 mg/Nm ³ , calcolato come valore medio giornaliero o valore medio riferito al periodo di campionamento (misurazioni isolate per almeno mezz'ora).		Applicata	Il gestore dichiara che tecnicamente l'impianto è in grado di rispettare il valore di 1 mg/Nm ³		

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note		
1.2 Conclusioni sulle BAT per l'industria del Cemento						
Salvo altrimenti stabilito, le conclusioni sulle BAT della presente sezione si applicano a tutti gli impianti dell'industria del cemento.						
1.2.7 Emissioni di PCDD/F						
27	21	BAT 27. Per evitare o mantenere a un livello basso le emissioni di PCDD/F provenienti dagli effluenti gassosi dei processi di cottura in forno, le BAT prevedono l'utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una loro combinazione:				
			Tecnica	Applicabilità		
		a	Scelta e controllo accurati del materiale immesso nel forno (materie prime), ad esempio, cloro, rame e composti organici volatili	Generalmente applicabile	Applicata	La co-combustione del CSS e/o CSS-combustibile, avviene nel rispetto delle specifiche fissate dalla norma UNI EN ISO 21640 (rifiuto) e dal DM 22/2013 (EoW). E' previsto il blocco dell'alimentazione del CSS e/o CSS-combustibile nei seguenti casi: - all'avviamento, finché non si raggiunge il minimo tecnico e la temperatura minima di 850°C e nelle fasi di fermata della linea di cottura; - qualora la temperatura dei gas nella camera di combustione scenda al di sotto della temperatura minima di 850°C.
		b	Scelta e controllo accurati del materiale immesso nel forno (combustibili), ad esempio, cloro e rame	Generalmente applicabile	Applicata	
		c	Ridurre/evitare l'utilizzo di rifiuti che contengono talune sostanze organiche clorate	Generalmente applicabile	Applicata	
		d	Evitare di alimentare combustibili che presentano un elevato tenore di alogeni (ad esempio, cloro) nella combustione secondaria	Generalmente applicabile	Applicata	
		e	Raffreddamento rapido degli effluenti gassosi provenienti dal forno a temperature inferiori a 200 °C e riduzione al minimo del tempo di residenza degli effluenti gassosi e del tenore di ossigeno in zone in cui la temperatura è compresa tra 300 e 450 °C	Applicabile ai forni che utilizzano il processo lungo per via umida e ai forni che utilizzano il processo lungo per via secca senza preriscaldamento. Tale caratteristica è sempre presente nei moderni forni provvisti di preriscaldatore e precalcinatore	Applicata	
		f	Interruzione del coincenerimento dei rifiuti per operazioni quali gli avvii e le fermate	Generalmente applicabile	Applicata	
Livelli di emissione associati alle BAT I BAT-AEL per le emissioni di PCDD/F dovute agli effluenti gassosi dei processi di cottura in forno sono <0,05 – 0,1 ng PCDD/F I-TEQ/Nm ³ , intesi come valore medio riferito al periodo di campionamento (6 – 8 ore)			Applicata	Il gestore dichiara che tecnicamente l'impianto è in grado di rispettare il valore di 0,1 ng PCDD/F I-TEQ/Nm ³		

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note												
1.2 Conclusioni sulle BAT per l'industria del Cemento																
Salvo altrimenti stabilito, le conclusioni sulle BAT della presente sezione si applicano a tutti gli impianti dell'industria del cemento.																
1.2.8 Emissioni di metalli																
28	21 e 22	BAT 28. Per ridurre al minimo le emissioni dei metalli derivanti dagli effluenti gassosi dei processi di cottura in forno, le BAT prevedono l'utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una loro combinazione:														
			Tecnica													
		a	Scelta di materiali con un basso tenore di metalli, in particolare il mercurio	Applicata	La co-combustione del CSS e/o CSS-combustibile, avviene nel rispetto delle specifiche fissate dalla norma UNI EN ISO 21640 (rifiuto) e dal DM 22/2013 (EoW). Caratterizzazione chimico-fisica dei rifiuti (utilizzati come materia) e anche del CSS e/o CSS-combustibile, con preventiva formulazione di giudizio di compatibilità con il processo produttivo, attraverso campionamenti iniziali e/o periodici sia presso i Fornitori, sia al conferimento in Cementeia, al fine di privilegiare l'utilizzo di materiali contenenti bassi tenori di metalli volatili											
		b	Applicazione di un sistema di assicurazione della qualità per garantire le caratteristiche dei rifiuti utilizzati in sostituzione delle materie prime	Applicata												
c	Impiego di tecniche efficaci per la rimozione delle polveri, come stabilito dalla BAT 17	Applicata														
		Livelli di emissione associati alle BAT <i>Tabella 5</i> Livelli di emissione associati alle BAT per i metalli, derivanti dagli effluenti gassosi dei processi di cottura in forno														
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Parametro</th> <th>Unità</th> <th>BAT-AEL (Valore medio riferito al periodo di campionamento (misurazioni puntuali di almeno mezz'ora))</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hg</td> <td>mg/Nm³</td> <td><0,05 (2)</td> </tr> <tr> <td>Σ (Cd, Tl)</td> <td>mg/Nm³</td> <td><0,05 (1)</td> </tr> <tr> <td>Σ (As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V)</td> <td>mg/Nm³</td> <td><0,5 (1)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) Sono stati registrati livelli bassi per questioni legate alla qualità delle materie prime e dei combustibili. (2) Sono stati registrati livelli bassi per questioni legate alla qualità delle materie prime e dei combustibili. I valori superiori a 0,03 mg/Nm³ devono essere oggetto di ulteriori analisi. Per i valori prossimi a 0,05 mg/Nm³ occorre tenere conto di tecniche aggiuntive (ad esempio, abbassamento della temperatura degli effluenti gassosi, carbone attivo).</p>	Parametro	Unità	BAT-AEL (Valore medio riferito al periodo di campionamento (misurazioni puntuali di almeno mezz'ora))	Hg	mg/Nm ³	<0,05 (2)	Σ (Cd, Tl)	mg/Nm ³	<0,05 (1)	Σ (As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V)	mg/Nm ³	<0,5 (1)	Applicata	Il gestore dichiara che tecnicamente l'impianto è in grado di rispettare il valore di <ul style="list-style-type: none"> • 0,05 mg/Nmc per i parametri Cd, Tl e Hg • 0,5 mg/Nmc per i restanti metalli
Parametro	Unità	BAT-AEL (Valore medio riferito al periodo di campionamento (misurazioni puntuali di almeno mezz'ora))														
Hg	mg/Nm ³	<0,05 (2)														
Σ (Cd, Tl)	mg/Nm ³	<0,05 (1)														
Σ (As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V)	mg/Nm ³	<0,5 (1)														

N.ro BAT	Rif. Pag.	Descrizione della BAT	Stato di applicazione	Note		
1.2 Conclusioni sulle BAT per l'industria del Cemento						
Salvo altrimenti stabilito, le conclusioni sulle BAT della presente sezione si applicano a tutti gli impianti dell'industria del cemento.						
1.2.9 Perdite/rifiuti di processo						
29	22	BAT 29. Per ridurre i rifiuti solidi dal processo di produzione del cemento conseguendo al contempo risparmi sulle materie prime, le BAT prevedono l'applicazione delle seguenti tecniche:				
			Tecnica	Applicabilità		
		a	Riutilizzo delle polveri raccolte nel processo, qualora fattibile	Generalmente applicabile ma condizionata dalla composizione della sostanza chimica delle polveri	Applicata	Tutte le polveri captate dai presidi tecnici di filtrazione sono direttamente recuperate nel ciclo produttivo, senza generare alcun rifiuto da destinare allo smaltimento
		b	Utilizzo di tali polveri in altri prodotti commercializzabili laddove possibile	L'utilizzo delle polveri in altri prodotti commercializzabili è un'attività che potrebbe non rientrare nel controllo dell'operatore	Non Applicata	L'impiego di polveri in altri prodotti commerciali (vendita/cessione all'esterno) non è previsto.
		Descrizione Le polveri raccolte possono essere riciclate e reimmesse nel processo di produzione, qualora fattibile. Questa operazione di riciclaggio può avvenire direttamente in prossimità del forno o dell'ingresso del forno (il contenuto dei metalli alcalini può essere il fattore limitante), ovvero mescolando le polveri ai prodotti finiti. In sede di riciclaggio e reimmissione delle polveri raccolte all'interno dei processi di produzione, potrebbe essere necessaria l'applicazione di una procedura di assicurazione della qualità. Per i materiali che non possono essere riciclati (ad esempio, additivi per la desolforizzazione degli effluenti gassosi negli impianti di combustione) possono essere individuati utilizzi alternativi.				

ALLEGATO B

LIMITI E PRESCRIZIONI

Il Gestore BUZZI UNICEM S.r.l. è autorizzato a svolgere l'attività di cui ai punti:

- 3.1 a) dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs 152/2006 "produzione di cemento, calce viva e ossidi di magnesio "produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno";
- 5.2 a) dell'allegato VIII alla parte II del D.lgs 152/2006 "smaltimento e recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti "per rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora";

presso lo stabilimento sito in via Pradis, 2 nel comune di Fanna (PN), a condizione che rispetti quanto di seguito prescritto.

E' autorizzata la seguente **capacità massima di produzione dell'installazione:**

Tipo di prodotto, manufatto	Capacità produttiva massima [t/giorno]	Capacità produttiva massima [t/anno]
Produzione di clinker (da cemento)	2.400	800.000
Produzione di cemento	2.900	960.000

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Per i punti di emissione di seguito autorizzati devono essere rispettati i seguenti limiti:

PUNTO DI EMISSIONE E4b (forno di cottura e mulino del crudo)

Nel forno di cottura è autorizzato l'utilizzo:

- di combustibili tradizionali (petcoke, carbon fossile e olio combustibile denso)
- di Combustibile Solido secondario CSS-combustibile
- di CER 19 12 10.

Valori limite di emissione:

Inquinante	Riferimento normativo	Valore Limite media giornaliera normalizzati a 273 K, 101,3 kPa, gas secco con tenore di ossigeno del 10 %	Valori Limite media oraria normalizzati a 273 K, 101,3 kPa, gas secco con tenore di ossigeno del 10 %
Polveri totali	BAT-AEL 17	20 mg/Nm ³	25 mg/Nm ³
COT	Deroga concessa ai sensi del Punto 2.3c Allegato 2 al Titolo III-bis alla Parte IV del Dlgs 152/2006 per utilizzo di marna	50 mg/Nm ³ [1]	
Composti inorganici del Cloro (espressi come HCl)	Punto 2.2 Allegato 2 al Titolo III-bis alla Parte IV del Dlgs 152/2006 BAT-AEL 25	10 mg/Nm ³	12,5 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (NO ₂)	BAT-AEL 19 (tab.2)	500 mg/Nm ³	625 mg/Nm ³ [2]
Ossidi di Zolfo (SO ₂)	BAT-AEL 21 (tab.4) Deroga concessa ai sensi del Punto 2.3c Allegato 2 al Titolo III-bis alla Parte IV del Dlgs 152/2006	200 mg/Nm ³	250 mg/Nm ³
Ammoniaca (NH ₃)	BAT-AEL 20 (tab.3)	50 mg/Nm ³	62,50 mg/Nm ³ [2]

Inquinante	Riferimento normativo	<i>Valore Limite su media mensile normalizzati a 273 K, 101,3 kPa, gas secco con tenore di ossigeno del 10 %</i>	
Monossido di Carbonio (CO)		1500 mg/Nm ³	

Ulteriori Valori limite totali di emissione:

Inquinante	Riferimento normativo	limite
Composti inorganici del Fluoro (espressi come HF) [3]	BAT-AEL 26	1 mg/Nm ³
Sommatoria metalli pesanti (As, Pb, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Sb, V) [4]	BAT-AEL 28 (tab.5)	0.5 mg/Nm ³
Cadmio + Tallio ed i loro composti [4]	BAT-AEL 28 (tab.5)	0.05 mg/Nm ³
Mercurio e i suoi composti, espressi come mercurio (Hg) [4]	BAT-AEL 28 (tab.5)	0.05 mg/Nm ³
Diossine e furani (Policlorodibenzodiossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF) espressi come diossina equivalente TEQ) [5]	Punto 2.2 Allegato 2 al Titolo III-bis alla Parte IV del Dlgs	0.1 ng TEQ/ Nm ³
Policlorodibenzofenili Diossina Simili (PCB-DL (Dioxine Like)) [5]	Punto 2.2 Allegato 2 al Titolo III-bis alla Parte IV del Dlgs 152/2006 BAT-AEL 27	0.1 ng TEQ /Nm ³
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) [5]	Punto 2.2 Allegato 2 al Titolo III-bis alla Parte IV del Dlgs	0.01 mg/Nm ³

Note:

[1] fino al 31/12/2024 il gestore deve rispettare i seguenti limiti:

- 70mg/Nmc come media giornaliera
- 50mg/Nmc come media mensile

[2] il valore limite orario si applica dal 1 marzo 2025.

[3] monitoraggio discontinuo ai sensi dell'art 237-quattordices comma 3. del Dlgs 152/2006 (L'impianto è dotato di sistemi di trattamento dell'HCl)

[4] valori limite di emissione medi con periodo di campionamento di 1 h per i metalli

[5] valori limite di emissione medi con periodo di campionamento di 8 h

Valori normalizzati a 273 K, 101,3 kPa, gas secco con tenore di ossigeno del 10 %

Il valore medio mensile deve essere espresso sul "totale mensile dei giorni lavorati", non considerando le giornate di fermo impianto.

Inquinante
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA), come somma di
Benz [a] antracene
Dibenz [a, h] antracene
Benzo [b] fluorantene
Benzo [j] fluorantene
Benzo [k] fluorantene
Benzo [a] pirene
Dibenzo [a, e] pirene
Dibenzo [a, h] pirene
Dibenzo [a, i] pirene
Dibenzo [a, l] pirene
Indeno [1, 2, 3 - cd] pirene

Inquinante		
Diossine e furani (PCDD + PCDF)		
I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di diossine e furani, calcolata come concentrazione "tossica equivalente". Per la determinazione della concentrazione "tossica equivalente", le concentrazioni di massa delle seguenti policloro-dibenzo-p-diossine e policlorodibenzofurani misurate nell'effluente gassoso devono essere moltiplicate per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la somma.		
		FTE
2, 3, 7, 8	Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
1, 2, 3, 7, 8	Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1, 2, 3, 4, 7, 8	Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9	Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8	Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8	Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
	Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
2, 3, 7, 8	Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,1
2, 3, 4, 7, 8	Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5
1, 2, 3, 7, 8	Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,05
1, 2, 3, 4, 7, 8	Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 7, 8, 9	Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 6, 7, 8	Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
2, 3, 4, 6, 7, 8	Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8	Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9	Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
	Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001

Inquinante		
PCB dioxin like (PCB-DL)		
I valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di PCB-DL, calcolata come concentrazione "tossica equivalente". Per la determinazione della concentrazione "tossica equivalente", le concentrazioni di massa dei seguenti PCB misurati nell'effluente gassoso devono essere moltiplicati per i fattori di equivalenza tossica (FTE) di seguito riportati, prima di eseguire la somma.		
		WHO-FTE
3,3',4,4'	TetraCB (PCB 77)	0,0001
3,4,4',5	TetraCB (PCB 81)	0,0003
2,3,3',4,4'	PentaCB (PCB 105)	0,00003
2,3,4,4',5	PentaCB (PCB 114)	0,00003
2,3',4,4',5	PentaCB (PCB 118)	0,00003
2',3,4,4',5	PentaCB (PCB 123)	0,00003
3,3',4,4',5	PentaCB (PCB 126)	0,1
2,3,3',4,4',5	HexaCB (PCB 156)	0,00003
2,3,3',4,4',5'	HexaCB (PCB 157)	0,00003
2,3',4,4',5,5'	HexaCB (PCB 167)	0,00003
3,3',4,4',5,5'	HexaCB (PCB 169)	0,03
2,3,3',4,4',5,5'	HeptaCB (PCB 189)	0,00003

Punto di emissione	
E28 (caldaia a olio combustibile di potenza termica 2.4 MW) – Medio impianto di combustione esistente	
I valori di emissione si riferiscono a un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3 % Il combustibile utilizzato deve avere un contributo di zolfo uguale o inferiore all' 1% in massa	
inquinante	Valori limite di emissione
Polveri totali	150 mg/Nm ₃
Ossidi di Azoto	500 mg/Nm ₃
Ossidi di Zolfo	1700 mg/Nm ₃ (*)

(*) il valore limite si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contributo di zolfo uguale o inferiore all' 1%

PUNTI DI EMISSIONE DA TRATTAMENTI EMISSIONI POLVERULENTE

punto di emissione	
E1 (frantoio materie prime)	
E2 (frantoio materie prime)	
E3 (preparazione farina)	
E4 (trasporto farina)	
E5 (raffreddatore clinker)	
E9 (trasporto clinker n. 1)	
E10 (trasporto clinker n. 1)	
E13 (trasporto clinker alimentazione mulini)	
E16 (macinazione cotto mulino 1)	
E16b (trasporto ceneri leggere)	
E17 (silo cemento n. 1)	
E18 (silo cemento n. 2)	
E19 (silo cemento n. 3)	
E20 (silo cemento n. 4)	
E21 (estrazione carico silo n. 5)	
E22 (estrazione da silo n. 5)	
E23 (trasporto prodotti finiti)	
E24 (estrazione, carico cemento silo 1)	
E25 (estrazione e carico sili deposito)	
E27 (trasporto insaccatrice n. 2)	
E33 (servizi cotto 3)	
E34 (macinazione cotto 3)	
E35 (trasporto e carico clinker)	
E36 (macinazione carbone 2)	
E37 (trasporto polverino silo n. 3)	
E38 (trasporto polverino silo n. 4)	
E40 (pallettizzatrice insacco)	
E41 (elevatore clinker)	
E42 (silo solfato ferroso)	
E45 (impianto idrossido di calcio)	
E46 (impianto idrossido di calcio)	
inquinante	limite mg/Nm³
Polveri totali	10 mg/Nm ³

Vengono imposte le seguenti PRESCRIZIONI PER TUTTI I PUNTI DI EMISSIONE:

1. il Gestore deve effettuare, con frequenza stabilita nel Piano di monitoraggio e controllo, il rilevamento delle emissioni derivanti dagli impianti;
2. i valori limite di emissione non si applicano durante le fasi di avviamento e di arresto dell'impianto. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante tali fasi (rif. art. 271, c. 14 del d.lgs. 152/06);
3. per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo nel periodo di tempo interessato ai prelievi;
4. il Gestore deve adottare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione;
5. Superamenti dei valori limiti di emissione accertati negli autocontrolli in discontinuo devono essere specificamente comunicati all'Arpa FVG ed alla Regione Autonoma FVG entro 8 ore dall'accertamento. Entro 7 giorni dal superamento il Gestore deve comunicare all'Arpa FVG, alla Regione Autonoma FVG, al Comune di Fanna e all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria, la causa dello stesso e le azioni messe in atto per evitarne il ripetersi. L'autorità competente può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.
6. Entro tre mesi dal ricevimento dell'autorizzazione il Gestore deve verificare quanto previsto dalla norma UNI EN 15259:2008 prendendo come riferimento il documento "Attività di campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera – requisiti tecnici delle postazioni ai sensi della UNI EN 15259:2008 e del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i." – Linee guida ARPA FVG LG22.03, disponibile sul sito dell'Agenzia all'indirizzo web <https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/supporto-tecnico-e-controlli/pubblicazioni/attivita-di-campionamento-delle-emissioni-convogliate-in-atmosfera-requisiti-tecnici-delle-postazioni-ai-sensi-della-uni-en-15259-e-del-dlgs-8108-e-smi/> e trasmettere alla Regione FVG un cronoprogramma per l'eventuale adeguamento degli stessi. Su tale cronoprogramma la Regione esprimerà formale assenso propedeutico alla realizzazione degli interventi;
7. per i punti di emissione dotati di sistemi di raddrizzamento del flusso deve essere dimostrata la sussistenza dei requisiti di omogeneità del flusso come previsto dal punto 6.2.1 lett. c) della norma UNI EN 15259:2008. In particolare deve essere dimostrato che il flusso nel piano di campionamento abbia i seguenti requisiti:
 - a. la direzione del flusso del gas deve avere un angolo inferiore a 15° rispetto a quella dell'asse del condotto;
 - b. assenza di flussi negativi;
 - c. il flusso all'interno del condotto deve avere una velocità minima che dipende dal sistema di misura utilizzato (per i tubi di Pitot una pressione differenziale di almeno 5Pa)
 - d. un rapporto tra velocità massima e minima del gas inferiore a 3:1;

Vengono imposte le seguenti ulteriori prescrizioni per il punto di emissione E4b:

- 1) il Gestore, fino al 31/12/2024 deve trasmettere alla Regione e ad ARPA FVG, con frequenza semestrale, una relazione che evidenzia i valori di emissione di COT monitorati con una valutazione dei valori superiori al limite mensile;
- 2) Devono essere misurate e registrate in continuo le concentrazioni nell'effluente gassoso di NO_x, CO, COT, HCl, SO_x, polveri totali, NH₃ e O₂, la temperatura, la pressione, l'umidità, la portata volumetrica degli effluenti gassosi e i valori delle grandezze dell'impianto atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento (ad esempio la quantità di rifiuti e di combustibili alimentati, la quantità di materie prima, temperature del forno, etc.). Gli altri agenti inquinanti devono essere monitorati secondo quanto previsto dal PMC;
- 3) Nella realizzazione e nell'esercizio dei sistemi di rilevamento devono essere perseguiti, per la misura di ogni singolo parametro, elevati livelli di accuratezza e di disponibilità dei dati elementari. Il sistema di rilevamento deve essere realizzato con una configurazione idonea al funzionamento continuo non presidiato in tutte le condizioni ambientali e di processo.

- **Scelta e verifica dell'adeguatezza dei dispositivi di misura (procedura QAL1).**

Ai sensi del punto 3.3 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'idoneità degli analizzatori in continuo deve essere attestata in conformità alla norma UNI EN15267. Resta fermo l'utilizzo degli analizzatori autorizzati sulla base delle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della norma UNI EN 15267.

- **Individuazione del miglior punto d'installazione dei dispositivi di misura**

Il corretto posizionamento dei dispositivi di misura dei sistemi di monitoraggio in continuo deve essere individuato applicando le norme UNI EN ISO 16911-2, per la portata, e UNI EN 15259 (punti 8.3, Determination of homogeneity, e 8.4, Permanently installed AMS) per i gas.

La verifica deve essere effettuata prima dell'installazione del sistema di monitoraggio o a seguito di sostanziali modifiche al percorso e/o alle dinamiche dei fumi nel camino.

- **Procedure di verifica e taratura dei dispositivi di misura**

I dispositivi di misura devono essere eserciti, verificati e tarati secondo la norma UNI EN 14181, nonché quanto previsto nell'Allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/2006. Le verifiche devono comprendere almeno i test funzionali, la QAL2, le verifiche periodiche (AST), le verifiche di deriva e precisione strumentale (QAL3). Per i parametri non soggetti alla norma UNI EN 14181, deve essere calcolato a cadenza annuale l'indice di accuratezza relativa (IAR) secondo il punto 4.4 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/2006 e smi.

La taratura dei misuratori di velocità e portata deve essere effettuata secondo la norma UNI EN ISO16911-2.

- **Acquisizione, elaborazione, presentazione e conservazione dei dati**

L'acquisizione e il trattamento dei dati deve essere conforme ai disposti di cui alle norme EN 17255-1 e EN 17255-2 per i requisiti non in contrasto con il D. Lgs. 152/2006.

Ai sensi del punto 3.7.2 dell'allegato VI alla parte Quinta del D. Lgs. 152/2006, il gestore deve adottare le procedure di validazione dei dati e delle misure SME concordate con ARPA.

Qualsiasi eventuale successiva modifica degli algoritmi e/o dei criteri di validazione dei dati implementati nel software SME deve essere preventivamente concordata con ARPA.

Ai sensi del punto 5.4 dell'Allegato VI alla parte Quinta del D. Lgs. 152/2006, i dati rilevati ed elaborati dal SME devono essere presentati in report fiscali concordati con ARPA.

Per ottenere un valore medio giornaliero valido non possono essere scartati più di 5 valori medi su 30 minuti in un giorno qualsiasi a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione in continuo. Non più di 10 valori medi giornalieri all'anno possono essere scartati a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione in continuo.

- **Manuale di gestione del SME**

Il gestore deve adottare un manuale di gestione, controllo e verifica del SME e del sistema di acquisizione ed elaborazione dei dati da trasmettere ad ARPA FVG entro la data di messa in esercizio del sistema di monitoraggio in continuo e a seguito di ciascuna revisione.

Il manuale di gestione deve essere redatto secondo la Linea Guida ISPRA 87/2013 e deve contenere le procedure di cui al Allegato VI, Parte Quinta del D. Lgs.152/06.

Ogni 12 mesi il Gestore deve riesaminare ed eventualmente revisionare il manuale di gestione del SME.

Il Manuale deve essere considerato non più valido, e quindi da revisionare nella sua interezza, qualora avvenga una o più dei seguenti avvenimenti:

- a) modifica, sostanziale o meno (ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), dell'impianto tale da comportare una significativa modificazione dei parametri chimico-fisici dell'effluente
- b) modifica sostanziale del sistema SME al di fuori delle specifiche elencate nel MG stesso
- c) modifiche sostanziali al quadro normativo applicabile

Qualsiasi revisione del Manuale deve essere condivisa con ARPA FVG.

- 4) Nel caso si configuri l'indisponibilità per periodi superiori a 6 ore consecutive di una o più misure per malfunzionamento del sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni il gestore è tenuto ad informare tempestivamente (entro 12 ore) ARPA FVG. Inoltre dovrà informare, entro le successive 24 ore, la Regione Autonoma FVG, l'Arpa FVG, il Comune di Fanna e l'Azienda per i servizi Sanitari (Asfo), comunicando i tempi previsti per il ripristino del sistema di monitoraggio. Analoga comunicazione deve essere data non appena è ripristinata la completa funzionalità. Il gestore il quale preveda che le misure in continuo di uno o più

inquinanti non potranno essere effettuate o registrate per periodi superiori a 48 ore continuative, deve attuare forme alternative di controllo delle emissioni basate su misure discontinue, dispositivi di misura sostitutivi, correlazioni con parametri di esercizio o con specifiche caratteristiche delle materie prime utilizzate, da concordare con ARPA FVG.

- 5) Superamenti dei valori limiti di emissione accertati nel sistema di monitoraggio in continuo devono essere specificamente comunicati all'Arpa FVG ed alla Regione Autonoma FVG entro 12 ore dall'accertamento. Entro 7 giorni dal superamento il Gestore deve comunicare all'Arpa FVG, alla Regione Autonoma FVG, al Comune di Fanna e all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria, la causa dello stesso e le azioni messe in atto per evitarne il ripetersi. L'autorità competente può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.
- 6) Per il punto di emissione E4b si applica anche l'art. 237-octiesdecies del D. Lgs.152/2006, l'art. 237-octies, comma 11, lettera c);
- 7) I dati registrati dal sistema di monitoraggio delle emissioni SME devono essere pubblicati su pagina web dedicata;
- 8) Il Gestore deve comunicare alla Regione Autonoma FVG, ARPA FVG, Comune di Fanna ed Azienda Sanitaria, entro 24 ore, le fermate totali dell'impianto di cottura, che si verificano nei giorni feriali, specificando la durata e le cause dell'insorgenza della fermata. Il termine delle 24 ore viene spostato a 48 ore nel caso di fermate parziali in giorni festivi. Nel caso di fermate programmate dell'impianto, il gestore deve comunicare la data di fermata e di ripartenza con almeno 24 ore di anticipo. Fermate parziali dell'impianto di cottura devono essere tracciate sulla pagina web messa a disposizione di ARPA FVG;
- 9) entro tre mesi dal ricevimento dell'autorizzazione il Gestore deve adeguare il videoterminale che mostra in tempo reale l'immagine ad alta definizione, prevedendo anche la registrazione/conservazione delle immagini stesse;
- 10) La Società deve realizzare una campagna di biomonitoraggio attivo e passivo, della deposizione di elementi in traccia e IPA, mediante licheni, da effettuarsi nell'anno successivo alla messa a regime dell'impianto di utilizzo del CER 19 12 10 e/o del CSS combustibile e a distanza di quattro anni dalla stessa.
- 11) entro il 28 febbraio 2025, per i parametri NH₃ e NO_x il gestore deve trasmettere una relazione che evidenzi eventuali valori di media oraria rispettivamente maggiori di 62,5 mg/Nmc e 625 mg/Nmc e le misure che possono essere messe in atto per evitare tale condizione.
- 12) "PROCEDURA DI ASSICURAZIONE DI QUALITÀ QAL3: VERIFICA CONTINUATIVA DELLE PRESTAZIONI DEI DISPOSITIVI DI MISURA"
 - a) entro il 28 febbraio 2025 il Gestore deve:

definire, redigere e adottare una procedura QAL3 che rispetti le prescrizioni di cui al punto 7 della norma EN 14181. La procedura deve contenere almeno le informazioni relative alle modalità di esecuzione e di registrazione delle misure di zero e span, alle caratteristiche e al formato della carta di controllo scelta, alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali di riferimento utilizzati, alle modalità con cui sono determinati, verificati e modificati nel tempo i limiti delle carte di controllo. Inoltre, deve comprendere la procedura per la gestione delle non conformità delle misure di zero e span ai requisiti di deriva e/o precisione QAL3 che descriva le azioni correttive previste per ciascun dispositivo e tipologia di non conformità, i criteri di invalidazione delle misure SME precedenti e di messa fuori servizio dei dispositivi di misura, le comunicazioni alle Autorità competenti.
 - b) dare riscontro del punto a) entro il 15 marzo 2025 alla Regione e ad ARPA FVG.
 - c) monitorare e valutare periodicamente il parametro SAMS, stabilire -adattando opportuni documentati criteri- se è troppo alto o troppo basso rispetto alle prestazioni strumentali riscontrate ed eventualmente modificarlo.
 - d) l'aggiustamento delle misure di zero e span di un determinato parametro ai valori nominali dei materiali di riferimento a concentrazione nota deve essere effettuato esclusivamente nei casi in cui la relativa carta di controllo evidenzia il mancato rispetto dei criteri di accettabilità delle misure di zero e/o span di tale parametro. Le operazioni di aggiustamento devono essere registrate e documentate.

- e) Le relazioni di AST e QAL2 devono contenere, come parte dei test funzionali preliminari, la documentazione relativa al riesame delle verifiche QAL3 effettuate, come richiesto nella tabella A.1 dell'allegato A della norma EN 14181.

13) ACCESSIBILITA' E AGIBILITA DELLA SEZIONE DI CAMPIONAMENTO:

- a) entro il 31 dicembre 2025 il gestore deve:
 - 1. provvedere alla sostituzione/rifacimento della ciminiera afferente al punto di emissione E4b
 - 2. dare riscontro al punto 1. entro il 31 gennaio 2026 alla Regione e ad ARPA FVG.

Vengono imposte le seguenti prescrizioni per i punti di emissione E4, E5, E9, E10, E16b, E17, E18, E19, E20, E21, E22, E23, E24, E25, E27, E33, E36, E37, E38, E40, E42, E45 ed E46:

- 1. il valore limite si considera rispettato se viene effettuata la corretta manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.

EMISSIONI DIFFUSE IN ATMOSFERA

Vengono imposte le seguenti prescrizioni per le emissioni diffuse:

- 1) il Gestore deve mettere in atto tutti gli interventi necessari al contenimento delle emissioni diffuse nelle fasi di lavorazione adottando, se necessario, idonee misure per il contenimento delle stesse in conformità all'allegato V e all'allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06.
- 2) Il Gestore, al fine di prevenire e contenere le emissioni diffuse provenienti dai particolari depositi esterni di materie prime, dalle vie di circolazione interna deve adottare i seguenti accorgimenti:
 - a) le scorte strategiche di materie prime devono essere disposte in cumuli in parte, ricoperti di terra vegetale ed inerbiti;
 - b) il deposito del carbone deve essere contornato da una barriera di calcare inerbito e piantumato;
 - c) sul deposito carbone e sul deposito materie prime di cava deve essere utilizzato, almeno giornalmente, un sistema di nebulizzazione dell'acqua;
 - d) le strade e i piazzali asfaltati della cementeria devono essere puliti, almeno giornalmente, con motospazzatrice;
 - e) il clinker deve essere depositato in sili chiusi e depolverati;
 - f) le materie prime e il carbone, una volta frantumati, devono essere stoccati al chiuso e movimentati con sistemi automatici.

Indicazioni per il punto di emissione E28 (caldaia a olio combustibile di potenza termica 2.4 MW):

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5 d.lgs. 152/2006, entro il 1° gennaio 2028 il Gestore deve trasmettere comunicazione di modifica dell'autorizzazione al fine dell'adeguamento dei medi impianti di combustione (E28) al rispetto dei valori limite di emissione in atmosfera e da quanto previsto dal Decreto Legislativo stesso.

SCARICHI IDRICI

Sono autorizzati i seguenti scarichi:

Scarico finale	Scarico parziale	origine	trattamento	Recettore finale
S13	S1	Acque di dilavamento zona stoccaggio carbone	sedimentazione e flocculazione (Depuratore 1)	corpo idrico superficiale denominato "Rio Fontanelle"
	S2	Acque meteoriche di dilavamento platea approvvigionamento OCD	sedimentazione e disoleazione (Disoleatore 2)	
	S3	Acque platea lavaggio officina (automezzi e lavaggio pezzi meccanici)	sedimentazione e disoleazione (Disoleatore 3)	
	S4	Troppo pieno circuito acque industriali di raffreddamento di organi meccanici e degli impianti di condizionamento dei locali industriali		
	S6	Acque meteoriche di dilavamento zona frantoio	Sedimentazione e disoleazione (Depuratore 6)	
S14		Acque meteoriche di dilavamento del piazzale antistante l'ingresso allo stabilimento	Dissabbiatura e disoleazione	corpo idrico superficiale denominato "Rio Fontanelle"
		Acque provenienti dall'attività mensa e spogliatoio operai	Condensa grassi e depuratore biologico	
		Acque reflue civili	depuratore biologico fuori terra	

Le acque di raffreddamento (rete acque industriali) sono riciclate al 100%. In caso di anomalia o guasto tali acque vengono scaricate mediante lo scarico parziale S4.

Prescrizioni

Lo scarico delle acque reflue può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) deve essere rispettata per lo scarico S13 e per gli scarichi parziali S1, S2, S3, S4 e S6, la disciplina attualmente vigente per recapito in acque superficiali di scarichi industriali in base al D.Lgs 152/06, art. 101, in particolare la tabella 3, colonna "scarico in acque superficiali", dell'allegato 5 alla parte terza;
- 2) gli autocontrolli allo scarico finale S13 e agli scarichi parziali (S1, S2, S3, S6) devono essere eseguiti sui parametri e con le frequenze e modalità indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo;
- 3) il rispetto dei valori limite di emissione non può essere conseguito mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
- 4) il Gestore deve annotare su apposito registro eventuali anomalie e guasti che determinano lo scarico delle acque di raffreddamento mediante scarico S4;
- 5) i punti di misurazione degli scarichi sono fissati in corrispondenza:
 - dello scarico generale S13, subito a monte del punto di immissione nel corpo recettore;
 - dello scarico parziale S1, nel pozzetto di campionamento posto a valle del sistema di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale del deposito carbone (depuratore n. 1);
 - degli scarichi parziali S2 e S3, nei pozzetti di campionamento posti rispettivamente a valle dei due sistemi di trattamento (disoleatori n. 2 e n. 3);
 - dello scarico parziale S4, nel pozzetto di campionamento delle acque di troppo pieno relative al circuito acque industriali di raffreddamento;

- dello scarico parziale S6, nel pozzetto di campionamento posto a valle delle vasche di decantazione delle acque meteoriche di dilavamento derivanti dal piazzale del frantoio (depuratore n. 6);
 - dello scarico parziale delle acque di condensa dei compressori, subito a valle del trattamento in separatore acqua/olio (acque reimmesse nel circuito chiuso delle acque industriali);
- 6) le acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte aziendali, non oggetto dell'autorizzazione, non devono immettere nell'ambiente materiali grossolani ed inquinanti derivanti da lavorazioni e/o stoccaggi di materiali;
 - 7) è fatto obbligo di allacciarsi alla rete fognaria comunale, nel rispetto del Regolamento di fognatura, non appena sarà realizzato siffatto servizio pubblico. A tal fine, il Gestore del servizio idrico integrato, comunica al Gestore IPPC l'obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura e, nei successivi tre mesi, il Gestore IPPC stesso deve presentare comunicazione di modifica dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 29-nonies, del d.lgs. 152/2006, completa di cronoprogramma di attuazione;
 - 8) entro 90 giorni dal ricevimento dell'Autorizzazione lo scarico S14 deve essere dotato di due pozzetti adeguati per il campionamento:
 - a) delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale antistante l'ingresso allo stabilimento;
 - b) delle acque derivanti dalla mensa, spogliatoi e dalle acque reflue civili.
 - 9) il Gestore deve dare comunicazione alla Regione dell'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al punto precedente, trasmettendo una "Planimetria Generale degli scarichi idrici" aggiornata con l'individuazione di tutti i pozzetti di campionamento relativi agli scarichi parziali e finali.

RIFIUTI

Presso il cementificio è autorizzato il recupero dei rifiuti, elencati nelle tabelle I e II, relative alle operazioni R1, R5 e messa in riserva R13 di cui all'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006:

E' autorizzato il recupero di materia (R5) di 125.500 ton/anno e 344 ton/giorno:

TABELLA I - RIFIUTI NON PERICOLOSI RECUPERATI (R5)

Denominazione rifiuto non pericoloso	Tipologia (DM 5/2/98 All. 1)	CODICE CER	Attività R5 Quantità recuperabile max (t/anno)	Attività R13 Messa in riserva max (t)	Aree di messa in riserva (R13)
Scaglie di laminazione e stampaggio	5.14	10 02 10	125.500	4.875	n. 4 box in cls con copertura retrattile area frantoio
		12 01 01			
		12 01 02			
Rifiuti refrattari da forni da processi ad alta temperatura	7.8	16 11 06			
Detriti di perforazione	7.14	17 05 04			
Terre e sabbie esauste di fonderia di seconda fusione	7.25	10 09 08			
Fanghi da trattamento acque di processo	12.8	10 01 21			
		19 08 14			
Fanghi da processi di pulizia manufatti in acciaio, decantazione acque di raffreddamento dei processi dell'industria siderurgica	12.11	10 02 12			
		12 01 15			
Fanghi da abbattimento polveri da lavorazione terre per fonderie di metalli ferrosi	12.12	10 02 14			
		10 02 15			
Fanghi da impianti di decantazione, chiarificazione e decarbonatazione delle acque per la preparazione di acqua potabile o di acqua addolcita, demineralizzata per uso industriale	12.13	19 08 02			
		19 09 02			
Fanghi da trattamento sul posto degli effluenti	12.14	06 05 03			
Fanghi da trattamento acque di processo e da abbattimento emissioni aeriformi da industria siderurgica e metalmeccanica	12.17	10 02 14			
		10 02 15			
Ceneri di combustione di carbone e lignite, anche additivati con calcare e da co-combustione con esclusione dei rifiuti urbani ed assimilati tal quali	13.1	10 01 01			
		10 01 02			
		10 01 03			
		10 01 15			
		10 01 17			
Ceneri dalla combustione di biomasse (paglia, vinacce) ed affini, legno, pannelli, fanghi di cartiere	13.2	10 01 01			
		10 01 03			
		10 01 15			
		10 01 17			
Gessi chimici da desolforazione di effluenti liquidi e gassosi	13.6	06 11 01			
		10 01 05			
		10 12 10			
					silo metallico presso reparto macinazione cemento
					n. 4 box area frantoio
					capannone materie prime

Prescrizioni:

1. Ogni box deve essere destinato a un singolo codice CER per volta, previa individuazione con opportuna cartellonistica, garantendo la non commistione degli stessi.

E' autorizzato il recupero energetico (R1) di 29.700 ton/anno di CSS CER 19 12 10 da impiegarsi nell'impianto di cottura clinker (testata forno e precalcinatore) in parziale sostituzione del combustibile fossile pet coke/carbone fossile.

TABELLA II – RECUPERO TERMICO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (R1)

Denominazione	Classificazione	Codice CER	Quantità massima recuperata t/anno	Quantità massima recuperata t/giorno
CSS - rifiuto	UNI EN ISO 21640:2021	19 12 10	29.700	100

E' autorizzato, in co-combustione con i combustibili tradizionali, l'utilizzo del CSS conforme al Decreto Ministeriale 14/02/2013 n.22 (di seguito CSS-C).

Prescrizioni:

- i. Per il codice CER 191210 deve essere effettuato il controllo radiometrico sul materiale in ingresso e/o in alternativa deve essere dimostrato che tutto il materiale in ingresso presso l'impianto sia stato sottoposto a controllo radiometrico.
- m. Deve esser evitato l'ingresso di materiale estraneo e/o non idoneo nel sistema di alimentazione del CER191210 al precalcinatore e/o al forno di cottura; tale modalità deve prevedere che, in caso di rinvenimento di materiale di pezzatura non idonea e/o di altri materiali/oggetti estranei al CER191210 il gestore:
 - V. predisponga tutte le misure necessarie al fine di evitare che tale materiale possa essere alimentato al precalcinatore e/o al forno di cottura;
 - VI. effettui una valutazione sulla possibilità di rifiutare il carico in ingresso;
 - VII. provveda ad effettuare la registrazione della non conformità rilevata;
 - VIII. informi tempestivamente la ditta fornitrice dell'episodio accaduto, al fine di evitare il ripetersi dell'inconveniente.
- n. In caso di modifica delle aree destinate al deposito temporaneo, il Gestore deve trasmettere a Regione e ARPA FVG una planimetria aggiornata relativa alle aree di stoccaggio rifiuti.

ALLEGATO C

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il Piano di Monitoraggio e Controllo stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del Gestore e l'attività svolta dalle Autorità di controllo. I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato, e messi a disposizione degli enti preposti al controllo.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

Funzionamento dei sistemi di monitoraggio e campionamento

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

Guasto, avvio e fermata

In caso di incidenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente o eventi che siano percettibili all'esterno dello stabilimento il gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG (Dipartimento competente per territorio) e adotta immediatamente misure atte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

Nel caso in cui tali incidenti o imprevisti non permettano il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dell'installazione dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 8 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, al Comune, all'Azienda Sanitaria competente per territorio, al Gestore delle risorse idriche e all'ARPA FVG.

Il Gestore dell'installazione è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'AIA, dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'Azienda.

La Società deve predisporre un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente gli interventi di controllo e di manutenzione, nonché ogni interruzione del normale funzionamento, sia degli impianti di abbattimento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., che dei sistemi di trattamento dei reflui.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato e tenuti a disposizione presso l'opificio, anche in conformità al disposto dei punti 2.7-2.8 dell'Allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06 s.m.i per le emissioni in atmosfera.

Accesso ai punti di campionamento

Il Gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio, opportunamente identificati secondo quanto riportato nella documentazione tecnica presentata per l'istruttoria:

- a) pozzetti di campionamento degli scarichi di acque reflue
- b) punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento
- c) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
- d) aree di stoccaggio dei rifiuti
- e) pozzi di approvvigionamento idrico

Le caratteristiche costruttive dei camini dovranno essere verificate sulla base del documento "Attività di campionamento delle emissioni convogliate in atmosfera – requisiti tecnici delle postazioni ai sensi della UNI EN 15259:2008 e del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i." – Linee guida ARPA FVG LG22.03, disponibili sul sito dell'Agenzia all'indirizzo web <https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/supporto-tecnico-e-controlli/pubblicazioni/attivita-di-campionamento-delle-emissioni-convogliate-in-atmosfera-requisiti-tecnici-delle-postazioni-ai-sensi-della-uni-en-15259-e-del-dlgs-8108-e-smi/> e, in caso di difformità, in particolare, dei condotti, delle piattaforme, delle zone di accesso e dei punti di campionamento, dovranno essere eseguite le idonee modifiche progettuali.

Tutti i punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata negli elaborati grafici allegati alla domanda di AIA.

Per la definizione dei requisiti, l'esecuzione della taratura e verifica dei sistemi di monitoraggio in continuo e le modalità di elaborazione, presentazione e valutazione dei risultati deve essere applicato quanto previsto dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006.

Scelta dei metodi analitici

Aria

Per valutare la conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione dovranno essere utilizzati i metodi di campionamento e di analisi indicati nel link di ARPA FVG <https://www.arpa.fvg.it/temi/temi/supporto-tecnico-e-controlli/pubblicazioni/attivita-di-campionamento-delle-emissioni-convogliate-in-atmosfera-requisiti-tecnici-delle-postazioni-ai-sensi-della-uni-en-15259-e-del-dlgs-8108-e-smi/> o metodi diversi da quelli presenti nell'elenco sopra riportato purché rispondenti alla norma UNI CEN/TS 14793:2017 "Procedimento di validazione intralaboratorio per un metodo alternativo confrontato con un metodo di riferimento". La relativa relazione di equivalenza deve essere trasmessa agli enti per le opportune verifiche.

Per i parametri non previsti in tale elenco devono essere utilizzati metodi che rispettino l'ordine di priorità delle pertinenti norme tecniche previste al comma 17 dell'art.271 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. In quest'ultimo caso in fase di verifica degli autocontrolli ARPA FVG si riserva di effettuare una valutazione sulle metodiche utilizzate.

Nella temporanea impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle metodiche di recente emanazione indicate nel link di ARPA FVG sopra citato si ritengono utilizzabili, per il tempo strettamente necessario all'adeguamento, le metodiche corrispondenti precedentemente in vigore.

Si ricorda infine che i metodi utilizzati dovranno essere riportati, per ogni parametro, sui singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione. Si evidenzia, infine, che l'applicazione di detti metodi comunque prevede, per la loro applicazione, specifiche condizioni per le caratteristiche del punto di prelievo e per le postazioni di lavoro al fine di minimizzare l'incertezza delle misure. In particolare, nelle metodiche sono espressamente definiti gli spazi operativi e i requisiti strutturali delle postazioni di campionamento.

Acque

Al fine di garantire la rappresentatività del dato fornito il prelievo, il trasporto e la conservazione di ogni campione dovranno essere eseguiti secondo quanto disposto dalle norme tecniche di settore (tali informazioni dovranno risultare nel verbale di prelievo di ogni campione, assieme ai dati meteorologici e pluviometrici).

I metodi analitici per ogni parametro dovranno essere riportati nei singoli Rapporti di Prova (RdP) di ogni campione.

Nell'impossibilità tecnica o nelle more di adeguamento alle migliori tecnologie utilizzabili, in analogia alle note ISPRA prot.18712 "Metodi di riferimento per le misure previste nelle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) statali" (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011) e alla nota ISPRA prot. 9611 del 28/2/2013.

Possono essere utilizzati metodi alternativi purché possa essere dimostrato, tramite opportuna documentazione, il rispetto dei criteri minimi di equivalenza indicati nelle note ISPRA citate (Allegato G alla nota ISPRA prot.18712 del 1/6/2011), affinché sia inequivocabilmente effettuato il confronto tra i valori LoQ (limite di quantificazione) e incertezza estesa del metodo di riferimento e del metodo alternativo proposto, conseguiti dal laboratorio incaricato.

Nell'utilizzo di metodi alternativi per le analisi è necessario tener presente, quando possibile, la priorità, delle pertinenti norme tecniche internazionali CEN, ISO, EPA e le norme nazionali UNI, APAT-IRSA-CNR, in particolare la scala di priorità dovrà considerare in primis le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili le norme tecniche nazionali UNI, oppure ove quest'ultime non siano disponibili, le norme ISO o a metodi interni opportunamente documentati.

Comunicazione di avvenuta realizzazione di modifiche sostanziali e non sostanziali

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche Sostanziali e/o non Sostanziali, il Gestore ne dà comunicazione allegando una sua dichiarazione in AICA nella sezione "carica allegato" scegliendo come tematica "27. Comunicazione avvenuta modifica".

Entro 60 giorni dall'avvenuta realizzazione di modifiche Sostanziali e/o non Sostanziali, qualora le stesse comportino delle variazioni del presente PMC, il Gestore richiede ad autocontrolli.aia@arpa.fvg.it l'aggiornamento del profilo nel software AICA fornendo le indicazioni puntuali sulle revisioni da effettuare.

Comunicazione di effettuazione delle misurazioni in regime di autocontrollo

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività di controllo di ARPA, il Gestore comunica, tramite il Software AICA, indicativamente 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della ditta esterna incaricata.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve conservare per un periodo pari ad almeno la durata dell'Autorizzazione su registro o con altre modalità, i risultati analitici dei campionamenti prescritti. La registrazione deve essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati attraverso il Software AICA predisposto da ARPA FVG.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione il Gestore trasmette all'indirizzo e-mail autocontrolli.aia@arpa.fvg.it i riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale, comprensivi di una e-mail personale a cui trasmettere le credenziali per l'accesso all'applicativo.

Le analisi relative ai campionamenti devono essere inserite e consolidate entro 90 gg dal campionamento e la relazione annuale deve essere consolidata entro il 30 aprile di ogni anno.

Il Gestore deve, qualora necessario, comunicare tempestivamente i nuovi riferimenti del legale rappresentante o del delegato ambientale per consentire un altro accreditamento.

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il Gestore deve svolgere tutte la attività previste dal presente Piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza contraente.

PARAMETRI DA MONITORARE

Aria

Nella tabella 1 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

Tab. 1 - *Inquinanti monitorati* per i punti di emissione in atmosfera autorizzati

	E4b		E28	E1, E2, E3, E13, E16, E34, E35, E41
	Combustibili tradizionali	CSS-C CSS (CER 19 12 10)		
Ossidi di zolfo (SO _x)	C	C	A	-
Ossidi di azoto (NO _x)	C	C	A	
Monossido di carbonio (CO)	C	C		
Acido Cloridrico (HCl)	C	C		
Biossido di Carbonio (CO ₂)	C	C		
Cadmio (Cd) e composti	A	Q		
Cromo IV (Cr ⁶⁺) e composti	A	Q		
Cromo e composti	A	Q		
Rame (Cu) e composti	A	Q		
Mercurio (Hg) e composti	A	Q		
Arsenico (As) e composti	A	Q		
Nichel (Ni) e composti	A	Q		
Piombo (Pb) e composti	A	Q		
Cobalto (Co) e composti	A	Q		
Manganese (Mn) e composti	A	Q		
Antimonio (Sb) e composti	A	Q		
Vanadio (V) e composti	A	Q		
Tallio (Tl) e composti	A	Q		
Uranio (U) e composti	A	Q		
Policlorodibenzodiossine (PCDD) + Policlorodibenzofurani (PCDF)	A	Q		
Policlorodibenzofenili Diossina simili (PCB-DL)	A	Q		
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	A	Q		
Benzoapirene (BaP)	A	Q		
Sostanze Organiche Volatili COT	C	C		
Polveri Totali	C	C	A	A
Acido Fluoridrico (HF)	A	Q	-	-

Ammoniaca	C	C	-	-
Portata	C	C	A	A
Temperatura	C	C	A	A
Umidità	C	C	A	A
Pressione	C	C	-	-

Legenda: C=continuo - A=annuale - Q=Quadrimestrale

Nella tabella 2 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento per garantirne l'efficienza.

Tab.2 - Sistemi di trattamento fumi

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E1- E2- E3- E4- E5- E9- E10- E13- E16- E16b- E17- E18- E19- E20- E21- E22- E23- E24- E25- E27- E33- E34- E35- E36- E37- E38- E40- E41- E42- E45, E46	Filtro a maniche	sistema di lavaggio maniche involucro esterno integrità del plenum usura delle maniche filtranti ostruzioni dei condotti efficienza dei sistemi di recupero e trasporto efficienza del ventilatore di aspirazione differenziale di pressione	Sezione di uscita	Sistema PLC (continuo) trimestrale	Sala centralizzata Sistema Informatico Manutenzione (INFOR)
E4b	Filtro a maniche SNCR Impianto idrossido di calcio Impianto bicarbonato di sodio	Vedi piano su Sistema Informatico Manutenzione (INFOR)	SME	Sistema PLC (continuo) Ad ogni fermata programmata del forno	Sala centralizzata Sistema Informatico Manutenzione (INFOR)

Acqua

Nella tabella 3 vengono specificati per ciascuno scarico e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare:

Tab 3 – Inquinanti monitorati

	Modalità di controllo e frequenza		
	S1 - S2 - S3 - S4	S6	S13
pH			A
Temperatura			A
Solidi sospesi totali			A
BOD ₅			A
COD			A
Alluminio			A
Arsenico			A
Cadmio (Cd) e composti	A	A	A
Cromo (Cr ³⁺) e composti	A	A	A
Cromo (Cr ⁶⁺) e composti	A	A	A
Ferro	A	A	A
Manganese			A

Mercurio			A
Nichel (Ni) e composti	A	A	A
Piombo (Pb) e composti	A	A	A
Rame (Cu) e composti	A	A	A
Selenio			A
Stagno			A
Zinco (Zn) e composti	A	A	A
Fosforo totale			A
Azoto totale			A
Azoto nitrico			A
Azoto nitroso			A
Azoto ammoniacale (come NH ₄)			A
Grassi e olii animali/vegetali			A
Idrocarburi totali	A	A	A
IPA			A
PCB			A
Saggio di tossicità acuta			A

Legenda: A=annuale

Nella tabella 4 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di depurazione per garantirne l'efficienza.

Tab.4 – Sistemi di depurazione

Punto emissione	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
S13	Grigliatura acque meteoriche deposito carbone (S1)	rotosetaccio	Sistema PLC	scarico	Supervisione da sala centralizzata Visita (mensile) ed eventuale pulizia/analisi chimica (annuale)	Registro a cura della ditta appaltatrice Rdp
	Vasca accumulo acque meteoriche deposito carbone (S1)	-				
	Depuratore chimico-fisico acque meteoriche deposito carbone (S1)	Pompe dosatrici flocculanti Agitatore sommerso				
	Disoleatori area OCD (S2)	Filtro a coalescenza	-	Pozzetto	Visita (mensile) ed eventuale pulizia /analisi chimica (annuale)	Registro a cura della ditta appaltatrice Rdp
		Filtro a carbone attivo				
	Disoleatori acque lavaggio officina (automezzi e lavaggio pezzi meccanici) (S3)	Filtro a coalescenza	-	pozzetto	Visita (mensile) ed eventuale pulizia /analisi chimica (annuale)	Registro a cura della ditta appaltatrice Rdp
Filtro a carbone attivo						
Sedimentatore acque meteo zona frantoi (S6)	Vasca di sedimentazione	-	pozzetto	Visita (mensile) ed eventuale pulizia /analisi chimica (annuale)	Registro a cura della ditta appaltatrice Rdp	
S14	Grigliatura fine	Griglia 3mm	-	pozzetto	Visita (mensile) ed eventuale pulizia	Registro a cura della ditta appaltatrice
	Depuratore biologico	Diffusori a membrana				
		Agitatore sommerso				
		Idroestrattore pneumatico				

	Vasca di sedimentazione e di disoleazione acque prima pioggia piazzale ingresso	Filtro a coalescenza	-	pozzetto	Visita (mensile) ed eventuale pulizia	
	Condensa grassi (mensa e spogliatoio operai)	Filtro a coalescenza	-	pozzetto	Visita (mensile) ed eventuale pulizia	

Controllo materie prime (naturali, sottoprodotti, MPS, end of waste, rifiuti)

Tab. 5 - Controllo materie prime

MATERIE PRIME	MISURA	FREQUENZA	REGISTRAZIONE
Caratterizzazione analitica delle materie prime (naturali, sottoprodotti, MPS, end of waste) per la produzione di farina e cemento	Umidità - CaCO ₃ - Al ₂ O ₃ - Fe ₂ O ₃ - SiO ₂ - CaO - MgO - K ₂ O - Na ₂ O - SO ₃ - Perdita per calcinazione	Mensile (Laboratorio interno)	Elettronica
Caratterizzazione analitica dei regolatori di presa (naturali, sottoprodotti, MPS, end of waste) per la produzione di cemento (gesso e similari)	Umidità - Perdita per calcinazione - SO ₃ - Acqua combinata	Mensile (Laboratorio interno)	Elettronica
Caratterizzazione analitica di rifiuti non pericolosi per la produzione di farina/ produzione di cemento/ regolatori di presa per la produzione di cemento	Verifica conformità con i parametri dell'Allegato 1 Suballegato 1 del DM 05/02/98	Annuale (Laboratorio esterno)	Cartacea
	Umidità - CaCO ₃ - Al ₂ O ₃ - Fe ₂ O ₃ - SiO ₂ - CaO - MgO - K ₂ O - Na ₂ O - SO ₃ - Perdita per calcinazione	Mensile (Laboratorio interno)	Elettronica

Controllo combustibili

Tab. 6 - Controllo combustibili

COMBUSTIBILE	MISURA	FREQUENZA	REGISTRAZIONE
Pet coke/carbone fossile	Sezione 1 Parte I dell'Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006	Per nave scaricata (Laboratorio esterno)	Cartacea
OCD	analisi	Annuale (Laboratorio esterno)	Cartacea
CSS-Rifiuto	PCI - Cl - Umidità	Giornaliero (Laboratorio interno)	Elettronica
PCI-CL-Hg-Sb-AsCd-Cr-Co-Mn-NiPb-Cu-Tl-V (*) (**)	analisi	Mensile (Laboratorio esterno)	Cartaceo
CSS (DM 14/02/2013 n.22)	PCI - Cl - Umidità	Giornaliero (Laboratorio interno)	Elettronica
PCI-CL-Hg-Sb-AsCd-Cr-Co-Mn-NiPb-Cu-Tl-V (**)	analisi	Mensile (Laboratorio esterno)	Cartaceo

(*): Parametri previsti dalla norma UNI EN ISO 21640:2021.

(**): Parametri di classificazione e di specificazione stabiliti dall'art. 8 e dall'Allegato I, tabella 1 e tabella 2, del D.M. 22/2013.

Rumore

Le misure fonometriche ai recettori sensibili, opportunamente georeferenziate, devono essere effettuate ogniqualvolta si realizzino modifiche agli impianti, o nuovi ampliamenti del comprensorio produttivo del Gestore che abbiano influenza sull'immissione di rumore nell'ambiente esterno, e a fronte di eventuali conclamate segnalazioni di molestie di tipo acustico.

I rilievi dovranno essere eseguiti in accordo con quanto previsto dalle norme tecniche contenute nel DM 16/03/98; i risultati dovranno riportare, oltre ai puntuali parametri di rumore indicati dalla vigente normativa in acustica, anche i grafici relativi all'andamento temporale delle misure esperite e gli spettri relativi all'analisi in frequenza per bande in terzi di ottava lineare.

Il tempo di misura deve essere rappresentativo dei fenomeni acustici osservati, tenendo in considerazione, oltre che le caratteristiche di funzionamento dell'impianto, anche le condizioni meteorologiche del sito; nel caso di misure effettuate con la tecnica di campionamento si dovranno seguire le indicazioni presenti nelle norme di riferimento internazionale di buona tecnica (norme UNI serie 11143, UNI 9884, UNI 10855).

I rilievi dovranno essere eseguiti a cura di un tecnico iscritto nell'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42.

Rifiuti

Nella tabella 7 vengono riportati i controlli da effettuare sui rifiuti in ingresso.

Tab. 7 – Controllo rifiuti in ingresso

Rifiuti in ingresso	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Rifiuti utilizzati al posto di materia (cfr Tabella I paragrafo "Rifiuti" Allegato B)	Formulario	ad ogni ingresso	Registro di carico e scarico
CSS - rifiuto (cfr Tabella II paragrafo "Rifiuti" Allegato B)	Formulario	ad ogni ingresso	Registro di carico e scarico

Controllo sui punti critici

Controllo e manutenzione

Nelle tabelle 8 e 9 vengono specificati i sistemi di controllo sui macchinari (sia per il monitoraggio dei parametri operativi che di eventuali perdite) e gli interventi di manutenzione ordinaria da effettuare.

Tab. 8 – Controlli sui macchinari

Macchina	Parametri			Perdite	
	Parametri	Frequenza dei controlli	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli
Sistema di monitoraggio in continuo SME	Parametri autorizzazione	continuo	Personale sala centrale/officina elettrica	-	Relazione
	Parametri autorizzazione	annuale triennale	AST QAL2	-	Relazione
Impianto depurazione acque reflue civili e vasca di sedimentazione e di disoleazione acque prima pioggia piazzale ingresso (S14)	Parametri autorizzazione	Mensile	Controllo visivo impianti ed apparecchiature, controllo del processo biologico	-	Registro
		Annuale	Analisi chimiche di controllo acque in uscita	-	Rapporto di prova
Separatori olio/condensa compressori	-	Mensile	Controllo visivo, verifica ritenzione olio	Miscela olio/acqua di condensa	-
Impianto trattamento acque meteoriche deposito carbone (S1)	Parametri autorizzazione	Mensile	Controllo visivo impianti ed apparecchiature	Miscela acqua/olio	Registro
		Annuale	Analisi chimiche		Rapporto di prova
Disoleatore area OCD (S2)	Parametri autorizzazione	Mensile	Controllo visivo impianti ed apparecchiature	Miscela acqua/olio	Registro
		Annuale	Analisi chimiche		Rapporto di prova
Disoleatore acque lavaggio officina (automezzi e pezzi meccanici) (S3)	Parametri autorizzazione	Mensile	Controllo visivo impianti ed apparecchiature	Miscela acqua/olio	Registro
		Annuale	Analisi chimiche		Rapporto di prova
Sedimentatore zona frantoi (S6)	Parametri autorizzazione	Mensile	Controllo visivo impianto	Sedimenti/fanghi	Registro
		Annuale	Analisi chimiche		Rapporto di prova
Filtri a maniche (tutti)	- sistema di lavaggio - involucro esterno - integrità del plenum - usura maniche - ostruzioni condotti - efficienza dei sistemi di recupero e trasporto - efficienza del ventilatore di aspirazione	Annuale	Sistema Informatico Manutenzione (INFOR)	Polveri	Sistema Informatico Manutenzione (INFOR)
Condensa grassi (mensa e spogliatoi)	-	Mensile	Controllo liquami	Liquami, odori molesti	Registro

Tab. 9 – Interventi di manutenzione ordinaria

Macchina	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli
Sistema di monitoraggio in continuo SME	Vedi "Manuale SME"	Vedi "Manuale SME"	Registro cartaceo Sistema Informatico Manutenzione (INFOR)
Impianto depurazione acque reflue civili e vasca di sedimentazione e di disoleazione acque prima pioggia piazzale ingresso (S14)	Manutenzione meccanica/elettrica	a seguito del controllo periodico (se necessaria)	Sistema Informatico Manutenzione (INFOR)
	Pulizia	se necessaria a seguito dei controlli mensili	Registro carico/scarico
Separatori olio/condensa compressori	Manutenzione meccanica/elettrica	a seguito del controllo periodico (se necessaria)	Sistema Informatico Manutenzione (INFOR)
	Pulizia	se necessaria a seguito dei controlli mensili	Registro carico/scarico
Impianto trattamento acque meteoriche deposito carbone (S1)	Manutenzione meccanica/elettrica	a seguito del controllo periodico (se necessaria)	Sistema Informatico Manutenzione (INFOR)
	Pulizia	se necessaria a seguito dei controlli mensili	Registro carico/scarico
Disoleatore area OCD (S2)	Manutenzione meccanica/elettrica	a seguito del controllo periodico (se necessaria)	Sistema Informatico Manutenzione (INFOR)
	Pulizia	se necessaria a seguito dei controlli mensili	Registro carico/scarico
Disoleatore acque lavaggio officina (automezzi e pezzi meccanici) (S3)	Manutenzione meccanica/elettrica	a seguito del controllo periodico (se necessaria)	Sistema Informatico Manutenzione (INFOR)
	Pulizia	se necessaria a seguito dei controlli mensili	Registro carico/scarico
Sedimentatore zona frantoi (S6)	Manutenzione meccanica/elettrica	se necessaria a seguito dei controlli mensili	Sistema Informatico Manutenzione (INFOR)
	Pulizia	se necessaria a seguito dei controlli mensili	Registro carico/scarico
Filtri a maniche (tutti)	Manutenzione meccanica/elettrica	Sulla base di quanto segnalato dalle attività di controllo/segnalazioni del personale di reparto/ore marcia	Sistema Informatico Manutenzione (INFOR)
Condensa grassi (mensa e spogliatoi)	Manutenzione meccanica/elettrica	se necessaria a seguito dei controlli mensili	Sistema Informatico Manutenzione (INFOR)
	Pulizia		Registro carico scarico

Are di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Nella tabella 10 vengono indicati la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta da effettuare sulle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).

Tab. 10 – Are di stoccaggio

Struttura contenimento	Contenitore			Bacino di contenimento		
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione
Serbatoio interrato gasolio riscaldamento Officine/magazzino	Prova di tenuta	annuale	Rapporto di prova	-	-	-
Serbatoio interrato gasolio autotrazione	Prova di tenuta	biennale	registro	-	-	-
Serbatoio interrato gasolio riscaldamento Mensa/Spogliatoio	Prova di tenuta	annuale	Rapporto di prova	-	-	-
Serbatoio interrato gasolio riscaldamento Palazzina Tecnica	Prova di tenuta	annuale	Rapporto di prova	-	-	-
Serbatoio OCD	Correlazione tra i quantitativi effettivamente consumati e i volumi approvvigionati	Mensile	Registro SGAS	vista	mensile	Registro SGAS
Silo ceneri leggere di carbone				-		
Silo ceneri da biomassa				-		
Silo solfato ferroso				-		
Silo 1 stoccaggio clinker				-		
Silo 2 stoccaggio clinker				-		
Silo idrossido di calcio				-		
Serbatoio fuori terra presso magazzino per gasolio autotrazione				vista		
Serbatoio fuori terra presso frantoio per gasolio autotrazione (proprietà ditta esterna)				vista		
Serbatoi additivi				vista		
Serbatoio soluzione ammoniacale				vista		

Indicatori di prestazione

Tab.11. indicatori di prestazione

Indicatore e sua descrizione	Valore e Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento	Modalità di registrazione
Consumo di energia elettrica per unità cemento prodotto	MWh/Mg	misurato	annuale	Supporto informatico
Consumo di combustibile per unità di clinker prodotto	MJ/Mg clinker	misurato	annuale	Supporto informatico
Consumo di rifiuto combusto per unità di clinker prodotto	MJ/Mg clinker	Misurato	Annuale	Supporto informatico
Quantità di rifiuto recuperato per unità di cemento prodotto	Mg/Mg	Misurato	Annuale	Supporto informatico
Quantità di acqua industriale consumata per unità di cemento prodotto	l/Mg	Misurato	Annuale	Supporto informatico

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del Gestore, quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell'Allegato IV del decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti secondo le modalità e le frequenze stabilite dal Piano di ispezione ambientale, pubblicato sul sito della Regione.

Entro il 30 gennaio dell'anno in cui sono programmati i controlli, il Gestore versa ad ARPA FVG la relativa tariffa.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato D.M. 24 aprile 2008, sono determinati dal Gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

STINQ - PN/AIA/12-1R

Preso atto dell'intervenuta modifica della titolarità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al decreto n. 276 del 20 febbraio 2014, relativa all'esercizio dell'attività di cui al punto 3.1, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Fanna (PN).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.";

Visto l'articolo 54, comma 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale n. 1922 dell'1 ottobre 2015 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 276 del 20 febbraio 2014, con il quale è stata rinnovata, a favore della Società CEMENTIZILLO S.p.A. con sede legale in Padova, via Cassan Carlo, 10, identificata dal codice fiscale 00203550280, l'autorizzazione integrata

ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1959 del 16 ottobre 2008, come modificata ed aggiornata con i decreti del Direttore del Servizio competente n. 1925 del 7 ottobre 2009, n. 3214 del 15 dicembre 2010, n. 980 del 12 maggio 2011 e n. 538 del 27 marzo 2013, relativa all'esercizio dell'attività di cui al punto 3.1, lettere a) e b), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di Fanna (PN), via Pradis, 2;

Vista la nota del 26 giugno 2018, trasmessa a mezzo Posta Elettronica certificata (PEC) il 28 giugno 2018, acquisita dal Servizio competente il 29 giugno 2018 con protocollo n. 33983, con la quale l'ing. Buzzi Michele, legale rappresentante della Società Cementizillo S.p.A. con sede legale in Padova, Riviera Albertino Mussato, 97, identificata dal codice fiscale 00203550280 e della Società Buzzi Unicem S.p.A. con sede legale in Casale Monferrato (AL), via Luigi Buzzi, 6, identificata dal codice fiscale 00930290044:

1) ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, la variazione nella titolarità della gestione dell'impianto ubicato in via Pradis, 2, nel comune di Fanna (PN), autorizzato con il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale n. 276 del 20 febbraio 2014, a far data dall'1 luglio 2018, alla Società Buzzi Unicem S.p.A.;

2) ha dichiarato:

a) che la titolarità nella gestione dell'impianto è variata per effetto dell'atto Repertorio n. 3518 e Raccolta n. 2419, redatto, in data 18 giugno 2018, dal notaio dott.ssa Patrizia Cauchi Baralis, con il quale la Società Cementizillo S.p.A. e la Società Cementeria Monselice S.p.A. si sono fuse per incorporazione nella Società Buzzi Unicem S.p.A.;

b) che il cambio di gestione riguarda tutti gli immobili costituenti l'impianto oggetto dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto regionale n. 276/2014;

c) che non sono intervenute modifiche all'impianto tali da comportare variazioni rispetto a quanto autorizzato con il decreto di AIA n. 276/2014;

d) che restano valide le garanzie finanziarie in essere prestate a favore del Comune di Fanna (PN);

e) che il responsabile della gestione dell'impianto (referente IPPC) resta individuato nel sig. Franco Bruno Bombarda;

3) ha inviato copia del sopra menzionato atto notarile di fusione;

Considerato, in relazione alla Garanzia finanziaria n, IF 000000217589 – 08492/8200/00730233 (ex 03175/8200/01060329 ex 14017/8200/0106329 ex 08393/8200/0106329) che:

1) con atto di data 14 gennaio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni la Cassa di Risparmio del Veneto – Centro Corporate di Padova si è costituita garante nei confronti del Comune di Fanna fino alla concorrenza di euro 445.779,35 nell'interesse della Società Cementizillo S.p.A.;

2) la Cassa di Risparmio del Veneto si è fusa per incorporazione nella banca Intesa Sanpaolo S.p.A. come da atto di data 10 luglio 2018 a rogito del notaio dott. Remo Maria Morone repertorio n. 7494 e raccolta n. 3614;

3) conseguentemente alla fusione per incorporazione avente efficacia dalla data del 23 luglio 2018, l'obbligazione fidejussoria nei confronti del Comune di Fanna, originariamente in capo alla Cassa di Risparmio del Veneto è ora in capo a Intesa Sanpaolo S.p.A.;

4) la Società Cementizillo S.p.A. si è fusa per incorporazione nella Società Buzzi Unicem S.p.A. come da atto di data 18 giugno 2018, a rogito del notaio dott.ssa Patrizia Cauchi Baralis, Repertorio n. 3518 e Raccolta n. 2419, registrato a Vercelli in data 21 giugno 2018, serie 1T n. 3649;

5) con garanzia del 3 agosto 2018 Intesa Sanpaolo S.p.A. ha confermato che l'impegno

fidejussorio prestato a suo tempo nell'interesse della Società Cementizillo S.p.A., deve ora intendersi prestato, senza che questo costituisca alcun effetto novativo, nell'interesse della Società Buzzi Unicem S.p.A.;

Considerato che:

- 1) il Servizio competente ha chiesto, in data 9 luglio 2018, di acquisire la comunicazione antimafia per la Società Buzzi Unicem S.p.A. mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), come previsto dall'articolo 87, del decreto legislativo 159/2011;
- 2) ai sensi dell'articolo 88, comma 4-bis, del decreto legislativo 159/2011, decorso il termine di 30 giorni dalla data della consultazione della BDNA, il Servizio competente può procedere, sotto condizione risolutiva, anche in assenza della comunicazione antimafia, al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 159/2011, con la quale l'interessato attesta che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 159/2011;

Vista la nota prot. n. 225 del 6 giugno 2016, trasmessa a mezzo PEC l'8 giugno 2016, acquisita dal Servizio competente l'8 giugno 2016 con protocollo n. 14369, con la quale il Gestore ha trasmesso le autocertificazioni di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 159/2011, dei soggetti da sottoporre alla verifica antimafia, come indicati all'articolo 85 del decreto legislativo medesimo;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla presa d'atto dell'intervenuta modifica della titolarità dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 276 del 20 febbraio 2014, dalla Società CEMENTIZILLO S.p.A. alla Società BUZZI UNICEM S.p.A.;

DECRETA

1. Si prende atto dell'intervenuta modifica della titolarità dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 276 del 20 febbraio 2014, dalla Società CEMENTIZILLO S.p.A. alla Società BUZZI UNICEM S.p.A. con sede legale in Casale Monferrato (AL), via Luigi Buzzi, 6, identificata dal codice fiscale 00930290044.
2. La modifica cui al punto 1 è sottoposta alla condizione risolutiva dell'esito positivo delle verifiche antimafia da parte della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), ai sensi dell'articolo 88, comma 4-bis, del decreto legislativo 159/2011. L'esito negativo delle predette verifiche comporterà la revoca del presente provvedimento.

Art. 1 – Disposizioni finali

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui al decreto n. 276/2014.
2. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Buzzi Unicem S.p.A., al Comune di Fanna, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente - SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", a Sistema Ambiente S.r.l. e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, è messa a disposizione del pubblico per

la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Carducci, 6.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005



BANCO BPM S.p.A. Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM - Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano
Tel. 02 77001 Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona - Tel. 045 8675111 www.bancobpm.it
Capitale Sociale al 1.1.2017 Euro 2.100.000.000,00 int. vers. - ABI 05034 - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al
Registro delle Imprese di Milano n. 09722490969 - Azionista: Fondo Imbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo
Nazionale di Garanzia Iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia e all'Albo dei Gruppi Bancari
Imposta di bollo assolta in modo virtuale Aut. Ag. delle Entrate Ufficio di Milano 3 - n. 3358 del 10/01/2017

CASALE MONFERRATO	30/11/2018	Id.8334LAJY0049	MOVC	IL RESPONSABILE	COD. DIPENDENZA DEL C/C	L'OPERATORE
Vogliate prendere nota che abbiamo eseguito, sul Vostro conto corrente N.009617				1300	HO07781	
le seguenti operazioni:						
OPERAZIONE	IMPORTO	VALUTA				

190 IMPOSTE TASSE	EUR	16,00-	30/11/2018
-------------------	-----	--------	------------

TOTALE	A DEBITO	EUR	16,00-
---------------	-----------------	------------	---------------

BUZZI UNICEM SPA

VIA LUIGI BUZZI 6
15033 CASALE MONFERRATO

Saldo: 373.867,95+

F23

CONTABILE

Mod. 700636CO 373.867,95 Op.N. 49 17/AAJY



 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE ambiente ed energia	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

**STINQ - PN/AIA/12-R
PN/AIA/12-1R**

Decreto n. 276

Trieste, 20 FEB. 2014

D.Lgs. 152/2006. Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 1959 del 16 ottobre 2008, modificata ed aggiornata con i decreti n. 1925 del 7 ottobre 2009, n. 3214 del 15 dicembre 2010, n. 980 del 12 maggio 2011 e n. 538 del 27 marzo 2013, relativa ad un impianto di cui di cui al punto 3.1, dell'Allegato VIII, alla Parte seconda del decreto legislativo 152/2006, sito in Comune di Fanna (PN), via Pradis, 2.

Società CEMENTIZILLO S.p.A.

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal citato decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI, alla Parte seconda, del decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione,

adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visti i commi da 22 a 24, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Visto il decreto n. 1959 del 16 ottobre 2008, del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente, con il quale è stata concessa, alla Società CEMENTIZILLO S.p.A. con sede legale in Padova, via Carlo Cassan, 10, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 59/2005, del funzionamento di un impianto di cui al punto 3.1, dell'Allegato I al decreto legislativo medesimo (Impianti destinati alla produzione di clinker – cemento – in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno), sito in Comune di Fanna (PN), via Pradis, 2;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1925 del 7 ottobre 2009, con il quale è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il citato decreto n. 1959/2008;

Visto il decreto n. 3214 del 15 dicembre 2010 del Direttore del Servizio competente, con il quale è stata autorizzata la modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 1959/2008, come modificata con il decreto n. 1925/2009;

Visto il decreto n. 980 del 12 maggio 2011 del Direttore del Servizio competente, con il quale è stato abrogato l'articolo 8 del decreto n. 1959/2008 ed è stata aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 3214/2010;

Visto il decreto n. 538 del 27 marzo 2013 del Direttore del Servizio competente, con il quale è stata aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto n. 1959 del 16 ottobre 2008, come modificata ed aggiornata con i decreti n. 1925 del 7 ottobre 2009, n. 3214 del 15 dicembre 2010 e n. 980 del 12 maggio 2011

Vista la domanda del 5 aprile 2013, con la quale la Società CEMENTIZILLO S.p.A. con sede legale in Padova, via Cassan Carlo, 10, ha chiesto il rinnovo, ai sensi dell'articolo 29 octies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il citato decreto n. 1959 del 16 ottobre 2008, modificata ed aggiornata con i decreti n. 1925 del 7 ottobre 2009, n. 3214 del 15 dicembre 2010, n. 980 del 12 maggio 2011 e n. 538 del 27 marzo 2013;

Vista la nota prot. n. 13298 del 15 aprile 2013, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di Fanna, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA

Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e alla Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale "Occidentale", la documentazione relativa alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Società;

Vista la nota prot. n. 13301 del 15 aprile 2013, con la quale il Servizio competente ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 3, del d.lgs 152/2006, l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla domanda presentata dalla Società;

Considerato che la Società ha provveduto alla pubblicazione, sul quotidiano "Il Gazzettino" del 24 aprile 2013, dell'annuncio previsto dall'articolo 29 quater, comma 3, del d.lgs 152/2006;

Considerato che sono pervenute osservazioni da parte del pubblico come previsto all'articolo 29 quater, comma 4, del d.lgs 152/2006;

Visto il verbale della prima seduta della Conferenza di servizi svoltasi in data 4 giugno 2013, dal quale risulta, tra l'altro, che:

- il rappresentante della Regione ha dato lettura delle note datate 20 e 23 maggio 2013, recanti le osservazioni di cui all'articolo 29 quater, comma 3, del d.lgs 152/2006, formulate dal Comune di Vajont, dal dott. arch. Franco Rigoni Consigliere del Comune di Fanna, dalla sig.ra Zanetti Alicia per conto del Movimento "Si al Riciclo No all'incenerimento dei Rifiuti" e dall'avvocato Francesco Longo in rappresentanza dei Comuni di Maniago, Arba, Cavasso Nuovo, Medino, Montereale Valcellina e Vajont;
- il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 30283 del 3 giugno 2013, trasmessa tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) in data 4 giugno 2013, con la quale all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", ha chiesto integrazioni documentali;
- il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota trasmessa tramite e-mail in data 3 giugno 2013, con la quale la Provincia di Pordenone ha chiesto documentazione integrativa;
- il rappresentante di ARPA ha chiesto che la Società approfondisca la possibilità di separare le acque di dilavamento dei piazzali dai ruscellamenti provenienti dalle aree esterne;
- il rappresentante del Comune di Fanna ha chiesto che la Società valuti la possibilità di adottare un SME dotato di certificazione di qualità ISO EN 14181, che le condizioni di utilizzo del CDR siano riferite agli articoli 8 e 11 del D.lgs 133/2005 e che le analisi periodiche vengano trasmesse anche al Comune sede dell'impianto;
- il rappresentante della Società ha evidenziato, in merito ai suggerimenti della Provincia inerenti l'adeguamento alle BAT 2006, le importanti problematiche economico-impiantistiche per il raggiungimento dei target e ha annunciato, a tal proposito, l'invio di una relazione tecnico-economica;
- la Conferenza di servizi ha chiesto alla Società di trasmettere, in numero di 8 copie, entro 60 giorni dal ricevimento del Verbale della Conferenza stessa, un testo coordinato che contenga le integrazioni richieste;
- la Conferenza di servizi ha convenuto di aggiornare i propri lavori, in attesa della documentazione che la Società deve produrre;

Vista la nota prot. n. 19452 del 6 giugno 2013, inviata tramite PEC, con la quale il Servizio competente ha trasmesso alla Società, al Comune di Fanna, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per i servizi

sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e alla Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale "Occidentale", copia del verbale della Conferenza di servizi del 4 giugno 2013 nonché copia delle note al verbale stesso allegate, al fine della formulazione, da parte degli Enti coinvolti, dei pareri e delle osservazioni di competenza;

Vista la nota prot. n. 95/2013 – p.BUR/dt del 2 agosto 2012, con la quale la Società ha chiesto una proroga di 90 giorni per la presentazione della documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi;

Vista la nota prot. n. 26207 del 6 agosto 2013, trasmessa tramite PEC, con la quale il Servizio competente ha concesso alla Società la proroga richiesta;

Vista la nota prot. n. 612 del 31 ottobre 2013, trasmessa a mezzo PEC, con la quale la Società ha inviato la documentazione integrativa richiesta nella Conferenza di servizi del 4 giugno 2013;

Vista la nota prot. n. 34035 del 5 novembre 2013, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di Fanna, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e al Gestore del servizio idrico integrato Sistema Ambiente S.r.l., la documentazione integrativa fornita dalla Società con la citata nota del 31 ottobre 2013;

Visto il verbale della seconda seduta della Conferenza di servizi svoltasi in data 9 gennaio 2014, dal quale risulta, tra l'altro, che:

- il rappresentante della Regione ha dato lettura delle note datate 30 dicembre 2013 e 6 gennaio 2014, recanti le osservazioni di cui all'articolo 29 quater, comma 3, del d.lgs 152/2006, formulate dall'avvocato Francesco Longo in rappresentanza dei Comuni di Maniago, Arba, Cavasso Nuovo, Medino, Montereale Valcellina e Vajont e dal dott. arch. Franco Rigoni Consigliere del Comune di Fanna;

- il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 920 del 9 gennaio 2014, con la quale all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" ha comunicato di non rilevare motivi o pareri ostativi al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;

- il rappresentante dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" ha consegnato i documenti intitolati "Rapporto tra cementifici di Fanna e Travesio e incidenza dei principali tumori negli abitanti dei due comuni" e "Calcolo dei rapporti standardizzati di incidenza dei tumori nella zona di Pordenone nord", e ha annunciato che è in programma un lavoro sui tassi di mortalità e di morbilità delle patologie cardiovascolari e dell'apparato respiratorio;

- il rappresentante del Comune di Fanna ha concordato con dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", sull'importanza di mantenere il biomonitoraggio del territorio, nel suo insieme, da parte dell'Università di Trieste;

- il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota trasmessa, a mezzo PEC, in data 8 gennaio 2014, con la quale la Provincia di Pordenone ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole con precisazioni e prescrizioni, al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale;

- il rappresentante della Società ha chiesto di prevedere la possibilità che durante il periodo di transizione per l'adeguamento alle BAT 2013, nel caso di interruzione dell'utilizzo di CER 19 12 10 e CSS combustibile, si possano applicare i limiti previsti per l'utilizzo di combustibili tradizionali;

- la Conferenza di servizi, dopo approfondita discussione, ha ritenuto di accogliere la richiesta avanzata dalla Società con le modalità già previste nella precedente autorizzazione n. 3214/2010;

- la Conferenza di servizi ha discusso sulla richiesta della Società di modificare i limiti di emissione rispetto a quelli fissati dalla Provincia nel parere istruttorio trasmesso con PEC del 9 gennaio 2014;

- la Conferenza di servizi, nel rilevare che la competenza in materia di emissioni in atmosfera è della Provincia e che non si possa trattare tale argomento in assenza dell'Ente competente, ha ritenuto necessario sospendere i lavori e provvedere a riconvocare la Conferenza stessa per il giorno 22 gennaio 2014 alle ore 10.30, al fine di permettere la partecipazione dei rappresentanti dell'Ente provinciale;

Vista la nota prot. n. 470 del 9 gennaio 2014, inviata tramite PEC, con la quale il Servizio competente ha trasmesso alla Società, al Comune di Fanna, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e alla Consulta d'Ambito Territoriale Ottimale "Occidentale", copia del verbale della Conferenza di servizi del 4 giugno 2013 nonché copia delle note al verbale stesso allegate, al fine della formulazione, da parte degli Enti coinvolti, di eventuali ulteriori pareri ed osservazioni di competenza;

Visto il verbale della terza seduta della Conferenza di servizi svoltasi in data 22 gennaio 2014, dal quale risulta, tra l'altro, che:

- il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota datata 20 gennaio 2014, recante le osservazioni di cui all'articolo 29 quater, comma 3, del d.lgs 152/2006, formulate dal dott. arch. Franco Rigoni Consigliere del Comune di Fanna;

- il rappresentante della Provincia di Pordenone ha chiesto ad ARPA se è tecnicamente possibile controllare le emissioni dell'impianto con limiti diversi per l'esercizio con combustibili tradizionali e con l'utilizzo di CSS e/o CER 19 12 10 in caso di sospensione temporanea dell'utilizzo di questi ultimi;

- il rappresentante di ARPA ha specificato che l'adozione di un doppio regime di limiti per l'utilizzo di combustibili tradizionali e con l'utilizzo di CSS e/o CER 19 12 10, è tecnicamente possibile posto che la sospensione dell'utilizzo di CSS e CER 19 12 10 si protragga per un periodo sufficientemente lungo;

- il rappresentante della Provincia di Pordenone ha chiesto se il Comune concorda con l'utilizzo di un doppio regime di limiti per l'utilizzo di combustibili tradizionali e con l'utilizzo di CSS e/o CER 19 12 10;

- il rappresentante del Comune ha concordato con l'utilizzo di un doppio regime nel periodo di adeguamento alle BAT e ha chiesto che il limite degli ossidi di azoto sia abbassato a 1200 mg/Nmc;

- il rappresentante di ARPA ha segnalato alla Società l'opportunità di valutare la radioattività naturale presente nel prodotto finito e la possibile esposizione del personale durante le operazioni di manutenzione del forno rotante e di effettuare dei controlli radiometrici sui materiali in ingresso;

- la Conferenza di servizi, ritenendo necessario fissare un valore limite per il Monossido di Carbonio, ha stabilito che tale valore sia pari a 1500 mg/Nmc, calcolato come media mensile, tenuto conto che la riduzione della produzione degli ossidi di azoto comporta un aumento della produzione di monossido di carbonio, che la riduzione delle emissioni di ossidi di azoto è prioritaria rispetto alla riduzione delle emissioni di monossido di carbonio in quanto quest'ultimo si disperde nell'atmosfera ossidandosi e che, inoltre, la normativa non stabilisce limiti per le emissioni di monossido di carbonio;

- il rappresentante della Regione ha dato lettura della relazione istruttorio predisposta dal Servizio competente sulla base dei pareri trasmessi dagli Enti e di quanto discusso in Conferenza di servizi;

- la Conferenza di servizi, dopo approfondita discussione, tenuto anche conto delle osservazioni degli Enti partecipanti e dei pareri ricevuti ha valutato, integrato e modificato la relazione istruttoria proposta dal Servizio competente, approvandola nella sua stesura definitiva;

Preso atto che il Gestore del servizio idrico integrato Sistema Ambiente S.r.l. non ha partecipato alla seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 22 gennaio 2014 e che, per effetto dell'articolo 22 ter, comma 9, della legge regionale 7/2000, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

Vista la nota prot. n. 2383 del 27 gennaio 2014, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato alla Società, al Comune di Fanna, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", e al Gestore del servizio idrico integrato Sistema Ambiente S.r.l., copia del verbale della Conferenza di servizi svoltasi in data 22 gennaio 2014, nonché copia dell'approvata relazione istruttoria e delle note al verbale stesso allegate;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 29 octies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, nel caso di un impianto che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, l'autorizzazione medesima è rinnovabile ogni sei anni;

Visto il certificato n. 13200A di conformità ai requisiti di UNI EN ISO 14001: 2004 (ISO 14001:2004), emesso, con scadenza al 31 ottobre 2015, dalla Società ICMQ S.p.A. con sede in Milano, via De Castillia, 10, a favore della Società Cementizillo S.p.A. per l'attività di "Produzione di cemento e leganti idraulici attraverso le fasi di ricevimento e stoccaggio materie prime, correttivi e combustibili, frantumazione materie prime, essiccazione macinazione miscela cruda, omogeneizzazione farina, cottura clinker, macinazione clinker e costituenti per cemento, deposito cemento in sili, insacco e pallettizzazione, spedizione cemento (sfuso e in sacco)", svolta presso il sito operativo di Fanna (PN), via Pradis, 2;

Preso atto che la Società presta a favore del Comune di Fanna la garanzia finanziaria n. 14017 / 8200 / 01060329 (ex 08393 / 8200 / 01060329) emessa dalla Cassa di Risparmio del Veneto, per un valore di € 445.779,35, con scadenza al 16 gennaio 2015, al fine coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione dell'impianto ed il recupero dell'area interessata;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore ed acquisita agli atti;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il richiamato decreto n. 1959 del 16 ottobre 2008, come modificata ed aggiornata con i decreti n. 1925 del 7 ottobre 2009, n. 3214 del 15 dicembre 2010, n. 980 del 12 maggio 2011 e n. 538 del 27 marzo 2013;

Visto l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione

dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - Per le ragioni in premessa indicate, ai sensi dell'articolo 29 octies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, è rinnovata, a favore della Società CEMENTIZILLO S.p.A. con sede legale in Padova, via Cassan Carlo, 10, identificata dal codice fiscale 00203550280, l'autorizzazione integrata ambientale n. 1959 del 16 ottobre 2008, come modificata ed aggiornata con i decreti n. 1925 del 7 ottobre 2009, n. 3214 del 15 dicembre 2010, n. 980 del 12 maggio 2011 e n. 538 del 27 marzo 2013, relativa ad un impianto di cui al punto 3.1, dell'Allegato VIII, alla Parte seconda del decreto legislativo 152/2006 (Impianti destinati alla produzione di clinker – cemento – in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno), sito in Comune di Fanna (PN), via Pradis, 2.

Art. 2 - L'autorizzazione di cui all'articolo 1 sostituisce:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I, della parte quinta, del decreto legislativo 152/2006);
- autorizzazione allo scarico (capo II, del titolo IV, della parte terza, del decreto legislativo 152/2006);
- autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 208, del decreto legislativo 152/2006).

Art. 3 - La durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **6 (sei)** anni dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Art. 4 - La Società applica, per la gestione dell'impianto, le migliori tecnologie disponibili, come riportate nell'**allegato A** al presente decreto, rispetta i limiti e le prescrizioni specificati nell'**allegato B** al presente decreto, ed adotta il Piano di monitoraggio e controllo indicato nell'**allegato C** al decreto stesso.

Art. 5 - Per quanto non espressamente disposto nella presente autorizzazione, il gestore dell'impianto applica le disposizioni del decreto legislativo 152/2006.

Art. 6 - Qualora la Società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 7 - La Società, **entro 10 giorni dal ricevimento del presente provvedimento**, effettua la comunicazione prevista dell'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 29 quattordices, comma 4. La medesima comunicazione viene indirizzata anche ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA.

Art. 8 - L'Ente di controllo (ARPA) accerta, secondo quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, la regolarità dei controlli a carico del gestore dell'impianto, la regolarità delle misure e dei

dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite di emissione e l'ottemperanza, da parte del gestore dell'impianto, degli obblighi di comunicazione.

Art. 9 - L'Ente di controllo (ARPA) comunica al Servizio competente e al gestore dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 10 - Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 152/2006, comunica, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 7, del decreto legislativo medesimo, tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche al Servizio competente.

Art. 11 - La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, del decreto legislativo medesimo.

Art. 12 - La Società provvede, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, a **versare ad ARPA** la tariffa relativa alle attività di controllo dell'Agenzia regionale stessa, sulla base di quanto stabilito dagli allegati IV e V, al decreto ministeriale medesimo, dall'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009, secondo le modalità di seguito indicate:

a) prima della comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare; la tariffa dovuta per i controlli programmati in tale periodo, è calcolata al netto di quanto già versato entro il 30 gennaio 2014, sulla base della precedente autorizzazione;

b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA e trasmettendo la relativa quietanza.

Si invita la Società a prendere contatto con ARPA FVG al fine di verificare quali controlli, previsti dall'autorizzazione integrata ambientale, l'Agenzia stessa intende effettivamente svolgere.

Art. 13 - Il gestore dell'impianto è tenuto, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, al pagamento, in caso di ritardo nell'effettuazione del versamento di cui all'articolo 12 del presente decreto, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle misure di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006 e delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, commi 2 e 6, del decreto legislativo medesimo, degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

Art. 14 - Il gestore dell'impianto, alla chiusura definitiva dello stesso, deve, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, dare tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale di ARPA al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei

tempi indicati all'articolo 12 del presente decreto.

Art. 15 - La Società, in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001: 2004,

a) trasmette tempestivamente al Servizio competente, alla Provincia di Pordenone e al Comune di Fanna, il rinnovo del certificato n. 13200A di conformità ai requisiti UNI EN ISO 14001: 2004, con scadenza al 31 ottobre 2015, dalla Società ICMQ S.p.A.;

b) trasmette entro 30 giorni al Servizio competente, alla Provincia di Pordenone e al Comune di Fanna, la documentazione relativa alla eventuale sospensione o revoca del certificato stesso.

Art. 16 - Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato, dal Servizio competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, quando intervengano le condizioni indicate ai punti a), b), c) e d), del comma medesimo.

Art. 17 - Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio della presente autorizzazione, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può chiedere al Servizio competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, come previsto all'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo medesimo.

Art. 18 - Ai fini della consultazione da parte del pubblico, i documenti e gli atti inerenti il procedimento, copia della presente autorizzazione nonché i risultati del controllo delle emissioni, sono depositati presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

Art. 19 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Friuli Venezia Giulia, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

The image shows three fiscal stamps (Marche da Bollo) from the Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia Entrate, with a value of €16,00. Each stamp includes a barcode and a unique identification number. The stamps are dated 14/11/2013. The identification numbers are 01121911584429, 01121911584431, and 01121911584395. The stamps are placed over official stamps of the REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA. A signature of Pierpaolo Gubertini is visible over the stamps.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il cementificio Cementizillo S.p.A., oggetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, è localizzato in via Pradis 2 nel comune di Fanna (PN).

Le coordinate geografiche del sito sono:

Latitudine 46° 10' 34"

Longitudine 12° 44' 33"

In base al Piano Regolatore Generale del Comune di Fanna (PN) approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 04 del 19/01/1999 la zona interessata dall'insediamento in esame è classificata "ZONA D2 – DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN FORMA AGGLOMERATA" ed è catastalmente individuata al foglio n.4, mappale n.55.

I centri abitati più vicini allo stabilimento sono Fanna (1.572 ab, 10,13 km², 274 mt. s.l.m.) a circa 1,5 km a nord-est e Maniago (11.968 ab, 69,58 km², 283 mt. s.l.m.) a circa 2,5 km a ovest (cfr. figure 2 e 3).

A circa 31 km a sud c'è la città di Pordenone (52.008 ab, 38,23 km², 24 mt. s.l.m.).

Il comune di Fanna non è interessato da aree SIC (Siti di Importanza Comunitaria) o ZPS (Zone di Protezione Speciale).

Le zone SIC più vicina all'impianto è quella del "Val Colver di Jof" (codice IT3310002) di 393 ettari, situata a circa 4 km nord-ovest;

Allo stato attuale il Comune di Fanna non ha ancora provveduto ad effettuare la classificazione acustica del territorio comunale.

Il territorio circostante l'area su cui sorge l'azienda non è densamente abitato, tra i centri dei paesi limitrofi (Fanna e Maniago) e l'azienda il territorio è caratterizzato per lo più da vegetazione naturale o da aree coltivate.

Si riporta di seguito una descrizione delle attività e delle infrastrutture entro 1 km dal perimetro dell'impianto:

Tipologia	Breve descrizione
Attività produttive	Nessuna attività di produzione, depositi di legname e materiale edile
Case di civile abitazione	Alcune case isolate, quartiere S-W di Fanna e Est di Maniago
Scuole, ospedali, etc.	No, ospedale di Maniago a circa 2-3 km, scuola di Fanna a circa 1,2 km dal perimetro aziendale
Impianti sportivi e/o ricreativi	No, Campo sportivo a circa 2 km
Infrastrutture di grande comunicazione	Nessuna di grande comunicazione. Strada SS 464 di Spilimbergo, Strada Provinciale Maniago-Fanna, Linea ferroviaria Sacile-Pinzano-Gemona

Opere di presa idrica destinate al consumo umano	No, i pozzi di presa acquedotto Consorzio Fanna-Arba-Vivaro sono a circa 3 km
Corsi d'acqua, laghi, mare, etc.	Letto del torrente Colvera, Rio Fontanelle
Riserve naturali, parchi, zone agricole	Agricoltura coltivazione mais, soia. Bosco latifolia.
Pubblica fognatura	Sì (l'impianto non è collegato alla pubblica fognatura)
Metanodotti, gasdotti, acquedotti, oleodotti	Metanodotto, Acquedotto.
Elettrodotti di potenza maggiore o uguale a 15 kW	Linea 130 kV Terna
Altro (specificare)	Vivaio Corpo Forestale Regionale, Vivaio associazione "conservazione mele antiche".

CICLI PRODUTTIVI

L'attività industriale consiste nella produzione ed il commercio di leganti idraulici di migliore qualità possibile nel rispetto dei vincoli imposti dalle normative vigenti.

L'azienda si identifica nella seguente attività IPPC (rif. All VIII, parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006):

3. Industria dei prodotti minerali: 3.1. Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.

Nel cementificio di Fanna si producono leganti idraulici mediante il procedimento tecnologico definito "a via secca", procedimento attraverso il quale le materie prime, opportunamente dosate, vengono trasformate in polvere finissima in appositi mulini prima di essere introdotte nell'impianto di cottura. Secondo quanto descritto nelle BREF il processo a secco rappresenta lo stato dell'arte dell'industria di produzione del cemento.

Per garantire la massima uniformità ed omogeneità delle caratteristiche fisico-chimiche la farina cruda macinata viene omogeneizzata per mezzo di agitazione pneumatica con aria compressa in sili speciali ed infine inviata nell'impianto di cottura.

La chimica fondamentale del processo di produzione del cemento è basata sulla decomposizione del carbonato di calcio (CaCO_3) a circa 900°C per formare ossido di calcio (CaO , calce) e liberare biossido di carbonio allo stato gassoso (CO_2); questo processo prende il nome di calcinazione. La fase successiva è costituita dalla clinkerizzazione, nella quale l'ossido di calcio reagisce ad alte temperature (tipicamente $1400-1500^\circ\text{C}$) con silice, allumina e ossido ferroso per formare silicati, alluminati e ferriti di calcio che compongono il clinker.

Questo processo avviene in un forno rotante, l'aspetto del prodotto in uscita è quello di roccia granulare sinterizzata che viene successivamente frantumata e macinata assieme al gesso e ad altre aggiunte per produrre il cemento.

Le proprietà agglomeranti del cemento sono dovute ai silicati e agli alluminati di calcio che, reagendo con l'acqua, danno luogo a prodotti idrati insolubili.

Le materie prime utilizzate in Cementizillo S.p.A. di Fanna sono principalmente materiali naturali provenienti da cave e Materie Prime Seconde (MPS). Vengono inoltre eseguite operazioni di recupero (R13 ed R5) di rifiuti quali scaglie di laminazione e ceneri di carbone; sia il semilavorato (clinker), che i prodotti finiti non presentano caratteristiche né di tossicità né di potenziale molestia olfattiva.

I materiali utilizzati nel cementificio sono i seguenti:

MATERIE PRIME IN INGRESSO

- **CALCARE:** costituito da carbonato di calcio (CaCO_3) quasi puro con tracce di ossidi di alluminio, ferro, magnesio; è il componente principale della miscela cruda da cemento.
- **MARNE:** costituite da rocce risultanti da associazioni di carbonato di calcio e argilla sotto forma microcristallina.
- **GESSO MINERALE, GESSO CHIMICO:** solfato di calcio biidrato ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) che è un componente minore del cemento (3% - 5%) e che ha il compito di regolare la velocità di reazione (definita "presa") del cemento.
- **MATERIE PRIME SECONDARIE:** miscela di marne di origine naturale e materiali derivanti dal trattamento dei rifiuti, utilizzata in parziale sostituzione delle marne di cava in fase di frantumazione primaria (Prodotto Base Marna – PBM)
- **SOLFATO FERROSO/STANNOSO:** il materiale ha lo scopo di ridurre sotto i due ppm la presenza di cromo esavalente idrosolubile nel cemento, come previsto da Regolamento 1907/2006/CE e s.m.i. (c.d. REACH – Allegato XVII).
- **ADDITIVI PER CEMENTO:** si utilizzano nella macinazione del cemento, sono additivi liquidi o essenti cloruri, utilizzati come coadiuvanti nel processo di macinazione o come incrementatori delle resistenze dei cementi.

COMBUSTIBILI

- **COKE DI PETROLIO (PETCOKE):** costituito in prevalenza da carbonio libero con tenori decrescenti di materie volatili provenienti dal contenuto di idrogeno ed ossigeno legati sotto forma di composti con il carbonio, più tenori variabili di zolfo, sostanze inorganiche ed acqua. Numero CAS 7440-44-0.
- **CARBON FOSSILE:** roccia sedimentaria derivata dall'accumulo di materia organica, prevalentemente di origine vegetale, che è stata preservata dai naturali processi di ossidazione in seguito a rapido seppellimento. È un combustibile pronto all'utilizzo e viene utilizzato in parziale sostituzione del petcoke. Numero CAS 7440-44-0
- **Combustibili liquidi - NAFTE DENSE o OLII COMBUSTIBILI:** sono utilizzati in alternativa al combustibile solido, sono costituiti da miscele complesse di idrocarburi paraffinici, naftenici, aromatici, ecc. e da prodotti solforati, azotati ed ossigenati. Numero CAS 8002-05-9.

Attualmente la Ditta è autorizzata ad eseguire inoltre l'operazione R1 recupero energetico del rifiuto CER 19 12 10, in parziale sostituzione (sostituzione termica pari al 18,6%) del Pet Coke.

Essendo La ditta in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 intende utilizzare il Combustibile Solido Secondario, che ha ottenuto la cessazione della qualifica di rifiuto.

Negli impianti di Cementizillo S.p.A. di Fanna non è prevista permanenza continua di personale nei reparti produttivi, essendo condotti e controllati a distanza da una sala comando centralizzata, continuamente presidiata, dove vengono svolte le seguenti funzioni:

- comando e controllo delle sequenze di avviamento ed arresto delle macchine

- trattamento delle misure logiche ed analogiche
- interventi di regolazione
- allarmi di processo ed allarmi relativi ai motori
- supervisione e controllo

Il ciclo produttivo di Cementizillo S.p.A. di Fanna si sviluppa a carattere continuo nel tempo, operando con personale ad esso direttamente dedicato disposto su tre turni di 8 ore lavorative ciascuno, mentre il restante personale opera di norma a giornata.

Le fasi dell'attività produttiva si possono riassumere in:

a) REPARTO FRANTUMAZIONE MATERIE PRIME (FRANTUMAZIONE)

ricevimento e stoccaggio materie prime (calcare, marne e scaglie di laminazione)
 miscelazione marna e scaglie di laminazione
 ripresa e alimentazione tramogge frantoio
 frantumazione
 trasporto materiale frantumato al capannone materie prime

b) MACINAZIONE MISCELA CRUDA (MACINAZIONE CRUDO) E OMOGENEIZZAZIONE

estrazione dal capannone M.P
 trasporto tramite nastri in gomma dal capannone alle tramogge del molino crudo
 dosaggio ponderale
 macinazione con molino a sfere
 trasporto meccanico dal molino ai silo omo
 omogeneizzazione farina
 scarico farina omogeneizzata nel silo di stoccaggio
 stoccaggio farina

c) PRERISCALDO E COTTURA DELLA MISCELA ARTIFICIALE

estrazione farina dal silo di stoccaggio e suo trasporto al silo intermedio
 dosaggio ponderale
 trasporto della farina pesata alla torre di preriscaldamento
 preriscaldamento del materiale
 precalcificazione
 cottura nel forno rotante
 raffreddamento clinker
 messa a deposito del clinker
 insufflaggio aria di raffreddamento in griglia
 condizionamento e filtrazione aria di raffreddamento (griglia)
 invio gas alla torre di condizionamento e al crudo
 condizionamento gas uscita torre di preriscaldamento (torre di condizionamento)
 filtrazione gas uscita torre di condizionamento e macinazione crudo
 invio al camino

d) MACINAZIONE CLINKER (MACINAZIONE COTTO)

carico tramogge molini
 dosaggio

macinazione
separazione dinamica
trasporto prodotto finito ai silo di stoccaggio
filtrazione
e) INSACCO, SPEDIZIONE FINITI E CLINKER
estrazioni dai silo finiti
carico automezzi
estrazioni dai silo finiti
insacco
pallettizzazione
inserimento cappuccio termoretraibile
carico automezzi
estrazione silo clinker
trasporto silo vendita clinker
carico automezzi

Non esiste generazione di energia elettrica, se non dal gruppo elettrogeno che entra in funzione in situazioni di emergenza.

Principalmente i combustibili utilizzati hanno funzione di produrre energia termica di processo, decarbonatazione e sinterizzazione delle materie prime per la produzione di clinker.

Le fonti di energia utilizzate per il processo produttivo sono coke di petrolio, olio combustibile denso ed energia elettrica di rete, a fronte della produzione di cemento (sfuso e in sacco) e clinker.

L'energia specifica, pari a circa 3.400 MJ su tonnellata di prodotto, è sostanzialmente in linea con quanto previsto dal documento BREF.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Tutti i punti di emissione sono dotati di proprio sistema di abbattimento delle polveri costituito da filtri a manica, le polveri trattenute dai filtri sono automaticamente reimmesse nel ciclo produttivo e quindi non vi è produzione di rifiuto.

L'emissione del camino principale (E4bis) è dotata di sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni (SME) per i parametri CO, CO₂, HCl, NO_x, SO₂, TOC, O₂, H₂O, polveri totali, temperatura e portata.

Le medie orarie vengono memorizzate su supporto informatico e trasmesse quotidianamente all'ARPA FVG di Pordenone secondo quanto previsto dal Protocollo di Intesa sottoscritto dalla Ditta e dal Comune di Fanna in data 16 gennaio 2006.

Con frequenza annuale lo SME è sottoposto ad indagine di accuratezza ai sensi del DM 21/12/1995.

EMISSIONI DIFFUSE

L'azienda, al fine di prevenire e contenere le emissioni diffuse provenienti in particolare dai depositi esterni di materie prime, dalle vie di circolazione interna, nonché da altri punti significativi dell'impianto, adotta i seguenti interventi:

le scorte strategiche di materie prime sono disposte in cumuli ricoperti di terra vegetale ed inerbiti;

il deposito del carbone è contornato da una barriera di calcare inerbito e piantumato;

sia sul deposito carbone che sul deposito materie prime di cava viene utilizzato un sistema di nebulizzazione dell'acqua;

le strade e i piazzali asfaltati della cementeria vengono regolarmente puliti con motospazzatrice;

i reparti della cementeria sono dotati di tubazioni fisse per il collegamento di unità aspiranti; lo stabilimento ha in dotazione unità aspiranti carrellate;

i punti di carico dei prodotti finiti e dei semilavorati (clinker) sono dotati di sistema di depolverazione e l'aria viene inviata a filtri a tessuto prima di essere reimpressa in atmosfera. È in ordine per il 2007 l'installazione di un sistema di depolverazione della pallettizzatrice (anche in questo caso l'aria prima di essere reimpressa in atmosfera verrà filtrata in un filtro a maniche);

il clinker è depositato in due sili chiusi e depolverati. Le materie prime e il carbone una volta frantumati sono stoccati al chiuso e movimentati con sistemi automatici.

L'azienda effettua monitoraggi periodici per la valutazione del rischio di esposizione dei lavoratori agli agenti chimici aerodispersi (ex D.Lgs. 626/94).

SCARICHI IDRICI

Sono presenti tre scarichi idrici:

- allo scarico n.13, su corpo idrico superficiale denominato "Rio Fontanelle", vengono recapitate le acque di raffreddamento di spillamento, le acque meteoriche e dei disoleatori OCD e lavaggio automezzi;
- allo scarico n.14 vengono recapitate le acque reflue civili in uscita al depuratore e le acque meteoriche di dilavamento dei piazzali (previo trattamento delle acque di prima pioggia, come da LR Lombardia del 12/12/2003, n.26);
- scarico al suolo di acque reflue provenienti dalla zona frantoio dell'area di cava.

RUMORE

In base alle caratteristiche dell'area e in considerazione del fatto che il Comune di Fanna non ha provveduto all'adozione del piano di classificazione acustica del territorio, per l'Azienda si applicano i limiti provvisori previsti dal DPCM 01/03/1991 per le aree "zona esclusivamente industriale" relativamente per i punti a ridosso del perimetro aziendale e per le aree residenziali "zona B" per i punti di immissione in corrispondenza delle abitazioni.

Alla luce dei risultati generali della valutazione delle immissioni di rumore nell'ambiente esterno, si può concludere che il rumore prodotto dall'attività rispetta i limiti di legge e si può quindi considerare non disturbante.

RIFIUTI

Rifiuti recuperati

L'azienda utilizza rifiuti inorganici non pericolosi come recupero di materia, svolgendo attività di messa in riserva (R13) e recupero (R1 ed R5), ai sensi del D.Lgs. 152/2006 allegato C alla parte quarta.

I rifiuti in ingresso allo stabilimento vengono sottoposti alle procedure aziendali di controllo ed accettazione, con preventiva caratterizzazione chimico-fisica attraverso il campionamento ed analisi di campioni rappresentativi, secondo le norme UNI 10802.

Attualmente la Società è autorizzata ad eseguire inoltre l'operazione R1 recupero energetico del rifiuto CER 19 12 10, in parziale sostituzione (sostituzione termica pari al 18,6%) del Pet Coke, per una quantità massima annua di 29.700 t.

Rifiuti prodotti

I rifiuti prodotti dall'azienda derivano dai servizi ausiliari della stessa in quanto il processo produttivo non dà origine a rifiuti: "Il processo di produzione del cemento non origina emissioni solide, non produce scarti né rifiuti" (...) "I materiali di scarto sono solamente quelli generati dalle attività di supporto al processo produttivo, i servizi generali e manutenzione degli impianti" (da "Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili – Produzione di Cemento" par.6.11).

SISTEMI DI ABBATTIMENTO/CONTENIMENTO

Sistemi di abbattimento emissioni in atmosfera

Tutte le emissioni in atmosfera significative sono dotate di impianto di abbattimento a filtro a maniche per la depolverazione.

Il Camino E4bis è dotato inoltre di un sistema di abbattimento degli ossidi di azoto di tipo SNCR.

IMPIANTI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DELLE ACQUE

Per gli scarichi idrici l'azienda ha realizzato i seguenti interventi:

per il trattamento delle acque meteoriche del frantoio materie prime, è stato realizzato un bacino di contenimento, non impermeabilizzato, che permette ai solidi trascinati di sedimentare e separarsi dall'acqua;

è stata rifatta la rete di raccolta delle acque meteoriche del piazzale di sosta esterno allo stabilimento; cautelativamente è stato realizzato un trattamento della prima pioggia con sfangatura e disoleazione. Al fine di evitare una inutile portata da trattare, è stata altresì realizzata una delimitazione mediante cordonate, delle acque meteoriche ricadenti sul manto stradale che conduce all'abitato di Fanna dal resto del piazzale.

Le acque reflue domestiche (servizi igienici e mensa) dell'intero stabilimento sono state raccolte e convogliate ad un depuratore biologico fuori terra che garantisce le seguenti fasi di trattamento:

- Grigliatura fine
- Denitrificazione
- Ossidazione
- Sedimentazione finale con ricircolo dei fanghi
- Estrazione ed accumulo dei fanghi di supero

La gestione del depuratore comprensiva delle analisi e dell'asportazione del rifiuto prodotto, è affidata ad una ditta esterna.

INTERVENTI DI INSONORIZZAZIONE

Le maggiori sorgenti di rumore sono collocate all'interno di fabbricati. I più recenti sono stati costruiti con tecniche atte a ridurre la trasmissione del rumore verso l'esterno (fabbricato "Cotto 3" e nuovo fabbricato carbone).

Sono stati inoltre eseguiti nel tempo lavori di insonorizzazione: barriere antirumore (raffreddatore aria griglia, e fabbricato reparto crudo), insonorizzazioni camini (E3, E4).

EMISSIONI AL SUOLO

La tipologia di attività svolte nello stabilimento e la pavimentazione dei suoli escludono la possibilità di emissioni significative al suolo nelle normali condizioni di operatività.

BONIFICHE AMBIENTALI

L'area su cui sorge lo stabilimento non è stata inclusa tra le aree per cui sono richiesti interventi di bonifica ai sensi del D.M. 471/99.

IMPIANTI A RISCHIO DI INCIDENTI RILEVANTI

Per tipologia e quantità di materiali trattati e stoccati, lo stabilimento non è soggetto agli obblighi previsti dal D.Lgs 334/99 agli articoli 6,7 e 8.



ALLEGATO A

MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI

Facendo riferimento alle linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili – Produzione di cemento Gruppo Tecnico ristretto “Produzione di cemento e altre attività di prodotti mineralari” nominato dalla Commissione istituita con DM del 19/11/2002.



Riferimento Linee Guida	Aspetto	BAT	Verifica conformità alle BAT
BAT 1 punto 1.5.1	Gestione ambientale	Attuare e rispettare un sistema di gestione ambientale (EMS).	Presenti procedure di gestione dello SME, PMC per monitoraggi emissioni e scarichi Sistema ISO 9001 nel quale è presente procedura gestione rifiuti, sostanze chimiche e spandimenti
BAT 2, 3, 4 punto 1.5.2	Misure/tecniche primarie generali	Ottenere una marcia del forno stabile e costante, che avvenga secondo parametri di processo vicini a quelli prefissati, applicando le seguenti tecniche: a) l'ottimizzazione del controllo di processo (sistemi di controllo automatici computerizzati); b) l'utilizzo di moderni sistemi gravimetrici per l'alimentazione del combustibile solido.	Conforme. Il ciclo produttivo è gestito attraverso un sistema di controllo computerizzata; il dosaggio del combustibile avviene tramite un moderno sistema gravimetrico.
		Scegliere e controllare accuratamente tutte le sostanze che vengono immesse nel forno per evitare e/o ridurre le emissioni.	Conforme. È presente una procedura di qualifica dei fornitori. Le materie ed i combustibili immessi nel forno sono sottoposti a periodiche analisi di controllo.
		Monitorare e misurare periodicamente i parametri di processo e le emissioni: a) monitorare in continuo i parametri di processo, quali temperatura, contenuto di O ₂ , pressione, portata, ed NH ₃ nel caso di utilizzo del sistema SNCR; b) monitorare e definire i parametri critici di processo: omogeneità delle materie prime, del mix e del combustibile alimentato, dosaggio regolare ed eccesso di ossigeno; c) monitorare in continuo le emissioni di polveri, NO _x , SO _x e CO; d) misurare periodicamente le emissioni di PCDD/F e metalli; e) monitorare in continuo e periodicamente le emissioni di HCl, HF e TOC.	Conforme. Sono monitorati in continuo i parametri di processo (temperatura, contenuto di O ₂ , pressione e portata) e le emissioni di polveri, NO _x , SO _x , CO, HCl e TOC. La misurazione in continuo dell'HF è sostituita da misurazioni periodiche in quanto il limite per l'HCl viene ampiamente rispettato (circa 5 mg/Nm ₃ contro i 30 mg/Nm ₃) Viene controllata la miscela artificiale cruda mediante spettrometro a raggi X. Sono misurati periodicamente PCDD/F e metalli.

BAT 5 punto 1.5.3.1	Scelta del processo	Per i nuovi impianti e gli adeguamenti di rilievo degli impianti esistenti, scegliere un forno con preriscaldamento multistadio e precalcinazione che utilizzi il processo per via secca. In condizioni operative normali e ottimizzate, il valore del bilancio termico associato alla BAT è di 2.900 - 3.300 MJ/t di clinker.	Conforme. L'impianto è a via secca, con preriscaldatore multistadio. Il valore del bilancio termico è compreso tra 2.900 e 3.300 MJ/t di clinker.
BAT 6, 7, 8 punto 1.5.3.2	Consumo di energia	Limitare/ridurre al minimo il consumo di energia termica mediante l'applicazione combinata delle seguenti misure/tecniche: a) applicare sistemi di gestione del forno perfezionati ed ottimizzati, mantenere il processo uniforme e stabile operando in prossimità dei set-points dei parametri di processo, mediante: - l'ottimizzazione del controllo di processo (sistemi di controllo automatici computerizzati); - moderni sistemi gravimetrici per l'alimentazione del combustibile solido; - massimizzazione di preriscaldamento e precalcinazione, in relazione alle configurazioni del sistema del forno. b) recuperare il calore in eccesso dal forno, specialmente dalla zona di raffreddamento; c) applicare un idoneo numero di stadi di cicloni in relazione alle caratteristiche ed alle proprietà di materie prime e combustibili utilizzati. d) utilizzare combustibili con caratteristiche tali da avere un effetto positivo sul consumo di energia termica; e) quando il combustibile convenzionale è sostituito da combustibile derivato da rifiuti, ottimizzare ed adattare il forno da cemento per la combustione di rifiuti; f) minimizzare i flussi di bypass.	Conforme. a) applica sistemi di gestione del forno perfezionati ed ottimizzati; b) recupera il calore in eccesso dal forno; c) quattro stadi con aria terziaria; d) utilizza combustibili con caratteristiche tali da avere un effetto positivo sul consumo di energia termica; e) al momento non è utilizzato combustibile derivato da rifiuto f) vengono minimizzati i flussi di bypass
		Ridurre il consumo di energia primaria valutando la possibilità di ridurre il contenuto di clinker nel cemento e nei prodotti a base di cemento.	Conforme. Vengono prodotti anche cementi a basso contenuto di clinker.
		Ridurre il consumo di energia primaria valutando la possibilità di utilizzare impianti di cogenerazione/produzione combinata di calore e di elettricità in funzione della domanda di calore utile, nell'ambito di programmi di regolamentazione dell'energia economicamente validi.	Allo stato attuale è in corso lo studio per l'utilizzo di impianti di cogenerazione/produzione combinata di calore e di elettricità.

BAT 9 punto 1.5.3.2	Consumo di energia	Ridurre al minimo il consumo di energia elettrica applicando singolarmente o in combinazione le seguenti tecniche: a) utilizzare un sistema di gestione dell'energia; b) utilizzare apparecchiature di macinazione e altri impianti elettrici ad elevata efficienza energetica.	Conforme. Esiste un sistema per l'ottimizzazione dei consumi energetici. Sono utilizzati inverter per il contenimento dei consumi.
BAT 10 a-c punto 1.5.4.1	Controllo della qualità dei rifiuti	Applicare sistemi di garanzia della qualità, per le caratteristiche dei rifiuti e per l'analisi dei rifiuti da utilizzare come materia prima e/o combustibile nel forno da cemento basati su: a) costanza della qualità; b) criterio fisico (emissioni, reattività, infiammabilità, potere calorifico); c) criterio chimico (contenuto di cloro, zolfo, alcali, fosfati e metalli).	Conforme, Sistema ISO 9001 nel quale è presente procedura gestione rifiuti, sostanze chimiche e spandimenti
		Controllare i rifiuti da utilizzare come materie prime e/o combustibile nel forno da cemento relativamente ai parametri di interesse, ad esempio contenuto di cloro, metalli (cadmio, mercurio, tallio, ecc.), zolfo, contenuto totale di alogeni.	Conforme, vedi voce precedente
		Applicare sistemi di assicurazione della qualità per ciascun carico di rifiuti.	Conforme, vedi voce precedente
BAT 11 a - d punto 1.5.4.2	Rifiuti alimentati al forno	Usare punti di alimentazione al forno che permettano di ottenere temperature e un tempo di permanenza in forno adeguati in funzione delle caratteristiche progettuali e operative del forno.	Conforme L'impianto è autorizzato al coincenerimento dei rifiuti (op. R1) che nel forno avviene a temperature prossime ai 2.000 °C.
		Alimentare i rifiuti contenenti componenti organici che si possono volatilizzare nelle zone del forno con temperatura sufficientemente elevata a monte della zona di calcinazione.	La temperatura dei gas derivanti dal coincenerimento è superiore a 1.100 °C e i tempi di permanenza dei gas sono ampiamente superiori ai 2 secondi.
		Controllare il processo in modo tale che la temperatura dei gas risultanti dal coincenerimento dei rifiuti venga innalzata in modo controllato ed omogeneo, anche nelle condizioni più sfavorevoli, a 850°C per 2 secondi.	Nel precalcinatore il coincenerimento dei rifiuti avviene a temperature comprese nell'intervallo 850 – 950 °C, la temperatura dei gas è superiore a 850°C e i tempi di permanenza sono superiori ai 2 secondi (come indicato anche nel Draft CLM BREF del Giugno 2012).
		Innalzare la temperatura a 1100°C se nel processo si effettua il coincenerimento di rifiuti pericolosi con un tenore di composti organici alogenati, espressi come cloro, superiore all'1%.	In condizioni sfavorevoli ovvero in caso di temperature in zona combustione inferiori ai 1.100 °C l'alimentazione dei rifiuti viene interrotta. Non viene eseguito il coincenerimento di rifiuti pericolosi

BAT 11 e – f punto 1.5.4.2	Rifiuti alimentati al forno	Alimentare i rifiuti in modo continuo e costante. Sospendere il coincenerimento dei rifiuti in concomitanza con operazioni quali avvii e/o fermate nei casi in cui non sia possibile raggiungere temperature e tempi di permanenza adeguati.	Conforme. L'alimentazione dei rifiuti avviene mediante impianto gestito da sistema automatico (PLC) In condizioni sfavorevoli ovvero in caso di temperature in zona combustione inferiori ai 1.100 °C l'alimentazione dei rifiuti viene interrotta.
BAT 12, punto 1.5.4.3	Gestione della sicurezza relativamente all'uso di rifiuti pericolosi	Applicare sistemi di gestione della sicurezza nelle fasi del processo di movimentazione quali lo stoccaggio e/o l'alimentazione di rifiuti pericolosi.	Non applicabile. Non sono utilizzati rifiuti pericolosi.
BAT 13 a, b, punto 1.5.5.1	Emissioni di polveri diffuse	Ridurre al minimo/evitare le emissioni di polveri diffuse applicando singolarmente o in combinazione le misure/tecniche elencate nella BAT 13 a, b al punto 1.5.5.1 (misure/tecniche per le operazioni che generano polvere e per le aree di stoccaggio di materiali sfusi).	Conforme. Le zone di stoccaggio e scarico di materiali polverulenti sono dotate di appositi sistemi di umidificazione a mezzo di irroratori. La pulizia dei piazzali dello stabilimento avviene mediante motospazzatrice.
BAT 14, punto 1.5.5.2	Emissioni di polveri convogliate prodotte da operazioni che generano polvere	Applicare un sistema di gestione della manutenzione che prenda in considerazione in modo specifico l'efficienza dei filtri utilizzati per queste fonti. Tenendo conto di questo sistema di gestione, la BAT prevede che le emissioni di polveri convogliate prodotte dalle operazioni che generano polvere debbano essere ridotte a livelli inferiori a 10 mg/Nm ₃ (livello di emissione associato alla BAT – LEA BAT ₍₇₎), calcolati come valore medio riferito al periodo di campionamento (misurazioni isolate, per almeno mezz'ora), effettuando la depolverazione a secco dei gas esausti tramite filtro. Per le fonti piccole (<10.000 Nm ₃ /h) si deve prendere in considerazione un approccio che tenga conto delle priorità.	Conforme. Tutti i punti di emissione sono dotati di filtro a maniche. I valori di concentrazione delle polveri a camino sono inferiori a 10 mg/Nm ₃ . Gli impianti di filtrazione sono dotati di sistemi per monitorarne l'efficienza. Le emissioni E5 e E36 sono dotate di sonde di tipo triboelettrico per monitorarne l'efficienza.
BAT 15, punto 1.5.5.3	Emissioni di polveri dovute ai processi di cottura in forno	Ridurre le emissioni di polveri (particolato) dovute agli effluenti gassosi dei processi di cottura mediante depolverazione a secco dei gas esausti tramite filtro. Il LEA BAT è <10 – 20 mg/Nm ₃ (valore medio giornaliero). Il livello più basso si ottiene utilizzando filtri a tessuto o precipitatori elettrostatici (ESP) nuovi o sottoposti agli opportuni adeguamenti.	Conforme. Il camino principale, è dotato di filtro a maniche. I valori di concentrazione delle polveri al camino è inferiore a 10 mg/Nm ₃ .

<p>BAT 16, punto 1.5.5.4</p>	<p>Emissioni di polveri dovute ai processi di raffreddamento e macinazione</p>	<p>Ridurre le emissioni di polveri (particolato) dovute agli effluenti gassosi dei processi di raffreddamento e macinazione mediante depolverazione a secco dei gas esausti tramite filtro. Il LEA BAT è <10 – 20 mg/Nm₃, calcolato come valore medio giornaliero o valore medio riferito al periodo di campionamento (misurazioni isolate per almeno mezz'ora). Il livello più basso si ottiene utilizzando filtri a tessuto o precipitatori elettrostatici nuovi o sottoposti agli opportuni adeguamenti.</p>	<p>Conforme. Tutti i punti di emissione compreso il camino principale, sono dotati di filtro a maniche. I valori di concentrazione delle polveri a camino sono inferiori a 10 mg/Nm₃.</p>									
<p>BAT 17 punto 1.5.6.1</p>	<p>Emissioni di NO_x</p>	<p>Ridurre le emissioni di NO_x dovute agli effluenti gassosi dei processi di cottura in forno utilizzando singolarmente o in combinazione le seguenti misure/tecniche: a) misure primarie, come il raffreddamento della fiamma, l'impiego di bruciatori a bassa emissione di NO_x, l'accensione in mezzo al forno, l'aggiunta di minerali e l'ottimizzazione del processo; b) combustione a stadi (con combustibili convenzionali o da rifiuti), anche in combinazione con un precalcinatore e l'utilizzo di un mix di combustibile ottimizzato; c) riduzione selettiva non catalitica (SNCR); d) riduzione catalitica selettiva (SCR), condizionata allo sviluppo di processi e catalizzatori adatti nell'industria cementiera. I livelli di emissione di NO_x riportati di seguito sono LEA BAT:</p> <table border="1" data-bbox="470 1391 970 1675"> <thead> <tr> <th>tipo di forno</th> <th>unità</th> <th>LEA BAT (valore medio giornaliero)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Forni con preriscaldatore in sospensione</td> <td>mg/Nmc</td> <td><200-450 ²⁾³⁾</td> </tr> <tr> <td>Forni lepol e lunghi</td> <td>mg/Nmc</td> <td>400-800 ¹⁾</td> </tr> </tbody> </table> <p>1) in funzione dei livelli iniziali e delle perdite di ammoniacale non reagita 2) il LEA BAT è 500 mg/Nmc nei casi in cui dopo le misure tecniche primarie il livello iniziale di NO_x è >1000 mg/Nm₃ 3) la capacità di ottenere valori compresi nell'intervallo indicato può essere influenzata dalle caratteristiche costruttive dei forni esistenti, dalle proprietà del mix di combustibili (rifiuti compresi), dall'attitudine alla cottura delle materie prime. Livelli inferiori a 350 mg/Nmc si ottengono in forni con condizioni favorevoli. Il valore inferiore, pari a 200 mg/Nmc, è stato riportato solo come media mensile di tre impianti (con un mix di combustibili che bruciano facilmente)</p>	tipo di forno	unità	LEA BAT (valore medio giornaliero)	Forni con preriscaldatore in sospensione	mg/Nmc	<200-450 ²⁾³⁾	Forni lepol e lunghi	mg/Nmc	400-800 ¹⁾	<p>Conforme. Applicazione delle tecniche b) e c); in particolare la tecnica c) prevede l'utilizzo di urea e non di ammoniacale. Utilizzo di combustibili tradizionali: le emissioni di NO_x medie giornaliere si aggirano sui 1200 mg/Nm₃. Tale valore deriva dall'età e dalle caratteristiche dell'impianto ed eventuali riduzioni non appaiono raggiungibili a costi sostenibili. Coincenerimento (combustibili tradizionali + rifiuti): l'impianto è già autorizzato al coincenerimento di rifiuti. Le emissioni di NO_x sono ridotte (valori medi giornalieri attorno agli 800 mg/Nm₃) mediante un sistema SNCR ad urea in soluzione. Lo stato di progetto prevede la sostituzione dell'urea in soluzione con una soluzione ammoniacale. L'adozione di tale BAT consentirà presumibilmente il raggiungimento del LEA-BAT applicabile (vedi nota 2 a fianco) di 500 mg/Nm₃</p>
tipo di forno	unità	LEA BAT (valore medio giornaliero)										
Forni con preriscaldatore in sospensione	mg/Nmc	<200-450 ²⁾³⁾										
Forni lepol e lunghi	mg/Nmc	400-800 ¹⁾										



<p>BAT 18 punto 1.5.6.1</p>	<p>Emissioni di NO_x</p>	<p>Quando si utilizza la riduzione selettiva non catalitica (SNCR) applicare le misure/tecniche elencate nella BAT 18 a, b, punto 1.5.6.1 o mantenere l'emissione di NH₃ non reagita proveniente dagli effluenti gassosi il più possibile bassa e comunque al di sotto di un valore medio giornaliero di 30 mg/Nm₃. Tenere conto della correlazione tra l'efficienza di abbattimento degli NO_x e la perdita di NH₃ non reagita. In funzione del livello iniziale di NO_x e dell'efficienza di abbattimento degli NO_x, la perdita di NH₃ non reagita può essere più elevata, fino a 50 mg/Nm₃. Per i forni Lepol e i forni rotanti lunghi, il livello può essere ancora più elevato.</p>	<p>La BAT sarà applicata quando sarà il nuovo sistema di abbattimento sarà in esercizio.</p>						
<p>BAT 19, 20 punto 1.5.6.2</p>	<p>Emissioni di SO_x</p>	<p>Mantenere basse le emissioni di SO_x o ridurre le emissioni di SO_x derivanti dagli effluenti gassosi prodotti dai processi di cottura in forno e/o di preriscaldamento/precalcinazione mediante aggiunta di adsorbenti o scrubber a umido. I livelli di emissione di SO_x riportati di seguito sono LEA BAT:</p> <table border="1" data-bbox="464 1115 967 1323"> <thead> <tr> <th>parametro</th> <th>unità</th> <th>LEA BAT ¹⁾ (valore medio giornaliero)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SO_x espressi come SO₂</td> <td>mg/Nmc</td> <td><50-<400</td> </tr> </tbody> </table> <p>1) l'intervallo di valori tiene conto del tenore di zolfo nelle materie prime</p>	parametro	unità	LEA BAT ¹⁾ (valore medio giornaliero)	SO _x espressi come SO ₂	mg/Nmc	<50-<400	<p>Conforme. Le emissioni di SO_x sono ridotte mediante l'utilizzo di Idrossido di calcio come sostanza adsorbente. I valori di emissione medi giornalieri di SO_x si aggirano sui 200 mg/Nm₃</p>
parametro	unità	LEA BAT ¹⁾ (valore medio giornaliero)							
SO _x espressi come SO ₂	mg/Nmc	<50-<400							
<p>BAT 21 punto 1.5.6.3.1</p>	<p>Riduzione dei disinserimenti del sistema filtrante per eccessiva concentrazioni e di CO</p>	<p>Quando si utilizzano ESP o filtri ibridi, ridurre al minimo la frequenza dei disinserimenti del sistema filtrante dovuti all'eccessiva concentrazione di CO e mantenere la loro durata totale al di sotto di 30 minuti annui mediante l'applicazione combinata delle seguenti misure/tecniche: a) riduzione del periodo di interruzione dell'ESP; b) monitoraggio in continuo del CO; c) utilizzando un apparecchio di misura e controllo, comprendente un sistema di monitoraggio del CO a risposta rapida, posizionato in prossimità della sorgente di CO</p>	<p>Non Applicabile: non esistono filtri ibridi</p>						
		<p>Ottimizzare i processi di macinazione del crudo (per il processo a via secca).</p>	<p>Conforme. Invio dei gas del forno al mulino di macinazione del crudo.</p>						

BAT 22, punto 1.5.6.4	Emissioni di carbonio organico totale	Mantenere basse le emissioni di COT dovute agli effluenti gassosi del processo di cottura in forno evitando di alimentare il forno con materie prime che hanno un contenuto elevato di composti organici volatili.	Conforme. L'azienda effettua il controllo periodico dei materiali in ingresso. Il controllo delle emissioni avviene per mezzo del sistema di monitoraggio in continuo.
BAT 23, 24, punto 1.5.6.5	Emissioni di acido cloridrico (HCl) e acido fluoridrico (HF)	Mantenere le emissioni di HCl al di sotto di 10 mg/Nm ₃ (LEA BAT), considerato come valore medio giornaliero o valore medio riferito al periodo di campionamento (misurazioni isolate, per almeno mezz'ora), applicando singolarmente o in combinazione le seguenti misure/tecniche: a) utilizzando materie prime e combustibili a basso contenuto di cloro; b) limitando il quantitativo di cloro per ogni rifiuto utilizzato come materia prima e/o combustibile.	Conforme. L'azienda effettua il controllo periodico dei materiali in ingresso. Il controllo delle emissioni avviene per mezzo del sistema di monitoraggio in continuo. Le emissioni di HCl (camino principale) sono inferiori a 10 mg/Nm ₃ .
		Mantenere le emissioni di HF, espresse come HF, al di sotto di 1 mg/Nm ₃ (LEA BAT), considerato come valore medio giornaliero o valore medio riferito al periodo di campionamento (misurazioni isolate, per almeno mezz'ora), applicando singolarmente o in combinazione le seguenti misure/tecniche: a) utilizzando materie prime e combustibili a basso contenuto di fluoro; b) limitando il quantitativo di fluoro per ogni rifiuto utilizzato come materia prima e/o combustibile.	Conforme. L'azienda effettua il controllo periodico dei materiali in ingresso. Il monitoraggio periodico permette di rilevare valori di emissione <0,5 mg/Nm ₃
BAT 25 punto 1.5.7	Emissioni di PCDD/F	Evitare le emissioni di PCDD/F o mantenere basse le emissioni di PCDD/F derivanti dagli effluenti gassosi dei processi di cottura in forno applicando singolarmente o in combinazione le seguenti misure/tecniche: a) selezione accurata e controllo degli input al forno (materie prime): cloro, rame e composti organici volatili; b) selezione accurata e controllo degli input al forno (combustibili): cloro e rame; c) limitare/evitare l'utilizzo di rifiuti che contengano sostanze organiche clorurate; d) evitare l'alimentazione di combustibili ad alto contenuto di alogeni (per esempio cloro) nell'innesco secondario (secondary firing);	Conforme. Risultano adottate tutte le tecniche indicate. Valore medio riferito al periodo di campionamento: PCDD+PCDF < 0,0001 ng/Nm ₃ (I-TEQ)

		<p>e) rapido raffreddamento dei gas esausti del forno a temperature inferiori ai 200°C e minimizzazione del tempo di permanenza di gas e del contenuto di ossigeno nelle zone dove la temperatura è compresa tra 300 e 450°C.</p> <p>f) interrompere il co-incenerimento dei rifiuti durante le operazioni di accensione e/o spegnimento.</p> <p>I LEA BAT sono <0,05-0,1 ng PCDD/F I-TEQ/Nm³, intesi come valore medio riferito al periodo di campionamento (6-8 ore).</p>													
BAT 26, punto 1.5.8	Emissioni di metalli	<p>Ridurre al minimo le emissioni di metalli provenienti dagli effluenti gassosi dei processi di cottura in forno applicando singolarmente o in combinazione le seguenti misure/tecniche:</p> <p>a) selezionando materie con basso contenuto di metalli e limitando il contenuto di metalli nei materiali, specialmente il mercurio;</p> <p>b) applicare sistemi di assicurazione della qualità le caratteristiche dei rifiuti utilizzati;</p> <p>c) utilizzando efficaci misure/tecniche di rimozione delle polveri.</p> <p>I livelli di emissione di metalli riportati di seguito sono LEA BAT:</p> <table border="1" data-bbox="469 1115 967 1550"> <thead> <tr> <th>metalli</th> <th>unità</th> <th>LEA BAT (media per il periodo di campionamento, misurazioni isolate, per almeno mezz'ora)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hg</td> <td>mg/Nmc</td> <td><0,05²⁾</td> </tr> <tr> <td>Σ (Cd, Tl)</td> <td>mg/Nmc</td> <td><0,05¹⁾</td> </tr> <tr> <td>Σ (As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V)</td> <td>mg/Nmc</td> <td><0,5¹⁾</td> </tr> </tbody> </table> <p>1) sono stati riportati livelli bassi (cfr. punti 1.3.4.7, 1.3.4.7.1 e 1.4.7)</p> <p>2) sono stati riportati livelli bassi (cfr. punti 1.3.4.7, 1.3.4.7.1 e 1.4.7). In presenza di valori superiori a 0,03 mg/Nmc sono necessarie ulteriori indagini. In presenza di valori prossimi a 0,05 mg/Nmc è necessario prendere in considerazione l'adozione di misure tecniche supplementari come quelle descritte ai punti 1.3.4.13, 1.3.9.1 e 1.4.7</p>	metalli	unità	LEA BAT (media per il periodo di campionamento, misurazioni isolate, per almeno mezz'ora)	Hg	mg/Nmc	<0,05 ²⁾	Σ (Cd, Tl)	mg/Nmc	<0,05 ¹⁾	Σ (As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V)	mg/Nmc	<0,5 ¹⁾	<p>Conforme. Risultano adottate tutte le tecniche indicate</p> <p>Valori di emissione dei metalli, riferite al periodo di campionamento:</p> <p>Hg < 0,001 mg/Nm³</p> <p>Cd+Tl: < 0,001 mg/Nm³</p> <p>As+Pb+Co+Cr+Cu+Mn+Ni+Sb+V: < 0,025 mg/Nm³</p>
metalli	unità	LEA BAT (media per il periodo di campionamento, misurazioni isolate, per almeno mezz'ora)													
Hg	mg/Nmc	<0,05 ²⁾													
Σ (Cd, Tl)	mg/Nmc	<0,05 ¹⁾													
Σ (As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V)	mg/Nmc	<0,5 ¹⁾													
BAT 27, punto 1.5.9	Perdite di processo - rifiuti	<p>Riutilizzare il particolato abbattuto reintroducendolo nel processo, in tutti i casi in cui tale soluzione è praticabile, o utilizzare le polveri in altri processi commerciali, se ciò è possibile.</p>	<p>Conforme. Il particolato è riutilizzo nel ciclo produttivo.</p>												

<p>BAT 28, punto 1.5.10</p>	<p>Rumore</p>	<p>Limitare/ridurre al minimo le emissioni sonore prodotte dai processi di fabbricazione del cemento mediante l'applicazione combinata delle seguenti misure/tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) racchiudere le operazioni/unità rumorose; b) isolare operazioni/unità in relazione alle vibrazioni; c) utilizzare rivestimenti interni ed esterni realizzati con materiali in grado di assorbire gli urti; d) isolare acusticamente gli edifici per proteggere tutte le operazioni rumorose comprendenti i macchinari di trasformazione dei materiali; e) realizzare barriere di protezione alla propagazione del rumore, ad esempio la barriere naturali come alberi e cespugli tra l'area protetta e l'area in cui è svolta l'attività rumorosa; f) applicare silenziatori allo sbocco dei camini aspirati; g) isolare i condotti e i compressori posizionati negli edifici insonorizzati; h) chiudere porte e finestre delle aree coperte. 	<p>Conforme. Sono applicate le misure gestionali previste dalle BAT.</p>
-------------------------------------	---------------	--	---

ALLEGATO B



L'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio di un impianto destinato alla produzione di clinker - cemento - in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno) di cui al punto 3.1 dell'allegato VIII alla parte seconda del d.lgs 152/06, sito in Comune di Fanna (PN), via Pradis, 2, viene rilasciata a favore della Società Cementizillo S.p.a. con sede legale in Padova, via Carlo Cassan, 10, a condizione che il gestore dell'impianto stesso rispetti le seguenti prescrizioni:

PUNTO DI EMISSIONE E4B

Essendo lo stabilimento in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2004, nel forno di cottura è autorizzato l'utilizzo del Combustibile Solido secondario CSS-combustibile, ai sensi del DM 14 febbraio 2013, n. 22.

Per il punto di emissione in atmosfera proveniente dal forno di cottura e dal mulino del crudo (**punto di emissione E4b**), si impone il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera così come sotto riportati:

- CAPOVERSO A1: limiti da rispettare durante il periodo di transizione (ossia prima dell'applicazione dei limiti previsti dalle BAT 2013 e con l'utilizzo esclusivo di combustibili tradizionali);
- CAPOVERSO A2: limiti da rispettare durante il periodo di transizione (ossia prima dell'applicazione dei limiti previsti dalle BAT 2013 in seguito alla messa in esercizio dell'impianto di alimentazione del CER 19 12 10 e/o CSS combustibile);
- CAPOVERSO B: limiti da rispettare ad adeguamento avvenuto in tutte le condizioni di funzionamento (rispetto dei limiti previsti dalle BAT 2013 entro e non oltre il 9 aprile 2017).

Durante il periodo di adeguamento, in caso di interruzione dell'utilizzo del CER 19 12 10 e del CSS combustibile, dalla giornata successiva all'interruzione e fino alla ripresa dell'utilizzo del CER 19 12 10 e/o del CSS combustibile, la Società dovrà rispettare i limiti previsti al capoverso **A1) UTILIZZO DI COMBUSTIBILI TRADIZIONALI**.

La Società dovrà realizzare una campagna di biomonitoraggio attivo e passivo, della deposizione di elementi in traccia e IPA, mediante licheni, da effettuarsi nell'anno successivo alla data di inizio di utilizzo dell'utilizzo del CER 19 12 10 e/o del CSS combustibile e a distanza di quattro anni dalla stessa.

CAPOVERSO A1)

I valori limite totali di emissione, **come media giornaliera (ad eccezione del CO)**, per l'utilizzo di combustibili tradizionali sono quelli di seguito individuati:

E4b (forno + molino crudo)	
<i>Valori normalizzati a 273 K, 101,3 kPa, gas secco con tenore di ossigeno del 10 %</i>	
Polveri totali	20 mg/Nm ³
Sostanze Organiche Volatili (esprese come Carbonio Organico Totale)	50 mg/Nm ³
Composti inorganici del Fluoro (espressi come HF)	1 mg/Nm ³

Composti inorganici del Cloro (espressi come HCl)	10 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (NO ₂)	1200 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (SO ₂)	400 mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (CO) [3]	1500 mg/Nm ³
Sommatoria metalli pesanti (As, Pb, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Sb, V) [1]	0.5 mg/Nm ³
Cadmio + Tallio ed i loro composti [1]	0.05 mg/Nm ³
Mercurio e i suoi composti espressi come mercurio (Hg) [1]	0.05 mg/Nm ³
Policlorodibenzodiossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF) [2]	0.1 ng/ Nm ³
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) [2]	0.01 mg/Nm ³
Policlorodibenzofenili (PCB)	0.5 mg/Nm ³
[1] valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento di 1 h per i metalli [2] valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento di 8 h [3] valori limite di emissione medio mensile Valori normalizzati a 273 K, 101,3 kPa, gas secco con tenore di ossigeno del 10 %	

CAPOVERSO A2)

I valori limite totali di emissione, in ogni condizione di esercizio, **come media giornaliera (ad eccezione del CO)** sono quelli di seguito individuati:

E4b (forno + molino crudo) Valori medi giornalieri normalizzati a 273 K, 101,3 kPa, gas secco con tenore di ossigeno del 10 %	
Polveri totali	20 mg/Nm ³
Sostanze Organiche Volatili (esprese come Carbonio Organico Totale)	50 mg/Nm ³
Composti inorganici del Fluoro (espressi come HF)	1 mg/Nm ³
Composti inorganici del Cloro (espressi come HCl)	10 mg/Nm ³
Ossidi di Azoto (NO ₂)	500 mg/Nm ³
Ossidi di Zolfo (SO ₂)	200 mg/Nm ³
Monossido di Carbonio (CO) [3]	1500 mg/Nm ³
Sommatoria metalli pesanti (As, Pb, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Sb, V) [1]	0.5 mg/Nm ³
Cadmio + Tallio ed i loro composti [1]	0.05 mg/Nm ³
Mercurio e i suoi composti espressi come mercurio (Hg) [1]	0.05 mg/Nm ³
Policlorodibenzodiossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF) [2]	0.1 ng/ Nm ³
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) [2]	0.01 mg/Nm ³
Policlorodibenzofenili (PCB)	0.5 mg/Nm ³
ammoniaca	150 mg/ Nm ₃
[1] valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento di 1 h per i metalli [2] valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento di 8 h [3] valori limite di emissione medio mensile Valori normalizzati a 273 K, 101,3 kPa, gas secco con tenore di ossigeno del 10 %	

CAPOVERSO B)

I valori limite totali di emissione, in ogni condizione di esercizio, **come media giornaliera (ad eccezione del CO)** sono quelli di seguito individuati:

E4b (forno + molino crudo)	
Valori medi giornalieri normalizzati a 273 K, 101,3 kPa, gas secco con tenore di ossigeno del 10 %	
Polveri totali	20 mg/Nm ₃
Sostanze Organiche Volatili (esprese come Carbonio Organico Totale)	50 mg/Nm ₃
Composti inorganici del Fluoro (espressi come HF)	1 mg/Nm ₃
Composti inorganici del Cloro (espressi come HCl)	10 mg/Nm ₃
Ossidi di Azoto (NO ₂)	500 mg/Nm ₃
Ossidi di Zolfo (SO ₂)	200 mg/Nm ₃
Monossido di Carbonio (CO) [3]	1500 mg/Nm ₃
Sommatoria metalli pesanti (As, Pb, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Sb, V) [1]	0.5 mg/Nm ₃
Cadmio + Tallio ed i loro composti [1]	0.05 mg/Nm ₃
Mercurio e i suoi composti espressi come mercurio (Hg) [1]	0.05 mg/Nm ₃
Policlorodibenzodiossine (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF) [2]	0.1 ng/ Nm ₃
Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) [2]	0.01 mg/Nm ₃
Policlorodibenzofenili (PCB)	0.5 mg/Nm ₃
ammoniaca	50 mg/ Nm ₃
[1] valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento di 1 h per i metalli	
[2] valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento di 8 h	
[3] valori limite di emissione medio mensile	
Valori normalizzati a 273 K, 101,3 kPa, gas secco con tenore di ossigeno del 10 %	

PUNTO DI EMISSIONE E28

E28 (caldaia a olio combustibile di potenza termica 1.86 MW)	
I valori di emissione si riferiscono a un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3 %	
Polveri totali	150 mg/Nm ₃
Ossidi di Azoto	500 mg/Nm ₃
Ossidi di Zolfo	1700 mg/Nm ₃



PUNTI DI EMISSIONE DA TRATTAMENTI EMISSIONI POLVERULENTE

Per gli altri punti di emissione in atmosfera presenti presso lo stabilimento relativi ai processi di aspirazione e trattamento delle polveri:

	Limite emissione Polveri totali
E1 (frantoio materie prime)	10 mg/Nm ³
E2 (frantoio materie prime)	
E3 (preparazione farina)	
E4 (trasporto farina)	
E5 (raffreddatore clinker)	
E6 (macinazione 1 carbone)	
E7 (trasporto polverino silo 1)	
E8 (trasporto polverino silo 2)	
E9 (trasporto clinker n. 1)	
E10 (trasporto clinker n. 1)	
E13 (trasporto clinker alimentazione mulini)	
E16 (macinazione cotto mulino 1)	
E16b (trasporto ceneri leggere)	
E17 (silo cemento n. 1)	
E18 (silo cemento n. 2)	
E19 (silo cemento n. 3)	
E20 (silo cemento n. 4)	
E21 (estrazione carico silo n. 5)	
E22 (estrazione da silo n. 5)	
E23 (trasporto prodotti finiti)	
E24 (estrazione, carico cemento silo 1)	
E25 (estrazione e carico sili deposito)	
E27 (trasporto insacatrice n. 2)	
E33 (servizi cotto 3)	
E34 (macinazione cotto 3)	
E35 (trasporto e carico clinker)	
E36 (macinazione carbone 2)	
E37 (trasporto polverino silo n. 3)	
E38 (trasporto polverino silo n. 4)	
E39 (silo materiali sostitutivi)	
E40 (pallettizzatrice insacco)	
E41 (elevatore clinker)	
E42 (silo solfato ferroso)	
E43 (filtro CER191210 n. 1)	
E44 (filtro CER191210 n. 1)	

Per i nuovi punti di emissione **E43 e E44 (filtri a servizio del capannone di stoccaggio del CER191210)** che non risultano essere stati ancora installati, devono essere rispettati i seguenti limiti e le seguenti prescrizioni:

1. Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio degli impianti (punti di emissione E43 e e44), la Società deve darne comunicazione alla Regione FVG, alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA Dipartimento di Pordenone,.
2. Il termine ultimo per la messa a regime degli impianti è fissato in (6) sei mesi dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Regione FVG, alla Provincia di Pordenone ed all'ARPA - Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime degli impianti.
3. Entro 45 giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti di cui ai precedenti punti i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte

nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.

4. Dovrà essere rispettato quanto previsto dalla norma vigente, in particolare dalla norma UNI-EN 15259/08, soprattutto per quanto concerne:

- a) il posizionamento delle prese di campionamento;
- b) i punti di campionamento devono essere raggiungibili in modo agevole e sicuro attraverso piattaforme fisse e mobili con caratteristiche costruttive conformi alla norma sopra citata.

Per quanto riguarda gli altri punti di emissione precedentemente autorizzati valgono le disposizioni di cui al punto 4, laddove le modifiche da apportare siano tecnicamente ed economicamente sostenibili. La non sostenibilità economica e tecnica e, quindi l'impossibilità di apportare le modifiche necessarie, dovrà essere adeguatamente documentata da parte dell'azienda

PER TUTTI I PUNTI DI EMISSIONE IN ATMOSFERA

4. Qualora si verifichi un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

5. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.

6. La Società predispose un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.

7. Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti o odorigeni, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri e di odori.

8. Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare le norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:

- il posizionamento delle prese di campionamento;
- l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.

9. La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione;

10. I punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati con apposita segnaletica riportante la denominazione riportata nel presente decreto conformemente agli elaborati grafici allegati alla domanda di autorizzazione citata in premessa.

EMISSIONI DIFFUSE IN ATMOSFERA

La società al fine di contenere le eventuali emissioni diffuse in atmosfera deve rispettare quanto previsto in merito dall'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/06 e smi.

Scarichi idrici

Nella seguente tabella sono riportate le caratteristiche degli scarichi presenti

Scarico finale	Scarico parziale	origine	trattamento	Recettore finale
S13	S1 (Scarico parziale saltuario)	Acque dilavamento zona stoccaggio carbone	Depuratore 1: Iniziale trattamento in griglia a rotostaccio, accumulo in due vasche e chiariflocculazione finale mediante aggiunta di flocculante, coagulante e correttivo del PH in impianto costituito da vasche di reazione-contatto e decantazione finale	corpo idrico superficiale denominato "Rio Fontanelle"
	S2 (Scarico parziale saltuario)	Acque meteoriche di dilavamento platea approvvigionamento OCD	Disoleatore 2: Costituito in sequenza da vasca di sedimentazione, separazione oli e pozzetto dotati di appositi filtri.	
	S3 (Scarico parziale saltuario)	Acque platea lavaggio officina	Disoleatore 3: Costituito in sequenza da vasca di sedimentazione, separazione oli e pozzetto dotati di appositi filtri.	
	S4 (Scarico parziale saltuario)	Acque di raffreddamento di organi meccanici e degli impianti di condizionamento dei locali industriali	Queste acque sono riciclate al 99%. Non è necessario il trattamento.	
S14		Acque meteoriche di dilavamento piazzale ingresso	Dissabbiatore e disoleatore: Le acque meteoriche subiscono la separazione della prima dalla seconda pioggia. La prima pioggia (5 mm x 8.250 m ² ≈ 41 m ³) subisce trattamento di dissabbiatura e disoleazione.	
S14		Scarichi civili	Le acque reflue domestiche sono depurate mediante trattamento nel depuratore biologico	
Scarico acque frantoio MP		Acque meteoriche di dilavamento zona frantoio nell'area di cava	-	suolo

Entro 6 mesi dalla data di rilascio della nuova Autorizzazione Integrata Ambientale lo scarico al suolo delle acque di dilavamento della zona frantoio MP dovrà essere eliminato.

Lo scarico delle acque reflue può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) i punti di misurazione degli scarichi sono fissati in corrispondenza

- dello scarico generale S13, subito a monte del punto di immissione nel corpo recettore;
- degli scarichi parziali, posti subito a valle dei due disoleatori n. 2 e n. 3, rispettivamente scarichi parziali S2 ed S3;
- dello scarico parziale proveniente dal trattamento delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale del deposito carbone (scarico parziale S1);
- dello scarico parziale delle acque di troppo pieno relative al circuito di raffreddamento (scarico parziale S4);
- dello scarico parziale delle acque di condensa dei compressori subito a valle del trattamento in separatore acqua/olio;

b) in tali punti, gli scarichi, anche parziali, devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, con le modalità attualmente previste dal D.Lgs. 152/06 (paragrafo 1.2 dell'allegato 5 alla Parte Terza);

c) deve essere rispettata, salvo diversa indicazione di ARPA anche in relazione alle caratteristiche del corpo idrico recettore dello scarico, per lo scarico generale S13 e per gli scarichi parziali S1, S2, S3 ed S4, la disciplina attualmente vigente per recapito in acque superficiali di scarichi industriali in base al D.Lgs. 152/06 art. 101, in particolare la tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte Terza, mentre, per lo scarico parziale delle acque di condensa dei compressori, i limiti della Tabella 3 vanno rispettati per le sostanze pericolose di cui alla Tabella 5 del medesimo allegato;

d) ferma restando la necessità che vengano dimostrate le condizioni di deroga per scarico su suolo di cui all'art. 103 comma 1 lettera c) del D.Lgs 152/06 e che venga delimitata l'area della "zona frantoio dell'area di cava" dove vengono raccolte le acque meteoriche e dove avviene lo scarico su suolo delle acque medesime, devono essere rispettati, per le acque reflue provenienti dalla zona frantoio materie prime, i limiti di tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 per i parametri che saranno indicati da ARPA ai sensi della L.R. 16/08 (art. 19) e quanto previsto dall'art. 103 comma 3 (per le sostanze pericolose) del D.Lgs 152/06;

e) le apparecchiature ed i dispositivi per i trattamenti delle acque reflue devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione, garantendo fra l'altro la periodica asportazione dei fanghi ed oli che devono essere gestiti nel rispetto della normativa in materia;

f) annotare in apposito quaderno, o con altra modalità, tutte le operazioni di manutenzione, di verifica e di controllo effettuate da personale interno ed esterno all'azienda sui dispositivi per la depurazione delle acque; la documentazione attestante interventi di assistenza tecnica da parte di ditte esterne potrà essere tenuta a disposizione dell'autorità di controllo presso l'azienda;

g) predisporre, per il personale addetto all'impianto di depurazione, specifiche liste di controllo periodico delle apparecchiature e dei parametri di funzionamento;

h) prendere, anche mediante informazione e formazione al personale dipendente, misure operative per la protezione e prevenzione dei rischi inerenti sversamenti accidentali di sostanze inquinanti o situazioni di emergenza dovute ad eventi eccezionali o altre immissioni di reflui diversi da quelli per i quali l'autorizzazione è stata rilasciata e dotarsi del materiale a tal fine necessario;

i) dotare il sistema di collettamento e depurazione di dispositivi idonei all'intercettazione, prima dello scarico, del flusso inquinante di cui al precedente punto.

j) vengano effettuati gli autocontrolli, allo scarico generale S13 e agli scarichi parziali, come prescritto nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

k) i rapporti di prova relativi agli autocontrolli di cui sopra devono essere sottoscritti da professionista abilitato e messi a disposizione dell'Autorità di controllo presso la Società;

l) il rispetto dei valori limite di emissione non può essere conseguito mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

Rifiuti

Presso il cementificio possono essere recuperati i rifiuti, elencati nelle seguenti tabelle I e II, relative alle operazioni R1, R5 e R13 di cui all'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006:

TABELLA I - RIFIUTI NON PERICOLOSI RECUPERATI IN CEMENTIFICIO R5

CODICE CER	Rif. A tipologie DM 05/02/98	Attività R5 Quantità recuperabile max (t/anno)	Attività R13 Messa in riserva max (t)
06 05 03	12.14	125.500	4.875
06 11 01	13.6		
10 01 01	13.1 -13.2		
10 01 02	13.1		
10 01 03	13.1 -13.2		
10 01 05	13.6		
10 01 15	13.1 -13.2		
10 01 17	13.1 -13.2		
10 01 21	12.8		
10 02 10	5.14		
10 02 12	12.8		
10 02 14	12.8		
10 02 15	12.8		
10 12 10	13.6		
12 01 01	5.14		
12 01 02	5.14		
12 01 15	12.8		
16 11 06	12.8		
17 05 04	12.8		
19 08 02	12.8		
19 08 14	12.8		
19 09 02	12.8		



TABELLA II – RECUPERO TERMICO R1 RIFIUTI NON PERICOLOSI

Denominazione	Classificazione	Codice CER	Quantità massima recuperata t/anno
Combustibile derivato da rifiuti	DM 5/2/98 Allegato 2 Suballegato 1	19 12 10	29.700

La garanzia finanziaria prestata a favore del Comune di Fanna, come citata nelle premesse del presente provvedimento, prevista dalla legge regionale n. 30/1987 e determinata in base a quanto disposto dal regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.R n. 0502/Pres. del 8 ottobre 1991, deve essere mantenuta fino alla scadenza della autorizzazione integrata ambientale.

ALLEGATO C



PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il piano di monitoraggio e controllo stabilisce la frequenza e le modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore e l'attività svolta dall'ARPA FVG. Si ricorda che i campionamenti, analisi, misure, verifiche, manutenzioni e calibrazioni devono essere sottoscritti da un professionista abilitato e messi a disposizione degli enti preposti al controllo presso la Società.

CONSIDERAZIONI GENERALI

Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

Funzionamento dei sistemi

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

In caso di malfunzionamento di un sistema di monitoraggio "in continuo", il Gestore deve tempestivamente comunicare l'accaduto alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Azienda per i Servizi Sanitari ed all'ARPA FVG e deve essere attivato un sistema alternativo di misura e campionamento, da concordarsi con l'ARPA FVG.

Guasto, avvio e fermata

In caso di guasto all'impianto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività, ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 48 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Azienda per i Servizi Sanitari ed all'ARPA FVG.

Il Gestore è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate a ridurre al minimo le emissioni durante fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'AIA dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore o specifici programmi di manutenzione adottati dalla Società.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso la Ditta, anche in conformità a quanto previsto dai punti 2.7-2.8 dell'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06 per i sistemi di abbattimento.

Accesso ai punti di campionamento

Il Gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio, qualora previsti:

- a) punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
- b) pozzetti di campionamento degli scarichi in rete fognaria consortile
- c) pozzi piezometrici per il prelievo delle acque sotterranee
- d) punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento
- e) aree di stoccaggio di rifiuti
- f) pozzo approvvigionamento idrico.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve impegnarsi a conservare per un periodo di almeno 6 anni con idonee modalità i risultati analitici dei campionamenti prescritti.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati ad ARPA FVG, Regione, Provincia, Comune e ASS con frequenza annuale.

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette alla Regione, Provincia, Comune, ASS e ARPA FVG una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella 1 vengono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab. 1– *Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano*

Soggetti	Soggetti	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	CEMENTIZILLO S.p.A.	Franco Bruno Bombarda
Società terza contraente	Come da comunicazione della società	
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento Provinciale di Pordenone

Nella tabella 3 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento per garantirne l'efficienza.

Tab.3 - Sistemi di trattamento fumi

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E1- E2- E3- E4- E5- E6- E7- E8- E9- E10- E13- E16- E16b- E17- E18- E19- E20- E21- E22- E23- E24- E25- E27- E33- E34- E35- E36- E37- E38- E39- E40- E41- E42- E43- E44	Filtro a maniche	Maniche filtranti (16.000 ore)	Sezione di uscita	Sistema PLC (continuo)	Sala centralizzata
E4b	Filtro a maniche	Maniche filtranti (16.000 ore)	Sezione di uscita	Sistema PLC (continuo)	Sala centralizzata

Per quanto concerne le emissioni diffuse, queste sono legate essenzialmente allo stoccaggio in cumuli delle materie prime e del carbone combustibile.

Come specificato nell'AIA, CEMENTIZILLO S.p.A. ha adottato una serie di interventi mirati a contenere tali emissioni, di seguito elencati:

- le scorte strategiche di materie prime sono disposte in cumuli in parte, ricoperti di terra vegetale ed inerbiti;
- il deposito del carbone è contornato da una barriera di calcare inerbito e piantumato; sul deposito carbone inoltre viene utilizzato un sistema di irrorazione di acqua;
- le strade e i piazzali asfaltati della cementeria vengono regolarmente puliti con motospazzatrice.

Acqua

Nella tabella 4 vengono specificati per ciascuno scarico e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare:

Tab 4 – Inquinanti monitorati

	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
	S1 - S2 - S3 - S4	S13 - S14	
Ph		A	Priorità norme: CNR-IRSA CEN APHA ISO EPA
Temperatura		A	
Solidi sospesi totali		A	
BOD ₅		A	
COD		A	
Cadmio (Cd) e composti	A	A	

Cromo (Cr ³⁺) e composti	A	A
Cromo (Cr ⁶⁺) e composti	A	A
Ferro	A	A
Nichel (Ni) e composti	A	A
Piombo (Pb) e composti	A	A
Rame (Cu) e composti	A	A
Zinco (Zn) e composti	A	A
Fosforo totale		A
Azoto totale		A
Azoto ammoniacale (come NH ₄)		A
Grassi e olii animali/vegetali		A
Idrocarburi totali	A	A
IPA		A
PCB		A

Legenda: : C=continuo - A=annuale - S=semestrale - Q=Quadrimestrale

Nella tabella 5 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di depurazione per garantirne l'efficienza.

Tab.5 – Sistemi di depurazione

Punto emissione	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
S13	Grigliatura acque meteoriche deposito carbone	rotosetaccio	Sistema PLC	scarico	Supervisione da sala centralizzata	Registro a cura della ditta appaltatrice
	Vasca accumulo acque meteoriche deposito carbone	-				
	Depuratore chimico-fisico acque meteoriche deposito carbone	Pompe dosatrici flocculanti Agitatore sommerso				
	Disoleatori area OCD	Filtro a coalescenza	-	Pozzetto	Vista analisi chimica	Registro a cura della ditta appaltatrice
		Filtro a carbone attivo				
	Disoleatori acque lavaggio pezzi meccanici	Filtro a coalescenza	-	pozzetto	Vista analisi chimica	Registro a cura della ditta appaltatrice
Filtro a carbone attivo						
S14	Grigliatura fine	Griglia 3mm	Sistema PLC	pozzetto	Supervisione da sala centralizzata	Registro a cura della ditta appaltatrice
	Depuratore biologico	Diffusori a membrana				
		Agitatore sommerso Idroestrattore pneumatico				
	Vasca di sedimentazione e di disoleazione acque prima pioggia	Filtro a coalescenza	Sistema PLC	pozzetto	Vista analisi chimica	Registro a cura della ditta appaltatrice

Nello stabilimento sono presenti i seguenti sistemi di trattamento delle acque:

vasca Imhoff, che raccoglie gli scarichi provenienti dai servizi igienici presenti nella zona frantoio;

depuratore delle acque di dilavamento della zona di stoccaggio del carbone combustibile (grigliatura, decantazione e trattamento chimico-fisico);

vasche di disoleazione delle acque meteoriche di dilavamento zona stoccaggio OCD;

vasche di disoleazione delle acque di lavaggio di pezzi meccanici;

depuratore chimico-fisico-biologico per le acque reflue civili;

vasche di sedimentazione e di disoleazione delle acque di prima pioggia del piazzale di ingresso.

Rumore

Qualora si realizzino modifiche sostanziali agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, la Ditta dovrà effettuare una campagna di rilievi acustici avvalendosi di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dall'art.2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/1995, presso i principali recettori sensibili e al perimetro dello stabilimento. Tale campagna di misura dovrà consentire la verifica del rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento.

Rifiuti

TUTTI I REFERTI ANALITICI DOVRANNO ESSERE CORREDATI DA DICHIARAZIONE DI CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO.

Nelle tabelle 6 e 7 vengono riportati i controlli da effettuare sui rifiuti in ingresso e/o in uscita.

Tab. 6 – Controllo rifiuti in ingresso

Rifiuti controllati	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Cod. CER			
CER autorizzati	pesata	giornaliera	Stampa da ECOS



Tab. 7 – Controllo rifiuti in uscita

Rifiuti controllati Cod. CER	Metodo di smaltimento/recupero	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
11 01 06*	Conferimento a ditta autorizzata	Caratterizzazione/visiva/pesata	quindicinale	Stampa da ECOS
12 01 12*				
15 01 01				
15 01 02				
15 01 03				
15 01 06				
15 01 10*				
15 02 02*				
15 02 03*				
16 01 07*				
16 02 14				
16 03 03*				
16 06 01*				
17 04 05				
17 04 11				
17 06 03				
19 08 05				
19 08 09				

GESTIONE DELL'IMPIANTO

Controllo e manutenzione

Nelle tabelle 8 e 9 vengono specificati i sistemi di controllo sui macchinari (sia per il monitoraggio dei parametri operativi che di eventuali perdite) e gli interventi di manutenzione ordinaria da effettuare.

Tab. 8 – Controlli sui macchinari

Macchina	Parametri			Perdite	
	Parametri	Frequenza dei controlli	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli
Sistema di monitoraggio in continuo SME	Parametri autorizzazione	Settimanale/ semestrale (ditta appaltatrice)	Controlli generali /analisi chimica		relazione
	Parametri autorizzazione	annuale	Indice di accuratezza relativa – correlazione polveri, verifica linearità strumentazione		Relazione
Impianto depurazione acque reflue civili (S14)	Parametri autorizzazione	Quindicinale (ditta appaltatrice)	Controllo visivo impianti ed apparecchiature, controllo del processo biologico		Registro
	Parametri autorizzazione	Trimestrale	Analisi chimiche di controllo acque in ingresso/uscita		Registro/ rapporto di prova
Separatori olio/condensa compressori	-	Mensile	Controllo visivo, verifica ritenzione olio	Miscela olio/acqua di condensa	
Impianto trattamento acque meteoriche deposito carbone (S1)	Parametri autorizzazione	Mensile (ditta appaltatrice)	Vista/ analisi chimica	Miscela acqua olio	registro
	Parametri autorizzazione	Trimestrale	Analisi chimiche	Miscela acqua olio	Rapporto di prova
Disoleatore area OCD (S2)	Parametri autorizzazione	Mensile (ditta appaltatrice)	Vista/ analisi chimica (semestrale)	Miscela acqua olio	registro
Disoleatore acque lavaggio pezzi meccanici (S3)	Parametri autorizzazione	Mensile (ditta appaltatrice)	Vista/ analisi chimica (semestrale)	Miscela acqua olio	registro
Filtri a maniche	Temperatura/ pressione differenziale	Continuo nell'arco dell'anno	Automatico da PLC	polveri	Sistema informatico di manutenzione programmata
Vasca imhoff	-	Quadrimestrale/annuale	vista	Liquami, odori molesti	Registro

Tab. 9 – Interventi di manutenzione ordinaria

Macchina	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli
Impianto depurazione acque reflue civili (14)	Secondo quanto previsto nel manuale di uso e manutenzione e dall'autorizzazione	Secondo quanto previsto nel manuale di uso e manutenzione	Registro
Separatori olio/condensa compressori	Secondo quanto previsto nel manuale di uso e manutenzione e dall'autorizzazione	Secondo quanto previsto nel manuale di uso e manutenzione	Registro
Impianto trattamento acque meteoriche deposito carbone (S1)	Secondo quanto previsto nel manuale di uso e manutenzione e dall'autorizzazione	Secondo quanto previsto nel manuale di uso e manutenzione	Registro
Disoleatore area OCD (S2)	Pulizia radicale	Annuale	Registro
Disolatore acque lavaggio pezzi meccanici (S3)	Pulizia radicale	Annuale	Registro
Filtri a maniche	Sostituzione maniche filtranti	16.000 ore	Sistema informatico di manutenzione programmata
Vasca Imhoff	Pulizia	Quadrimestrale/annuale	Registro



Are di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Nella tabella 10 vengono indicati la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta da effettuare sulle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).

Tab. 10 – Are di stoccaggio

Struttura contenim.	Contenitore			Bacino di contenimento		
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione
Serbatoio interrato gasolio riscaldamento Officine/magazzino	Prova di tenuta	biennale	registro	-	-	-
Serbatoio interrato gasolio autotrazione	Prova di tenuta	biennale	registro	-	-	-
Serbatoio interrato gasolio riscaldamento Mensa/Spogliatoio	Prova di tenuta	biennale	registro	-	-	-
Serbatoio interrato gasolio riscaldamento Palazzina Tecnica	Prova di tenuta	biennale	registro	-	-	-
Serbatoio OCD	vista	giornaliera	-	vista	giornaliera	-
Silo ceneri leggere di carbone	vista	giornaliera	-	-	-	-
Silo ceneri da biomassa	vista	giornaliera	-	-	-	-
Silo solfato ferroso	vista	giornaliera	-	-	-	-
Silo 1 stoccaggio clinker	vista	giornaliera	-	-	-	-
Silo 2 stoccaggio clinker	vista	giornaliera	-	-	-	-

ATTIVITÀ A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'Ente di controllo, come identificato in Tabella 1, effettua, con oneri a carico del Gestore dell'impianto, quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli Allegati IV e V, al d.m. 24 aprile 2008, secondo le frequenze stabilite in Tabella 11, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del d.m. 24 aprile 2008, che qui di seguito si riportano:

- a) verifica del corretto posizionamento, funzionamento, taratura manutenzione degli strumenti;
- b) verifica delle qualifiche dei soggetti incaricati di effettuare le misure previste nel Piano di monitoraggio;
- c) verifica della regolare trasmissione dei dati;
- d) verifica della rispondenza delle misure eseguite in regime di autocontrollo ai contenuti dell'autorizzazione;
- e) verifica presso lo stabilimento dell'osservanza delle prescrizioni impiantistiche contenute nell'autorizzazione;
- f) prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni.

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività sopraccitata, la Società dovrà comunicare al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competente per territorio, almeno 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della Ditta esterna incaricata.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato d.m. 24 aprile 2008, devono essere determinati, dal Gestore dell'impianto, secondo il vigente tariffario generale dell'ARPA.

Al fine di consentire un puntuale rispetto di quanto disposto dagli articoli 3 e 6 del D.M. 24 aprile 2008, ARPA comunicherà al soggetto autorizzato, entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione dei controlli previsti dall'AIA, quali di questi intende effettivamente svolgere.

Tabella 11 –Attività a carico dell'Ente di controllo

Tipologia di intervento	Componente ambientale interessata	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano (6 anni)
Verifica rispetto delle prescrizioni (Allegato IV al d.m. 24 aprile 2008)	Aria	3° e 5° anno	2
	Acqua	3° e 5° anno	2
	Rifiuti	3° e 5° anno	2
	Clima acustico	3° e 5° anno	2
	Tutela risorsa Idrica	3° e 5° anno	2
	Campi elettromagnetici	-	-
	Odori	-	-
	Sicurezza del territorio	-	-
	Ripristino ambientale	-	-
Campionamento e analisi (Allegato V al d.m. 24 aprile 2008)	Aria - solo camino E4b - solo gli inquinanti: microinquinanti organici (diossine, policlorodibenzofurani, IPA), metalli (Cd+Tl e composti, Hg e composti, Σ As,Pb,Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Sb, V)	Due interventi nei sei anni	2
	Acqua - solo scarico n. 13 - solo gli inquinanti: pH, temperatura, solidi sospesi totali, BOD5 (come O2), COD (come O2), Cd, Cr totale, Cr ^{VI} , Fe, Hg, Ni, Pb, Cu, Solfati (come SO ₄ ²⁻), Cloruri, Fosforo totale (come P), Azoto ammoniacale (come NH ₄ ⁺), Azoto nitroso (come N), Azoto nitrico (come N), Grassi e Olii animali/vegetali, Idrocarburi totali, Solventi organici aromatici, Tensioattivi totali, Solventi clorurati, Saggio di tossicità acuta	annuale	6